



Assemblea

RESOCONTO SOMMARIO
RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI

ASSEMBLEA

200^a seduta pubblica (pomeridiana)
mercoledì 6 maggio 2009

Presidenza della vice presidente Bonino,
indi del presidente Schifani

INDICE GENERALE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>	Pag. V-XVIII
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	1-53
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i>	55-148
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)</i>	149-178

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICOPag. 1

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(1195) Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato il 5 agosto 2008, degli articoli 3, da 5 a 13, da 15 a 18, 22, 31 e 70 del disegno di legge d'iniziativa governativa n. 1441) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale):

PRESIDENTE	2, 4, 6 e passim
LEGNINI (PD)	4
VICARI (PdL)	6
SANGALLI (PD)	6, 11
VETRELLA (PdL)	7, 8, 9
PARAVIA (PdL), relatore	7, 8, 11 e passim
URSO, sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico	8, 12
AZZOLLINI (PdL)	9
TOMASELLI (PD)	9, 14
CAGNIN (LNP)	10
BUGNANO (IdV)	11
INCOSTANTE (PD)	13, 14
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo	13, 14

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE	15
------------------	----

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1195:

PEGORER (PD)	15, 26, 33 e passim
--------------------	---------------------

VETRELLA (PdL)	Pag. 16
TOMASELLI (PD)	17
BUGNANO (IdV)	18, 20, 30
SANGALLI (PD)	19, 28, 52
CURSI (PdL)	19
URSO, sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico	19, 20, 22 e passim
GRANAIOLO (PD)	20, 21
INCOSTANTE (PD)	21, 23, 24 e passim
BUBBICO (PD)	22, 31, 32 e passim
PARAVIA (PdL), relatore	22, 28, 30 e passim
LEGNINI (PD)	23
PISTORIO (Misto-MPA)	28, 33, 34 e passim
GARRAFFA (PD)	29, 34, 35 e passim
ARMATO (PD)	38, 39
GHEDINI (PD)	46
FIORONI (PD)	48, 49
BENEDETTI VALENTINI (PdL)	50
Verifiche del numero legale	15, 26, 33 e passim
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo	18, 20, 21 e passim

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 7 MAGGIO 2007 53

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 1195

Articolo 1, emendamenti e ordine del giorno	55
Articolo 2, emendamenti e ordine del giorno	71
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 2	94
Articolo 3, emendamenti e ordine del giorno	95
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3	104
Articoli 3-bis e 3-ter ed emendamenti	109
Articoli 3-quater e 3-quinquies	112
Articolo 4 ed emendamenti	113
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 4	115
Articolo 4-bis ed emendamenti	116

Articoli 5 e 6, emendamenti e ordine del giorno	<i>Pag.</i> 121	CONGEDI E MISSIONI	<i>Pag.</i> 171
Articolo 7 ed emendamenti	126	COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	
Articolo 8 ed emendamenti	127	Trasmissione di documenti	171
Articolo 9, emendamenti e ordine del giorno	129	GOVERNO	
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 9	142	Trasmissione di documenti	171
Articolo 9- <i>bis</i> ed emendamenti	143	MOZIONI E INTERROGAZIONI	
Articolo 10 ed emendamenti	145	Annunzio	53
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 10	146	Apposizione di nuove firme a mozioni ed a interrogazioni	171, 172
<i>ALLEGATO B</i>		Interrogazioni	172
VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA .	149	Ritiro di firme da mozioni	178

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza della vice presidente BONINO

La seduta inizia alle ore 16,35.

Il Senato approva il processo verbale della seduta del giorno precedente.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,38 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Sospende la seduta per consentire alla 5^a Commissione bilancio di concludere i propri lavori e predisporre il parere sugli emendamenti al disegno di legge n. 1195.

La seduta, sospesa alle ore 16,38, è ripresa alle ore 17,01.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1195) Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato il 5 agosto 2008, degli articoli 3, da 5 a 13, da 15 a 18, 22, 31 e 70 del disegno di legge d'iniziativa governativa n. 1441) (Collegato alla manovra finanziaria) (Vota-

zione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana si è conclusa la discussione generale, hanno avuto le repliche del relatore e del rappresentante del Governo ed è stata data lettura del parere della 5ª Commissione permanente sul disegno di legge.

MALAN, *segretario*. Dà lettura dei pareri espressi dalle Commissioni permanenti 1ª e 5ª sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti (per quanto riguarda la Commissione bilancio, quelli riferiti agli articoli da 1 a 10). (*v. Resoconto stenografico*).

PRESIDENTE. In base all'articolo 126-*bis*, comma 2-*quater*, del Regolamento, dichiara inammissibili l'articolo 2, comma 13; l'articolo 3-*quater*, comma 3; l'articolo 4-*bis*, commi 4, 10 e 12; l'articolo 16, comma 23-*septies*; l'articolo 16-*bis*; l'articolo 18, comma 17-*ter*; l'articolo 18-*quater*, comma 1; l'articolo 33-*bis*, sui quali la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Gli emendamenti relativi a dette disposizioni sono assorbiti o decaduti. Ove non siano accolti gli emendamenti presentati dal relatore, la Presidenza dichiarerà inammissibili anche le parti di testo sulle quali la 5ª Commissione ha espresso parere condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

LEGNINI (*PD*). Ricorda che nella seduta del 20 novembre scorso il Presidente del Senato ha invitato i Presidenti delle Commissioni di merito ad esercitare, durante la sessione finanziaria e quindi anche durante l'esame dei provvedimenti collegati, un rigoroso vaglio sulla coerenza per materia dei testi in esame. Chiede quindi alla Presidenza effettuare la valutazione preannunciata nella seduta del 20 novembre e di dichiarare improponibili oltre alle proposte di modifica estranee all'oggetto del disegno di legge collegato, anche le norme derivanti dall'approvazione in Commissione di emendamenti che, pur essendo palesemente inammissibili, non sono stati giudicati estranei all'oggetto proprio del collegato dalla Presidenza della Commissione di merito. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Li Gotti*).

PRESIDENTE. La decisione sull'ammissibilità dei testi spetta al Presidente del Senato, che non mancherà di valutare i profili segnalati dal senatore Legnini.

Passa quindi all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione. Passa all'esame dell'articolo 1 e dei relativi emendamenti, ricordando che la 5ª Commissione permanente ha espresso, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, parere contrario sugli emendamenti 1.302, limitatamente ai commi 6 e 7, 1.304, limitatamente alla lettera g), 1.305, limitatamente alla lettera e), capoverso 4-*sexies*, 1.306, limitatamente

alla lettera c), capoverso 4-sexies, 1.307, limitatamente alla lettera e), capoverso 4-sexies, 1.308, limitatamente alla lettera h), e parere condizionato sugli emendamenti 1.300 e 1.301.

VICARI (*PdL*). Ritira gli emendamenti 1.800, 1.301 e 1.302 e chiede l'approvazione dell'emendamento 1.300, che incontra il consenso anche dell'opposizione.

SANGALLI (*PD*). Ritira gli emendamenti 1.303, 1.801, 1.305, 1.306, 1.307, 1.308, 1.304 e 1.9 e converge sull'emendamento 1.300, di cui si attende una riformulazione. Il tema in discussione è la definizione delle reti di imprese quale forma di collaborazione non stabile tra aziende che convergono su obiettivi di innovazione e competitività. La posta in gioco è l'estensione delle agevolazioni e delle semplificazioni già previste per i distretti industriali.

VETRELLA (*PdL*). Ritira l'emendamento 1.6.

PARAVIA, *relatore*. Precisa che gli emendamenti presentati dal relatore e pubblicati nell'annesso tendono a recepire le osservazioni della Commissione bilancio ovvero ad apportare modifiche di carattere formale. Invita il senatore Vetrella a trasformare l'emendamento 1.7 in un ordine del giorno; si rimette al Governo sull'emendamento 1.300.

URSO, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 1.300, condizionato ad una riformulazione del testo. (*v. Resoconto stenografico*)

VETRELLA (*PdL*). Concorda con il Governo e con le argomentazioni del senatore Sangalli. Farà pervenire al più presto alla Presidenza il nuovo testo dell'emendamento

AZZOLLINI (*PdL*). In attesa di verificare il testo della riformulazione proposta ai fini della conformità con le indicazioni fornite nel parere condizionato della Commissione bilancio, suggerisce l'accantonamento dell'emendamento 1.300.

PRESIDENTE. Dispone l'accantonamento degli emendamenti riferiti all'articolo 1. Passa all'esame dell'articolo 2 e dei relativi emendamenti e ordine del giorno. Ricorda che la 5ª Commissione permanente ha espresso, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, parere contrario sull'emendamento 2.308 (che è pertanto inammissibile) e parere condizionato sugli emendamenti 2.802 e 2.300. La Commissione bilancio non si è ancora pronunciata sugli emendamenti 2.302 (testo 2), 2.303 e 2.304.

TOMASELLI (*PD*). L'articolo 2 inserisce interventi per l'internazionalizzazione delle imprese, per la tutela del made in Italy e per altre fina-

lità del provvedimento in esame tra quelli coperti dalla legge finanziaria 2008 con le risorse rivenienti dalla revoca delle agevolazioni della legge n. 488 del 1992. L'articolo però dà a questi interventi un carattere prioritario rispetto a quelli di sostegno al Mezzogiorno originariamente previsti dalla finanziaria 2008. Con l'emendamento 2.19 si elimina questa attribuzione di priorità: pur condividendo la necessità di un allargamento degli scopi di quello stanziamento, si intende infatti escludere una penalizzazione degli obiettivi già fissati.

CAGNIN (*LNP*). Ritira gli emendamenti 2.303 e 2.304. Segnala che l'emendamento 2.302 è stato riformulato.

SANGALLI (*PD*). La corposità degli emendamenti a sua firma è motivata dall'intenzione di stravolgere sostanzialmente il contenuto dell'articolo 2 del disegno di legge su reindustrializzazione, ricerca, sviluppo e innovazione, allo scopo di indurre un generale ripensamento della politica industriale italiana.

BUGNANO (*IdV*). Gli emendamenti 2.21 e 2.22 sono volti ad evitare che le risorse già previste dalla legge finanziaria per il sostegno ai giovani ed alle imprese del Mezzogiorno vengano dirottate sull'allestimento del vertice del G8. L'emendamento 2.305 estende i sostegni previsti alle attività economiche caratterizzate dall'attenzione all'ambiente ed al risparmio energetico.

PARAVIA, *relatore*. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.300 (testo corretto) e 2.302 (testo 2) e invita ad approvare l'emendamento 2.450. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

URSO, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Esprime parere conforme a quello del relatore. Esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti 2.10 e 2.450.

PARAVIA, *relatore*. Si adegua al parere espresso dal Governo sull'emendamento 2.10.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge la prima parte dell'emendamento 2.2, con preclusione della restante parte e dell'emendamento 2.1. Il Senato respinge l'emendamento 2.3.

INCOSTANTE (*PD*). Segnala di aver sbagliato nel votare l'emendamento 2.2.

TOMASELLI (*PD*). L'emendamento 2.4 propone di estendere i benefici rivenienti dalla riforma dei processi e degli strumenti di reindustrializ-

zazione anche ad importanti Regioni del Mezzogiorno che altrimenti resterebbero escluse.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-STANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 2.4.

PRESIDENTE. Chiede ai senatori segretari di verificare la presenza di tessere non esattamente collocate.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Rivolge un saluto agli allievi dell'istituto superiore «Maddalena di Canossa » di Brescia, presenti in tribuna. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1195

PRESIDENTE. Al fine di evitare le contestazioni avvenute in passato, ricorda che il Presidente del Senato, in sede di Conferenza dei Capi-gruppo, ha dato indicazioni rigorose per la verifica del corretto svolgimento delle votazioni.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore PEGORER (PD), il Senato respinge l'emendamento 2.5. Il Senato respinge altresì gli emendamenti 2.6, 2.7 e 2.8.

Il Senato approva l'emendamento 2.10.

Presidenza del presidente SCHIFANI

VETRELLA (PdL). Dichiaro il proprio voto favorevole all'emendamento 2.300 (testo corretto), apprezzando l'inclusione fra gli accordi di programma destinatari in via prioritaria delle risorse previste dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, quello relativo all'area di crisi industriale di Caserta. Auspica che gli stanziamenti destinati al Comune di Acerra rimangano inalterati.

TOMASELLI (PD). Dichiaro il voto favorevole del PD sull'emendamento 2.300 (testo corretto) rilevando come questo sia stato il frutto di un comune lavoro svolto in Commissione e teso a valorizzare gli accordi di programma per le aree di crisi italiane. Anche il Partito Democratico aveva, infatti, proposto un'iniziativa dello stesso tenore.

Il Senato approva l'emendamento 2.300 (testo corretto).

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.303 e 2.304 sono stati ritirati.

Il Senato respinge l'emendamento 2.15 per la parte non assorbita a seguito della dichiarazione di inammissibilità del comma 13.

Il Senato approva l'emendamento 2.450, con preclusione degli emendamenti da 2.17 a 2.20.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice BUNANO (IdV), il Senato respinge gli emendamenti 2.21 e 2.22. (Proteste del senatore Bianco per irregolarità nelle procedure di voto. Il Presidente dà disposizioni ai senatori Segretari affinché vigilino sulla correttezza delle votazioni).

SANGALLI (PD). Chiede al relatore e al rappresentante del Governo di rivedere il parere sull'emendamento 2.23, che ha lo scopo di garantire condizioni di parità alle piccole e medie imprese e ai loro consorzi nell'accesso agli incentivi per la riorganizzazione dei processi produttivi dei sistemi di impresa nei distretti industriali e non prevede oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

CURSI, *f.f. relatore*. Per la rilevanza del tema affrontato dall'emendamento, esprime parere favorevole.

URSO, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Concorda con il relatore e riformula il proprio parere in senso favorevole all'emendamento.

Il Senato approva l'emendamento 2.23.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice BUNANO (IdV), il Senato respinge l'emendamento 2.305. Risultano respinti anche gli emendamenti 2.306 e 2.307.

GRANAIOLA (PD). Sottolinea l'importanza strategica degli emendamenti 2.800 e 2.801 ai fini della promozione all'estero e dello sviluppo competitivo del settore del turismo, con particolare riferimento a forme di turismo ecocompatibile.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalle senatrici GRANAIOLA (PD) e INCOSTANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti 2.800 e 2.801. Il Senato respinge l'emendamento 2.25.

PRESIDENTE. Non essendo ancora pervenuto il parere della 5ª Commissione, dispone l'accantonamento dell'emendamento 2.302 (testo 2).

BUBBICO (PD). Anche in relazione agli eventi di natura sismica che hanno colpito l'Abruzzo, sarebbe un grave errore non conferire al tema dell'osservazione geologica una dimensione strategica, anche considerata

la sua natura di attività complementare ai settori dell'aerospazio e il coinvolgimento della Protezione civile nel ruolo di committente. Chiede quindi al relatore e al sottosegretario Urso di riformulare il parere precedentemente espresso.

URSO, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Riformula il proprio parere in senso favorevole all'emendamento 2.27.

PARAVIA, *relatore*. Si esprime in senso conforme al Governo.

Il Senato approva l'emendamento 2.27 (con conseguente assorbimento dell'emendamento 2.28) e respinge l'emendamento 2.802 (testo 2). Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCO- STANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti 2.803, 2.806, 2.807 e 2.804.

LEGNINI (*PD*). Segnala alla Presidenza che alcuni voti sono stati espressi con schede i cui titolari non sono presenti in Aula e chiede che si proceda al loro immediato ritiro.

PRESIDENTE. Invita i senatori Segretari a vigilare sulla regolarità delle procedure di voto e a ritirare eventuali schede disattese.

Il Senato respinge gli emendamenti 2.805, 2.31 e 2.810. Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore PEGORER (PD), il Senato respinge l'emendamento 2.808. Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti 2.809 e 2.309.

PARAVIA, *relatore*. Invita il Governo ad accogliere l'ordine del giorno G2.400 come raccomandazione.

URSO, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Concorda con il relatore e accoglie l'ordine del giorno G2.400 come raccomandazione.

PISTORIO (*Misto-MPA*). Non insiste per la votazione.

PRESIDENTE. In attesa del parere della Commissione bilancio sull'emendamento 2.302 (testo 2), dispone l'accantonamento dell'articolo 2.

Passa all'esame dell'emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 2.

PARAVIA, *relatore*. Esprime parere contrario sull'emendamento 2.0.4.

URSO, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

SANGALLI (*PD*). Coerentemente con quanto previsto dallo *Small business act* e con l'indirizzo europeo, l'emendamento 2.0.4 è finalizzato a ridurre la soglia minima degli investimenti prevista per la partecipazione a qualsiasi programma di incentivazione, con oneri a carico del bilancio dello Stato, per le piccole e medie imprese. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-STANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 2.0.4.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 3 e dei relativi emendamenti e ordine del giorno, ricordando che sugli sull'emendamento 3.0.1 la 5^a Commissione permanente ha espresso parere condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

GARRAFFA (*PD*). Richiama l'attenzione sull'emendamento 3.8 con il quale si chiede di dedicare particolare attenzione al Mezzogiorno nell'individuazione di interventi di sostegno delle aree o dei distretti in crisi. Invita il senatore Pistorio a ritirare gli emendamenti 3.6 e 3.7 a sua firma per allargare ulteriormente la platea delle Regioni che meritano particolare attenzione.

BUGNANO (*IdV*). L'emendamento 3.18 mira a sopprimere, al comma 4 dell'articolo 3, con il quale si prevede il finanziamento del fondo per le zone franche urbane, il secondo periodo, ove si dispone l'aggiornamento dei criteri per la delimitazione di tali aree disagiate, per il timore che ciò possa condurre ad una iniqua e dispersiva distribuzione delle risorse. L'emendamento 3.20 sopprime invece il comma 7 dell'articolo che contiene deroghe a disposizioni urbanistiche vigenti, dispensando i mezzi mobili di pernottamento, qualora si trovino entro il perimetro di strutture turistico-ricettive regolarmente autorizzate, dall'obbligo di richiedere autorizzazione alle Regioni.

PARAVIA, *relatore*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti e sull'ordine del giorno riferiti all'articolo 3, tranne il 3.450 e il 3.451 che invita ad approvare. Sull'emendamento aggiuntivo 3.0.1 chiede al proponente di riformularlo e suggerisce di accantonarlo in attesa di una sua riformulazione.

URSO, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Esprime parere conforme al relatore sugli emendamenti. È favorevole agli emendamenti 3.450 e 3.451.

BUBBICO (*PD*). Accoglie la proposta del relatore e del rappresentante del Governo di accantonare l'emendamento 3.0.1 e di riformularlo.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCO-STANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti 3.1 e 3.3. Il Senato respinge l'emendamento 3.2.

BUBBICO (PD). L'emendamento 3.800 propone di far coincidere l'esame e l'approvazione del piano per l'individuazione degli interventi infrastrutturali strategici con l'esame del Documento di programmazione economico-finanziaria, dal momento che al DPEF è allegato un documento di natura infrastrutturale cui sono affidati tutti gli interventi finanziari, affinché siano ben individuate le necessarie coperture e evitate dannose perdite di tempo.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore PEGORER (PD), il Senato respinge l'emendamento 3.800.

PISTORIO (Misto-MPA). Chiede al relatore e al rappresentante del Governo di motivare il parere contrario sugli emendamenti 3.6 e 3.7 che sono finalizzati al sostegno delle aree individuate dall'obiettivo di convergenza secondo parametri oggettivi di debolezza economica, anche a fronte dell'impegno che il Governo ha assunto dinanzi all'elettorato di sostenere il processo di sviluppo dei territori svantaggiati. Quanto all'invito al ritiro formulato dal collega Garraffa, volto ad ampliare la platea delle Regioni beneficiarie, ne condivide le motivazioni, ma ritiene prioritario che il Governo accetti di orientare le proprie decisioni sui parametri individuati a livello europeo.

GARRAFFA (PD). Se il relatore e il rappresentante del Governo non sono disponibili a riformulare il proprio parere sugli emendamenti 3.6 e 3.7, insiste affinché sia almeno riesaminato il giudizio sull'emendamento 3.8, che estende la platea delle Regioni beneficiarie degli interventi di sostegno.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PISTORIO (Misto-MPA), il Senato respinge l'emendamento 3.6. Il Senato respinge l'emendamento 3.7.

URSO, sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico. Il parere del Governo sull'emendamento 3.8, contrariamente a quanto precedentemente espresso, è favorevole.

Il Senato approva gli emendamenti 3.8 e 3.450 e respinge gli emendamenti 3.9 e 3.10.

GARRAFFA (PD). Invita a votare a favore dell'emendamento 3.11, che semplifica ulteriormente le norme statali concernenti l'incentivazione del risparmio energetico degli edifici, con particolare riferimento allo snellimento della certificazione energetica e alla promozione di accordi terri-

toriali tra il settore bancario, quello industriale e gli enti locali. Ne chiede dunque la votazione mediante procedimento elettronico.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l'emendamento 3.11.

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore PEGORER (PD), dispone la verifica del numero legale sulla votazione dell'emendamento 3.12. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 18,52, è ripresa alle ore 19,16.

Il Senato respinge gli emendamenti 3.12 e 3.14. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PISTORIO (Misto-MPA), il Senato respinge l'emendamento 3.13.

Il Senato approva l'emendamento 3.451, con conseguente preclusione dell'emendamento 3.300.

ARMATO (PD). Invita a votare a favore dell'emendamento 3.301, che scongiura la riduzione delle quote del Fondo aree sottoutilizzate destinate alla programmazione regionale. Criticando la consuetudine del Governo di utilizzare tali risorse per finalità disparate, chiede quale sia l'indirizzo politico del Governo a proposito dello sviluppo del Mezzogiorno.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-STANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 3.301. Il Senato respinge quindi gli emendamenti 3.18, 3.19 (testo corretto) e 3.20 (identico all'emendamento 3.21).

PISTORIO (Misto-MPA). Chiede al Governo le ragioni della contrarietà all'ordine del giorno G3.400, che impegna l'Esecutivo a introdurre forme di fiscalità di vantaggio per le imprese che operano in settori innovativi e hanno sede nelle aree individuate nell'ambito del cosiddetto obiettivo convergenza. Tale previsione è infatti coerente con la legge delega sul federalismo fiscale recentemente approvata.

URSO, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Il diniego del Governo è cagionato dal fatto che l'ordine del giorno impegna il Governo ad intervenire entro il termine perentorio del 2009.

PISTORIO (Misto-MPA). È disponibile a posticipare di un anno tale termine.

URSO, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Il Governo è disponibile ad accogliere l'ordine del giorno qualora non si faccia riferimento ad alcun termine vincolante.

PISTORIO (*Misto-MPA*). Riformula l'ordine del giorno nel senso indicato dal Governo.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo l'ordine del giorno G3.400 (testo 2) non viene posto in votazione.

BUBBICO (*PD*). Il Partito Democratico voterà contro l'articolo 3, giudicando la sua formulazione inefficace a raggiungere i fini che si propone e criticando l'eccessiva genericità dei principi e dei criteri direttivi delle deleghe da esso disposte. È inoltre grave la norma che prevede il finanziamento attraverso le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate delle cosiddette zone franche urbane, dal momento che esse si trovano in tutto il territorio nazionale e non solo nel Mezzogiorno. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-STANTE (PD), il Senato approva l'articolo 3 nel testo emendato.

BUBBICO (*PD*). Invita a votare a favore dell'emendamento 3.0.3, con il quale si dà al Governo la delega a riformare e semplificare le procedure per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, per rendere il sistema normativo e dei controlli in materia più efficiente e sicuro.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCO-STANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 3.0.3.

PRESIDENTE. Passa all'articolo 3-bis, su cui non sono stati presentati emendamenti.

BUBBICO (*PD*). Voterà con soddisfazione a favore degli articoli 3-bis e 3-ter, che riflettono un importante contributo del Partito Democratico, grazie ai quali si semplificheranno le procedure per la realizzazione di nuove attività di impresa. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Il Senato approva l'articolo 3-bis.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 3-ter e dei relativi emendamenti, ricordando che l'emendamento 3-ter.302 è inammissibile a seguito del parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione espresso dalla Commissione bilancio.

PARAVIA, *relatore*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

URSO, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Condivide il parere del relatore.

Con distinte votazioni il Senato respinge gli emendamenti 3-ter.300 e 3-ter.301 ed approva gli articoli 3-ter, 3-quater (ad eccezione del comma 3, inammissibile) e 3-quinquies.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 4 e dei relativi emendamenti.

PARAVIA, *relatore*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

URSO, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Condivide il parere del relatore.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 4.1 (identico al 4.2), 4.3, 4.4 e 4.800. È invece approvato l'articolo 4. Il Senato respinge quindi l'emendamento 4.0.4.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 4-bis e dei relativi emendamenti. A seguito dell'inammissibilità del comma 10, l'emendamento 4-bis.300 deve essere modificato. (*v. testo 2 nell'Allegato A*)

PARAVIA, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 4-bis.300 (testo 2) ed invita ad approvare l'emendamento 4-bis.450.

URSO, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. È favorevole agli emendamenti.

Con distinte votazioni il Senato approva gli emendamenti 4-bis.300 (testo 2) e 4-bis.450.

GHEDINI (*PD*). Dichiaro voto favorevole ad un articolo alla cui stesura l'opposizione ha contribuito in maniera significativa. La norma prevede semplificazioni a favore delle piccole cooperative e precisa meglio il concetto di mutualità per evitare forme di concorrenza sleale.

Con distinte votazioni il Senato approva l'articolo 4-bis nel testo emendato (ad eccezione dei commi 4,10 e 12, inammissibili) e l'articolo 5.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 6 e dei relativi emendamenti. Avverte che l'emendamento 6.300 è stato trasformato nell'ordine del giorno G6.300. La Commissione non ha ancora espresso il parere sull'emendamento 6.301 (testo 2).

PARAVIA, *relatore*. È favorevole all'ordine del giorno G6.300 e all'emendamento 6.302. È invece contrario all'emendamento 6.6.

URSO, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Condivide il parere del relatore. Accoglie l'ordine del giorno G6.300.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto, l'ordine del giorno G6.300 non è posto in votazione.

Con distinte votazioni il Senato approva l'emendamento 6.302 e respinge il 6.6.

PRESIDENTE. Poiché manca il parere della Commissione bilancio sull'emendamento 6.301 (testo 2), accantona l'articolo 6. Passa all'esame dell'articolo 7 e dei relativi emendamenti.

PARAVIA, *relatore*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

URSO, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Condivide il parere del relatore.

Il Senato respinge gli emendamenti 7.1, 7.2, 7.3 e approva l'articolo 7.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 8 e dei relativi emendamenti.

FIORONI (*PD*). Ritira l'emendamento 8.3.

PARAVIA, *relatore*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

URSO, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Condivide il parere del relatore.

Il Senato respinge gli emendamenti 8.1, 8.4, 8.5 e approva l'articolo 8.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 9 e dei relativi emendamenti e ordini del giorno.

FIORONI (*PD*). Premesso che il Gruppo ha collaborato al miglioramento delle norme per la lotta alla contraffazione, illustra gli emendamenti 9.301 e 9.803, con i quali si propone, al fine di agevolare l'operato della polizia doganale, che per i reati di contraffazione si proceda d'ufficio anziché su querela di parte e che si mantenga distinta la fattispecie di usurpazione dei diritti di proprietà industriale, reato per il quale si procede su querela della persona offesa.

BENEDETTI VALENTINI (*PdL*). Illustra gli emendamenti 9.304 e 9.306, raccomandandone l'accoglimento al relatore e al Governo. Particolarmente importante è l'emendamento 9.304 che sopprime l'attribuzione alle procure distrettuali – in violazione del principio del giudice naturale

– della competenza sui reati di contraffazione. L'emendamento 9.306 sopprime invece la norma sulla pericolosità sociale dei reati di contraffazione.

PARAVIA, *relatore*. Poiché è in corso di stesura una riformulazione delle norme sui diritti di proprietà industriale e di lotta alla contraffazione, propone di accantonare gli articoli 9, 9-*bis* e 10.

URSO, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Condivide la richiesta.

SANGALLI (*PD*). Condivide la proposta del relatore.

PRESIDENTE. Accantona gli articoli 9, 9-*bis* e 10.

Riprende l'esame dell'emendamento 3.0.1, precedentemente accantonato, di cui è stato presentato un nuovo testo (*v. testo 2 nell'allegato A*).

PARAVIA, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 3.0.1 (testo 2) che recepisce la sostanza della condizione posta dalla Commissione bilancio.

Il Senato approva l'emendamento 3.0.1 (testo 2).

PRESIDENTE. Apprezze le circostanze, rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge ad altra seduta.

Dà annuncio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza (*v. Allegato B*) e comunica l'ordine del giorno delle sedute del 7 maggio.

La seduta termina alle ore 19,59.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente BONINO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,35*).

Si dia lettura del processo verbale.

MALAN, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,38*).

Onorevoli senatori, la Commissione bilancio, che è riunita per il parere sugli emendamenti al disegno di legge n. 1195, ha chiesto all'Aula una sospensione per concludere i propri lavori, altrimenti, è impossibile procedere nella discussione.

Sospendo pertanto la seduta fino alle ore 17.

(La seduta, sospesa alle ore 16,38, è ripresa alle ore 17,01).

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1195) Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato il 5 agosto 2008, degli articoli 3, da 5 a 13, da 15 a 18, 22, 31 e 70 del disegno di legge d'iniziativa governativa n. 1441) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 17,01)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1195, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato il 5 agosto 2008, degli articoli 3, da 5 a 13, da 15 a 18, 22, 31 e 70 del disegno di legge d'iniziativa governativa n. 1441.

Ricordo che nella seduta antimeridiana si è conclusa la discussione generale, hanno avuto le repliche del relatore e del rappresentante del Governo ed è stata data lettura del parere della 5ª Commissione permanente sul disegno di legge.

Invito il senatore Segretario a dar lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sugli emendamenti, nonché del parere espresso dalla 1ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti.

MALAN, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo riferiti agli articoli da 1 a 10, ad eccezione degli aggiuntivi al medesimo articolo 10, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.308, 1.302, limitatamente ai commi 6 e 7, 1.304, limitatamente alla lettera g), 1.305, limitatamente alla lettera e), capoverso 4-*sexies*, 1.306, limitatamente alla lettera c), capoverso 4-*sexies*, 1.307, limitatamente alla lettera e), capoverso 4-*sexies*, 1.308, limitatamente alla lettera h), e 3-*ter*.302, nonché parere di semplice contrarietà sulle proposte 1.9, 3.301 e 4-*bis*.300.

Il parere sulle proposte che seguono è reso, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle condizioni che:

– alle proposte 1.300 e 1.301, al comma 1, lettera i), dopo le parole: «a parità di gettito complessivo», siano inserite le altre: «nel limite massimo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 372, della legge 23 dicembre 2005, n. 266»;

– all'emendamento 2.802, capoverso 13-*quinquies*, dopo le parole: «sono concessi», siano aggiunte le altre: «nel limite massimo complessivo del Fondo di cui al comma 13-*bis*»;

– all'emendamento 3.0.1, comma 4, dopo le parole: «si provvede», siano aggiunte le altre: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

– all'emendamento 9-*bis*.300 siano aggiunte, alla fine, le seguenti parole: «con oneri relativi alla gestione dei beni a proprio carico»;

– l'emendamento 2.300 sia sostituito dal seguente: «sostituire al comma 10 le parole da: "accordo di programma sottoscritto il 1° aprile 2008" fino alla fine del comma, con le seguenti: "accordo di programma sottoscritto il 26 settembre 2007 per il riordino delle infrastrutture e dei servizi nell'area di crisi di Ottana; accordo di programma per la crisi industriale in Riva presso Chieri, sottoscritto il 10 luglio 2005; accordo di programma per la crisi industriale nell'area di crisi di Acerra, sottoscritto il 15 luglio 2005 e successive integrazioni, per gli interventi integrativi, anche infrastrutturali, nell'ambito delle iniziative di reindustrializzazione ivi previste; accordo di programma sottoscritto il 1° aprile 2008 per la deindustrializzazione dell'area di crisi industriale di Caserta; accordo di programma sottoscritto il 1° aprile 2008 per l'attuazione degli interventi nell'area di crisi industriale ad elevata specializzazione nel settore tessile-abbigliamento-calzaturiero del PIT n. 9 – territorio salentino-leccese".

Esprime infine, parere non ostativo sulle restanti proposte ad eccezione degli emendamenti 2.301, 2.302, 2.303, 2.304, 6.300 e 6.301 sulle quali il parere è sospeso».

«La 1ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, a condizione che:

– all'articolo 16, comma 15-*bis*, sia inserita una clausola di salvaguardia delle competenze delle Regioni e delle autonomie locali in materia espropriativa;

– all'articolo 16, comma 19, capoversi 82-*ter* e 82-*sexies*, sia assicurato il rispetto delle competenze regionali e locali in materia di coltivazione di idrocarburi;

– all'articolo 22, comma 5, siano salvaguardate le competenze attribuite alle amministrazioni locali in materia di piani urbanistici ed edilizi;

– all'articolo 31-*bis*, comma 1, in luogo dell'intesa, sia prevista l'espressione del parere da parte della Conferenza Stato-Regioni all'interno del procedimento di adozione di decreti legislativi.

Esaminati altresì gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

– sull'emendamento 10.0.300 parere non ostativo, a condizione che sia previsto un coinvolgimento delle Regioni in sede di promozione delle iniziative necessarie ad assicurare la sicurezza delle produzioni e dei prodotti agricoli e ittici;

– sull'emendamento 11.0.2 parere non ostativo, a condizione che sia prevista un'intesa in sede di Conferenza unificata nella procedura di adozione del decreto ministeriale volto a stabilire criteri e modalità di attuazione delle norme sull'etichettatura dei prodotti italiani;

– sugli emendamenti 16.113, 16.114, 16.118, 16.119, 16.123 e 16.124 parere non ostativo, invitando a valutare l'opportunità che la con-

cessione dei permessi ivi previsti sia subordinata al parere favorevole delle Regioni interessate;

– sull'emendamento 16.134 parere non ostativo, a condizione che siano salvaguardate le prerogative regionali in materia di scarico di acque risultanti da estrazione di idrocarburi;

– sull'emendamento 18.0.302 parere non ostativo, a condizione che sia previsto il parere in sede di Conferenza Stato-Regioni nella procedura di adozione del decreto legislativo ivi previsto;

– sull'emendamento 33-*decies*.0.301 parere non ostativo, a condizione che sia salvaguardata l'autonomia regionale in materia di atti e provvedimenti di indirizzo e orientamento del Servizio sanitario sulla prescrizione dei farmaci;

– sui restanti emendamenti parere non ostativo».

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*quater*, del Regolamento, alla luce del parere espresso dalla 5^a Commissione permanente ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sono inammissibili le seguenti disposizioni del testo proposto dalla Commissione: articolo 2, comma 13; articolo 3-*quater*, comma 3; articolo 4-*bis*, commi 4, 10 e 12; articolo 16, comma 23-*septies*; articolo 16-*bis*; articolo 18, comma 17-*ter*; articolo 18-*quater*, comma 1; articolo 33-*bis*.

Risultano pertanto assorbiti o decaduti gli emendamenti relativi alle suddette disposizioni.

Per quanto riguarda il parere condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione su altri articoli e commi del testo proposto dalla Commissione, tali osservazioni sono state recepite in puntuali emendamenti presentati dal relatore, stampati nell'annesso. Qualora tali emendamenti non venissero accolti dall'Assemblea, le parti di testo ad essi riferite saranno dichiarate inammissibili ai sensi del richiamato articolo 126-*bis*, comma 2-*quater*, del Regolamento.

LEGNINI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (*PD*). Signora Presidente, intervengo per un richiamo al Regolamento. La decisione che lei ha comunicato all'Aula riguarda i profili di inammissibilità degli emendamenti e di parti del testo contrastanti con l'articolo 81 della Costituzione, nei termini ieri posti a quest'Aula dal collega Morando e che la Commissione bilancio ha rigorosamente vagliato.

Relativamente al tema della inammissibilità di parti del testo o, meglio, di emendamenti della Commissione e di emendamenti presentati in Aula da singoli parlamentari, vorrei richiamare la sua attenzione sul tema, già posto all'attenzione della Presidenza e già risolto (precisamente il 20 novembre 2008), dell'inammissibilità degli emendamenti per estraneità all'oggetto del testo normativo, trattandosi di un disegno di legge

collegato alla legge finanziaria. Quindi, la norma regolamentare di cui invoco la rigorosa applicazione è la medesima applicata, sotto altro profilo, con la decisione da lei poco fa comunicata. Precisamente, si tratta del comma 2-ter dell'articolo 126-bis del nostro Regolamento, che indica, in modo assolutamente chiaro, la necessità di dichiarare inammissibili gli emendamenti recanti disposizioni, oltre che contrastanti con le regole di copertura, estranee all'oggetto dei disegni di legge stessi.

Le faccio presente che questo testo normativo, trasmessoci dalla Camera alcuni mesi fa, all'origine presentava 30 articoli. Nel testo proposto dalla Commissione gli articoli sono diventati 60. Quindi, ormai è un vero e proprio provvedimento *omnibus*. Contiene di tutto! Certamente contiene materie totalmente estranee all'oggetto dell'articolato, così come ci è pervenuto dalla Camera e così come era stato valutato e vagliato relativamente alla congruenza del testo stesso con la risoluzione di approvazione del DPEF. Inoltre, molti emendamenti – le cito, soltanto a titolo di esempio, il 16.338, riguardante la *governance* delle risorse idriche – sono palesemente estranei all'oggetto del provvedimento stesso. Neanche noi siamo nelle condizioni adesso di indicarle con precisione quali siano; il compito peraltro non compete a noi, ma alla Presidenza e agli Uffici. Quindi, le chiedo, anche in corso di esame dei singoli articoli e dei singoli emendamenti, di valutare i profili di inammissibilità sotto l'aspetto che ho richiamato.

Signora Presidente, un'ultima notazione. Mentre è certo che la sanzione dell'inammissibilità relativamente agli emendamenti presentati in Aula dai singoli parlamentari può essere comminata dalla Presidenza prima dell'inizio dell'esame degli emendamenti o durante il corso dei lavori, si porrebbe un problema interpretativo del Regolamento per il testo proveniente dalla Commissione di merito, perché chi avrebbe dovuto operare il giudizio di inammissibilità durante l'esame degli emendamenti in quella sede era proprio il suo Presidente.

Su questo punto, cioè se la Presidenza può o meno dichiarare inammissibili anche gli emendamenti come trasfusi nel testo presentato dalla Commissione, richiamo la decisione assunta dalla Presidenza del Senato il 20 novembre 2008, allorquando ebbi a porre il medesimo argomento relativamente ad emendamenti presentati alle leggi di conversione di decreti-legge (la disciplina è del tutto analoga: anzi, quella definita dall'articolo del Regolamento di cui stiamo discutendo, il 126-bis, è più rigorosa e più esplicita in materia di emendabilità).

Bene, in quella circostanza il presidente Schifani, in Aula, decise di non dichiarare inammissibili gli emendamenti presentati dalla Commissione, perché una simile decisione sarebbe stata contraria ad una prassi consolidata; pur tuttavia aggiunse, e leggo testualmente per comodità: «Per il futuro dei nostri lavori, con particolare riferimento alla sessione di bilancio» – e stiamo discutendo di questo – «esprimo qui, e lo farò formalmente nei prossimi giorni» – non so se poi lo abbia fatto, ma già una comunicazione in Aula dovrebbe valere come formalizzazione – «una forte raccomandazione ai Presidenti delle Commissioni in ordine ad un

puntuale vaglio di ammissibilità degli emendamenti ai decreti-legge, anche sotto il profilo richiamato dalla recente giurisprudenza costituzionale circa la necessaria coerenza per materia con il testo. La Presidenza si riserva fin d'ora di valutare tali emendamenti con l'opportuno rigore e di dichiararne se del caso l'improponibilità, qualunque sia la loro provenienza, dunque anche se approvati in Commissione o proposti dal Governo».

Quindi, c'è una decisione chiara, formale: la sanzione di inammissibilità sotto il profilo che ho richiamato può e deve riguardare, per decisione opportuna della Presidenza del Senato, anche le parti del testo così come ci sono state trasmesse dalla Commissione di merito a seguito dell'approvazione di emendamenti.

Quindi, in via principale, le chiedo di operare un esame preliminare sotto il profilo che ho richiamato; in subordine, lo faccia, se ritiene, durante il corso dei lavori. In ogni caso, noi richiameremo, volta per volta, gli emendamenti approvati dalla Commissione che riteniamo assolutamente estranei all'oggetto di questo provvedimento. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Li Gotti*).

PRESIDENTE. Tenuto conto del precedente che lei ha citato, senatore Legnini, a garanzia di tutta l'Assemblea, vorrei chiarire che, a norma di Regolamento, è il Presidente del Senato che giudica della ricevibilità dei testi e non la Presidenza. Quindi, in caso di contestazione, a garanzia di tutti, sarà il presidente Schifani ad assumere le responsabilità che gli competono, a norma regolamentare. Nel frattempo, proseguiamo nei nostri lavori perché, come lei ha accennato, gli eventuali problemi possono sollevarsi in corso d'opera.

Procediamo quindi all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

VICARI (*PdL*). Signora Presidente, si è sviluppato in Commissione un ampio dibattito sulle reti d'impresa e sui distretti d'impresa e sono state formulate – come lei vedrà – diverse proposte.

Ritiro pertanto i miei emendamenti e convergo sul nuovo testo dell'emendamento 1.300, il cui primo firmatario è il senatore Vetrella, su cui si è trovata una sinergia di intenti anche con l'opposizione, non soltanto durante i lavori in Commissione, ma anche in queste ultime ore.

SANGALLI (*PD*). Signora Presidente, anche noi ritiriamo gli emendamenti presentati e convergiamo sull'emendamento 1.300, così come riformulato dal senatore Vetrella, che consente di mettere la parola fine su un argomento un po' complesso che mi preme spiegare, perché si comprenda bene la questione.

Il tema affrontato nell'articolo 1 è poco conosciuto, ma particolarmente importante e riguarda la definizione delle reti d'impresa. In Italia, come si sa, esistono varie forme di aggregazione tra le imprese. Si for-

mano normalmente per raggiungere risultati di *business* comune, per crescere dal punto di vista della dimensione del mercato, per raggiungere obiettivi d'innovazione o di competitività. Si fanno consorzi ed associazioni temporanee fra le imprese. Ci sono le imprese dei distretti produttivi, naturalmente collocate in un ambito produttivo di collaborazione, con diversi livelli di specializzazione che convergono. La rete di imprese è una concezione nuova che cerchiamo di introdurre fin dalla passata legislatura; con essa si intende realizzare una forma di collaborazione non stabile, nel senso che può avvenire attraverso scambi di capitale, attraverso forme di collaborazione associativa tra le imprese, con la partecipazione di imprese di capitale e di imprese personali, con la partecipazione di società di professionisti e di non professionisti, per convergere su un obiettivo di innovazione e competitività.

Definire questo aspetto vuol dire consentire a moltissime piccole e medie imprese italiane di fare in grande ciò che i piccoli fanno già nella loro dimensione di flessibilità e di adattabilità. Sono piccoli soggetti che convergono in una dimensione grande, su un livello di *business* innovativo e al contempo competitivo. Trovare una convergenza su tale punto credo sia uno degli aspetti meno ideologici che si possono mettere a confronto, ma dei più attesi dal sistema delle imprese. Si estendono infatti a queste imprese le agevolazioni, le semplificazioni amministrative, gli interventi di sostegno e di incentivazione e, in futuro, auspichiamo, anche le detassazioni necessarie per queste imprese, come per i distretti industriali. Si configura in tal modo nella rete d'impresa un obiettivo da raggiungere dal nostro sistema economico sul quale tutti, territori, imprese, amministrazioni e Governi devono poter convergere. È un obiettivo che darà forza alla competitività del sistema Italia.

Ritiro pertanto gli emendamenti 1.303, 1.9, 1.801, 1.305, 1.306, 1.307, 1.308 e 1.304, per convergere sull'emendamento 1.300, a prima firma Vetrella, il cui nuovo testo verrà ora presentato.

VETRELLA (*PdL*). Ritiro l'emendamento 1.6.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame, anche se ancora non abbiamo la riformulazione dell'emendamento 1.300, presentato dal senatore Vetrella e da altri senatori. (*Brusio*).

Chiedo ai colleghi un po' di attenzione, perché la Presidenza fa fatica ad ascoltare.

PARAVIA, *relatore*. Signora Presidente, prendo atto del ritiro di quasi tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1. Credo che il Governo, che successivamente interverrà, voglia proporre una riformulazione del testo dell'emendamento 1.300 del senatore Vetrella,

Quanto all'emendamento 1.7, vorrei invitare il senatore Vetrella a ritirarlo e a trasformarlo in un ordine del giorno.

Quindi, in realtà, tutti gli emendamenti all'articolo 1 sono di fatto ritirati e l'emendamento l'1.7, se il mio invito sarà accolto, verrà trasformato in ordine del giorno.

Signora Presidente, vorrei fare poi una precisazione. Ho rinunciato ad illustrare l'emendamento 1.700, in quanto gli emendamenti del relatore contenuti nel fascicolo aggiuntivo sono stati presentati semplicemente per ragioni di *drafting*, oppure – quelli contrassegnati con il numero 450 – per recepire le indicazioni provenienti dalla Commissione bilancio. Ciò vale anche per l'esame degli emendamenti riferiti agli articoli successivi.

Ho fatto questa precisazione per consentire un esame più sollecito del provvedimento.

URSO, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signora Presidente, il Governo ritiene, anche alla luce del dibattito che è già stato avviato in questa sede, che l'emendamento 1.300 possa essere accolto con alcune modifiche, come mi sembra che peraltro sia stato concordato tra i firmatari del testo, che appartengono a diversi Gruppi parlamentari di maggioranza e opposizione.

La riformulazione dovrebbe tenere conto del fatto che il soggetto che rappresenta le reti d'impresa agisce in rappresentanza delle imprese, anche individuali, aderenti al contratto, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti a interventi di garanzia per l'accesso al credito e nell'autorizzazione di strumenti di promozione a tutela dei prodotti italiani e dello sviluppo del sistema imprenditoriale. L'accesso da parte delle reti d'impresa alle disposizioni ad esse vantaggiose dovrebbe realizzarsi con un decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro sei mesi dalla richiesta.

Questa è la sostanza della riformulazione che chiediamo sia realizzata dai firmatari, se sono d'accordo.

PRESIDENTE. Il Governo ha espresso un parere su una riformulazione dell'emendamento 1.300, di cui però la Presidenza non ha il testo.

PARAVIA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARAVIA, *relatore*. Signora Presidente, il testo le sarà consegnato tra qualche minuto: il senatore Vetrella lo sta firmando, poi potrà essere distribuito e tutti potranno prenderne visione.

VETRELLA (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VETRELLA (*PdL*). Signora Presidente, egregi colleghi, ho apprezzato moltissimo quanto è stato affermato dal senatore Sangalli. Debbo dire che, effettivamente, la riformulazione arriva ad una definizione molto chiara di uno degli elementi più significativi, a nostro avviso, per quanto riguarda lo sviluppo in Italia delle imprese, in particolare di quelle piccole e medie, che si possono aggregare secondo il concetto di rete d'impresa. Con questa riformulazione, come è stato detto, noi consentiamo alle reti di impresa di poter accedere, con un contratto, a facilitazioni che le potranno incentivare nel futuro.

Mi corre l'obbligo, poi, di ringraziare tutti gli altri senatori firmatari dell'emendamento. Vorrei menzionare la senatrice Vicari, che ha operato in modo significativo – come si è visto – anche per quanto riguarda gli emendamenti da lei presentati, così come gli altri firmatari – Cagnin, Monti, Bubbico, Sangalli, Armato, Fioroni, Garraffa, Granaiola, Paolo Rossi, Sbarbati e Tomaselli – con i quali abbiamo interagito per arrivare a questa riformulazione che, a nostro avviso, può dare un ulteriore e significativo impulso allo sviluppo dell'impresa in termini di innovazione e di sviluppo del mercato.

PRESIDENTE. Colleghi, la riformulazione riguarda l'emendamento 1.300, su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere condizionato. Pertanto, presidente Azzollini, forse è meglio accantonare per qualche momento l'esame dell'articolo 1 e dei relativi emendamenti, compreso l'emendamento 1.700, su cui è stato espresso un parere favorevole, per poi tornarci tra qualche minuto.

AZZOLLINI (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (*PdL*). Signora Presidente, appena ho il testo dell'emendamento, seguendo la prassi della Commissione, mi consulterò con gli altri colleghi presenti in Aula, per esprimere poi il parere ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento. Concordo, quindi, sulla proposta di accantonamento dell'esame dell'articolo 1. L'Assemblea può intanto proseguire nei lavori e sarà mia cura verificare se posso dare un parere al più presto.

PRESIDENTE. L'esame dell'articolo 1 e dei relativi emendamenti è pertanto accantonato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

TOMASELLI (*PD*). Signora Presidente, illustrerò un solo emendamento che mi pare particolarmente rilevante e che tratta un tema oggetto di un emendamento presentato dal relatore e contenuto nel fascicolo aggiuntivo. Parlo dell'emendamento 2.450, presentato dal relatore, a cui fa

riferimento il nostro emendamento 2.19, su cui invito il relatore a prestare attenzione.

Il tema riguarda le risorse che la legge finanziaria 2008 aveva previsto potessero essere destinate a una serie di provvedimenti e di progettualità rivenienti dalle economie derivanti dai provvedimenti di revoca – parziale o totale – delle agevolazioni previste dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. Con il testo che il Governo ha proposto e che la maggioranza ha inteso portare avanti in Commissione, si voleva dare una priorità nella utilizzazione di queste risorse in una serie di interventi, che richiamo rapidamente: internazionalizzazione delle imprese (attraverso il finanziamento degli sportelli unici all'estero e misure per lo sviluppo del *made in Italy*), contratti di sviluppo, sostegno alle aree industriali, valorizzazione dello stile italiano e così via.

In Commissione abbiamo contestato il termine prioritario che di fatto penalizzava gli originari scopi previsti dalla legge finanziaria per il 2008 rispetto alla destinazione di queste economie. Ricordo, tra gli altri, un progetto di sostegno ai giovani laureati del Mezzogiorno, la realizzazione di un osservatorio sulla migrazione interna, in particolare con riferimento alla mobilità dal Sud verso il Nord, per favorire percorsi di rientro e, ancora, agevolazioni alle imprese innovatrici attraverso il finanziamento dello *start up*, tra l'altro con interventi di riduzione degli oneri sociali per ricercatori, tecnici e altre figure professionali. Infine, il finanziamento dei poli dell'innovazione nel Mezzogiorno d'Italia. Nel termine prioritario, a nostro avviso, c'era una scelta di merito che avrebbe penalizzato questi originari scopi. Non abbiamo alcuna difficoltà a convenire sull'allargamento degli scopi nell'utilizzazione di queste economie, ma contestavamo l'uso del termine prioritario.

Oggi, in corso di seduta, si apprende addirittura che viene meno il termine prioritario e che in qualche modo si limita, con l'emendamento presentato dal relatore in Aula, l'utilizzazione di queste economie ai soli interventi previsti ora dal Governo. Pertanto, si vuole chiedere al relatore e al Governo, nella persona del ministro Scajola, di rivedere l'impostazione adottata.

Si condivide l'allargamento ad altri scopi, ad altre progettualità, ma penalizzare gli scopi originari e sostituirli con altri – anche se parimenti importanti per il nostro Paese – rappresenterebbe per noi una penalizzazione inaccettabile. Ho approfittato del tempo a mia disposizione per l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 2 per invitare il relatore ed il Governo ad un approfondimento, anche se ci sarà comunque modo di ritornare sull'argomento nel corso delle dichiarazioni di voto. Mi auguro che nel frattempo il relatore ed il rappresentante del Governo possano ritornare sui loro passi, magari allargando ad altri interventi, che si condividono, senza però escludere quelli originari.

CAGNIN (*LNP*). Ricordo che l'emendamento 2.302 è stato riformulato e ritiro gli emendamenti 2.303 e 2.304.

SANGALLI (PD). Signora Presidente, gli emendamenti che ho presentato sono particolarmente corposi perché sull'articolo 2 si concentrano vari interventi di politica industriale, sia attraverso interventi di sostegno alle aree, sia attraverso interventi di industrializzazione e trasferimento tecnologico, sia interventi di riorganizzazione di siti produttivi, sia interventi di inserimento di *manager* nei sistemi produttivi a minore intensità di sviluppo.

Dunque, al Governo si presenta sostanzialmente una proposta di riflessione volta a rivalutare la concezione della politica industriale nel nostro Paese, una politica che rappresenta una parte della politica economica e che si occupa dello sviluppo dei sistemi industriali per la creazione di valore. Sono emendamenti particolarmente corposi proprio perché sono volti a stravolgere l'articolo e ad indurre al suo posto un intervento di politica industriale.

BUGNANO (IdV). Signora Presidente, illustrerò gli emendamenti 2.21, 2.22 e 2.305. I primi due sono tra loro connessi e sono volti rispettivamente a sopprimere la lettera *d*) del comma 11 e a sopprimere le parole «con particolare riferimento a esigenze connesse con lo svolgimento del vertice tra gli otto maggiori Paesi industrializzati (G8) da tenere in Italia nel 2009».

In buona sostanza, con questi due emendamenti il Gruppo dell'Italia dei Valori ritiene che le risorse che vorrebbero essere destinate al G8 che si terrà in Italia nel 2009 sono in realtà già destinate a finanziare interventi per lo sviluppo e l'innovazione del Mezzogiorno, in particolare per giovani laureati residenti nelle Regioni meridionali, agevolazioni per imprese in fase di *start up*, interventi a favore di poli d'innovazione situati nel Mezzogiorno. Quindi, riteniamo che risorse che sono destinate a tali finalità non possano essere distolte per organizzare il G8.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.305, tendente a sostituire la lettera *e*) del comma 11, chiediamo che i sostegni ivi previsti siano a favore di quanto è previsto nel comma ma anche dei progetti che prevedono integrazione delle attività economiche con particolare attenzione alla tutela dell'ambiente e del risparmio energetico.

Infine, do per illustrati gli emendamenti 2.20, 2.306, 2.307 e 2.25.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

PARAVIA, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.2, 2.1 e 2.3.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.4, senatore Tomaselli, mi dispiace, ma il parere è contrario perché si vuole sostituire l'indicazione dei territori previsti con la generica formulazione «Mezzogiorno». Non credo sia possibile né corretto, quindi ovviamente il parere anche su que-

sto emendamento è contrario. Il mio parere è contrario anche sugli emendamenti 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 e 2.10.

Sull'emendamento 2.300, presentato dal Governo, il parere è favorevole, però credo che nel testo ci sia un errore materiale. Al quinto rigo si legge «26 settembre 2006» e credo che debba essere sostituito con «2007».

PRESIDENTE. Nel testo pervenuto alla Presidenza, e stampato sull'annesso n. 1, già risulta «26 settembre 2007».

PARAVIA, *relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento 2.302, il parere è favorevole, così come riformulato.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.15, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.305, 2.306, 2.307, 2.800, 2.801, 2.25, 2.27, 2.28, 2.802, 2.803, 2.806, 2.807, 2.804, 2.805, 2.31, 2.808, 2.809, 2.810 e 2.309.

Il parere è ovviamente favorevole all'emendamento 2.450, a mia firma.

URSO, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signora Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore, con una riconsiderazione, nel senso che il Governo ritiene di poter accettare – e in tal senso rivolge anche un invito al relatore – l'emendamento 2.10, che in qualche misura riassume, nello spirito e nella sostanza, anche gli emendamenti precedenti.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.302, il parere è favorevole al nuovo testo proposto dal senatore Cagnin, pubblicato nell'Annesso n. 1. Nella riformulazione si precisa che si tratta di interventi per il «sostegno, qualificazione e reindustrializzazione dei sistemi produttivi» di due distretti a Brescia e nel Veneto, mediante accordi di programma e «nel limite di 2 milioni di euro per ciascuno dei due distretti». Su questa nuova formulazione il Governo è d'accordo.

PARAVIA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARAVIA, *relatore*. Convengo sulle osservazioni fatte dal Governo sull'emendamento 2.10 e pertanto modifico il mio parere in senso positivo.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, signori del Governo, sull'emendamento 2.302 (testo 2) risulta che non ci sia il parere della Commissione bilancio. Pertanto, o il presidente Azzollini, dopo aver consultato i componenti della Commissione, scioglie la riserva oppure non potremo votarlo.

PARAVIA, *relatore*. Effettivamente, l'emendamento 2.302 (testo 2) fa parte di quelli accantonati dalla Commissione bilancio. Se il presidente Azzollini non scioglierà adesso la riserva, sarà esaminato nella seduta della Commissione bilancio già convocata per domani.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, possiamo procedere alle votazioni fin dove è possibile, accantonando gli emendamenti che non è possibile votare.

Passiamo quindi alla votazione della prima parte dell'emendamento 2.2.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 2.2, presentato dai senatori Oliva e Pistorio, fino alle parole «del Mezzogiorno».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1195

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Signora Presidente, ho sbagliato a votare.

PRESIDENTE. Gli Uffici ne prenderanno atto, senatrice Incostante. Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 2.2 e l'emendamento 2.1.

Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dai senatori Pistorio e Oliva.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.4.

TOMASELLI (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMASELLI (*PD*). Signora Presidente, intervengo brevemente per far presente al relatore, senatore Paravia, che il Mezzogiorno è definito da un ambito territoriale oltre che da ambiti storici. Pertanto, rispetto all'impostazione data dalla maggioranza e dal Governo, intendiamo, con la proposta contenuta nell'emendamento 2.4, recuperare l'esclusione di alcune Regioni importanti, quali la Basilicata, il Molise, l'Abruzzo e la Sardegna. Queste, come il relatore sa bene, sono già escluse dal cosiddetto obiettivo convergenza e in questo modo non potrebbero usufruire delle provvidenze e delle opportunità rivenienti da questa riforma dei processi e degli strumenti di reindustrializzazione nel nostro Paese.

Sono note le difficoltà di queste quattro Regioni, al pari delle restanti Regioni del Mezzogiorno rientranti nel cosiddetto obiettivo convergenza, la cui definizione ci deriva dall'Unione europea. Pertanto, noi del Partito Democratico riteniamo che escluderle da questi processi e da queste opportunità sia una scelta errata. Di conseguenza, insistiamo su questo emendamento chiedendo alla maggioranza e allo stesso Governo di rivedere la propria posizione sull'argomento e di allargare all'intero Mezzogiorno, quindi a Basilicata, Molise, Abruzzo e Sardegna, tutto ciò che questo provvedimento prevede per le altre Regioni.

INCOSTANTE (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.4, presentato dal senatore Tomaselli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1195

PRESIDENTE. È stata segnalata alla Presidenza la presenza di una serie di tessere – per così dire – non esattamente collocate. Chiedo pertanto ai senatori Segretari di effettuare una verifica. *(Brusìo).*

Onorevoli colleghi, per favore, come potete vedere è una sessione di lavoro un po' complicata.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto, a nome dell'Assemblea, gli allievi dell'Istituto superiore «Maddalena di Canossa» di Brescia, che vorrei ringraziare per l'interesse che mostrano per i nostri lavori e per la nostra istituzione. *(Applausi).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1195 (ore 18)

PRESIDENTE. Colleghi, non vorrei che si ripetessero le contestazioni manifestate in una precedente seduta. *(Commenti del senatore Legnini).* Senatore Legnini, mi faccia la cortesia di rivolgersi alla Presidenza.

Ci sono già state delle contestazioni la volta scorsa. Lo stesso presidente Schifani, in sede di Conferenza dei Capigruppo, ha dato disposizioni rigorose per la verifica delle modalità di votazione.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.5.

Verifica del numero legale

PEGORER *(PD)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1195

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.5, presentato dai senatori Pistorio e Oliva.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.6, presentato dai senatori Pistorio e Oliva.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.7, presentato dai senatori Pistorio e Oliva.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.8, presentato dai senatori Pistorio e Oliva.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.10, presentato dai senatori Oliva e Pistorio.

È approvato.

Presidenza del presidente SCHIFANI (ore 18,05)

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.300 (testo corretto).

VETRELLA (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VETRELLA (*PdL*). Signor Presidente, voterò a favore dell'emendamento 2.300 (testo corretto) del Governo, nel quale noto con apprezzamento che sono stati previsti i benefici anche per l'area di crisi industriale di Caserta. Così come è stato licenziato dalla Camera, il comma 10 portava già gli importi in modo definito per ciascuno degli accordi di programma. Nell'emendamento presentato dal Governo non compaiono più queste somme; vi sono invece le risorse di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 che fanno riferimento ad un am-

montare che, di fatto, riporta alla disponibilità prevista dal comma 10 del testo licenziato dalla Camera.

Desidero mettere in risalto in particolare l'aspetto relativo all'area di Acerra, dove è ben noto che le problematiche sono derivate sia dalla crisi industriale che dalle questioni inerenti il termovalorizzatore ivi realizzato. Mi aspetto, quindi, che nella fase di applicazione della norma di cui all'emendamento 2.300 (testo corretto), per il Comune di Acerra restino almeno inalterate le risorse di cui al comma 10 nel testo licenziato dalla Camera.

TOMASELLI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMASELLI (PD). Signor Presidente, voglio annunciare il voto favorevole del Partito Democratico sull'emendamento 2.300 (testo corretto), che porta la firma del Governo, ma che è il frutto di un lavoro comune in Commissione promosso da vari Gruppi, tra cui quello del Partito Democratico.

Esso valorizza una serie di accordi di programma e di strumenti di programmazione negoziata che hanno riguardato in questi anni alcune aree di crisi del nostro Paese, da quella di Ottana a quella di Riva presso Chieri, da Acerra a Caserta e al polo del tessile-abbigliamento-calzaturiero di Lecce.

Il nostro voto è favorevole perché noi stessi avevamo proposto che su questi interventi ci fosse un'iniziativa, che il Governo e la maggioranza hanno concordato con noi. Il nostro voto è convintamente favorevole su questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.300 (testo corretto), presentato dal Governo.

È approvato.

Gli emendamenti 2.303 e 2.304 sono stati ritirati.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 2.15, presentato dai senatori Pistorio e Oliva, fino alle parole «*commi 11*», essendo assorbita la parte relativa al comma 13.

Non è approvata.

Metto ai voti l'emendamento 2.450, presentato dal relatore.

È approvato.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 2.17, 2.18, 2.19 e 2.20.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.21.

BUGNANO (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Bugnano, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.21, presentato dalla senatrice Bugnano e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1195

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.22.

BUGNANO (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Bugnano, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.22, presentato dalla senatrice Bugnano e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

BIANCO (*PD*). Signor Presidente, non è possibile che si voti continuamente per conto di altri!

PRESIDENTE. Invito i senatori Segretari a vigilare su eventuali anomalie nella votazione.

BIANCO (*PD*). Signor Presidente, questa è la regola!

PRESIDENTE. Senatore Bianco, la invito a prendere la parola e a denunciare questa anomalia, in modo tale che la Presidenza sia messa nella condizione di poter meglio vigilare.

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1195

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.23.

SANGALLI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANGALLI (*PD*). Signor Presidente, vorrei far notare che l'emendamento 2.23 non toglie e non aggiunge nulla alla politica economica del Governo, ma mette le piccole e medie imprese in una condizione di parità nei distretti industriali, a fronte delle incentivazioni per l'innovazione dei processi produttivi, nelle stesse condizioni delle imprese di dimensioni più grandi.

Siccome questo emendamento non aggiunge costi ed è a favore della piccola impresa, vorrei davvero conoscere le ragioni della contrarietà del relatore su di esso.

CURSI (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CURSI (*PdL*). Signor Presidente, dopo le dichiarazioni del collega Sangalli sull'argomento della parità e della garanzia alle piccole e medie imprese e ai loro consorzi, io chiederei al Governo di esprimere un parere favorevole su questo emendamento, essendo stato questo uno degli argomenti principe trattati nella nostra Commissione. Voglio qui ricordare il voto favorevole, espresso all'unanimità, sullo *Small Business Act*, che ritengo debba caratterizzare anche l'Aula.

URSO, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URSO, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signor Presidente, il Governo accoglie l'invito del presentatore e quindi esprime un parere favorevole sull'emendamento 2.23.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.23, presentato dal senatore Sangalli e da altri senatori.

È approvato.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.305.

BUGNANO (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Bugnano, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.305, presentato dalla senatrice Bugnano e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1195

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.306, presentato dalla senatrice Bugnano e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.307, presentato dalla senatrice Bugnano e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.800.

GRANAIOLO (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANAIOLA (*PD*). Signor Presidente, voteremo a favore degli emendamenti 2.800 e 2.801 perché ci sembra necessario richiamare, per l'ennesima volta, l'attenzione del Governo sulla necessità di sostenere la promozione all'estero dell'immagine unitaria del turismo nazionale, di puntare ad uno sviluppo competitivo del settore del turismo con particolare riferimento all'esigenza di adeguamento turistico-ricettivo e di promuovere forme di turismo ecocompatibile.

Chiedo inoltre la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Granaiola, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.800, presentato dalla senatrice Granaiola e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1195

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.801.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.801, presentato dalla senatrice Granaiola e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1195

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.25, presentato dalla senatrice Bugnano e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 2.302 (testo 2), in assenza del parere della 5ª Commissione, è accantonato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.27.

BUBBICO (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUBBICO (*PD*). Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione del Governo su questo tema.

Proprio in relazione ai fatti che recentemente sono accaduti in Abruzzo, credo sarebbe un grave errore se non conferissimo al tema dell'osservazione della terra quella dimensione strategica e anche trainante per i settori più innovativi del nostro sistema produttivo. Peraltro, questa attività è fortemente complementare ai settori dell'aerospazio e vede in modo particolare la protezione civile, che svolge la funzione di committente, in un posizionamento di tutto rilievo nell'ambito comunitario.

Chiederei dunque che l'orientamento negativo sull'emendamento venisse rivisto.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi nuovamente sull'emendamento in esame.

URSO, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signor Presidente, il Governo accede alla richiesta. Si tratta di un'ulteriore, utile specificazione.

PARAVIA, *relatore*. Signor Presidente, il parere è conforme a quello del Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.27, presentato dal senatore Bubbico e da altri senatori.

È approvato.

L'emendamento 2.28 è assorbito.

Metto ai voti l'emendamento 2.802 (testo 2), presentato dal senatore Bubbico e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.803.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.803, presentato dal senatore Sangalli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1195

LEGNINI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (*PD*). Signor Presidente, per almeno tre volte sono stati espressi voti da persone diverse dal titolare della scheda. La prego di dare esecuzione alla sua disposizione finalizzata a togliere tutte le schede alle quali non corrisponde un senatore seduto. Francamente non ne possiamo più di richiamare questo argomento: è avvilente!

PRESIDENTE. Invito i senatori Segretari in occasione delle prossime votazioni elettroniche ad osservare più attentamente la coincidenza tra la presenza del senatore e la scheda accesa.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.806.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.806, presentato dal senatore Bubbico e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

I senatori Segretari sono invitati a ritirare le schede dei colleghi assenti. *(Il senatore Segretario Mongiello si reca presso la postazione del senatore Longo).*

LONGO (*PdL*). Sto qui seduto!

INCOSTANTE (*PD*). Presidente, l'ho visto io che votava per due e adesso si è seduto! *(Commenti della senatrice Finocchiaro e del senatore Legnini).*

PRESIDENTE. Invito i colleghi a prendere posto. *(Proteste dai banchi dell'opposizione).*

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1195

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.807.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.807, presentato dal senatore Sangalli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1195

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.804.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.804, presentato dal senatore Sangalli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1195

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.805, presentato dal senatore Sangalli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.31, presentato dai senatori Pistorio e Oliva.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.808.

Verifica del numero legale

PEGORER (*PD*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1195

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.808, presentato dal senatore Bubbico e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.809.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.809, presentato dal senatore Bubbico e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

INCOSTANTE (*PD*). Presidente, le faccio notare che nell'ultimo banco in alto è ben visibile, vicino alla collega Gallone, una luce accesa in più.

PRESIDENTE. Sono quattro senatori e quattro luci accese, senatrice Incostante.

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1195

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.810, presentato dal senatore Sangalli e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 2.308 è inammissibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.309.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.309, presentato dal senatore Sangalli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1195

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno G2.400.

PARAVIA, *relatore*. Signor Presidente, invito il Governo ad accogliere tale ordine del giorno come raccomandazione ed il presentatore a non insistere per la sua votazione.

URSO, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Esprimo parere conforme al relatore.

PISTORIO (*Misto-MPA*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISTORIO (*Misto-MPA*). Signor Presidente, accolgo l'invito del relatore, ma non ne comprendo la ragione. Comunque, meglio un uovo oggi che una gallina domani!

PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G2.400, accolto come raccomandazione, non verrà posto ai voti.

Essendo stato accantonato l'emendamento 2.302 (testo 2), anche l'articolo 2 è accantonato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.0.4, tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 2, che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

PARAVIA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario all'emendamento 2.0.4.

URSO, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.4.

SANGALLI (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANGALLI (*PD*). Signor Presidente, con un parere unanime della Commissione e poi con un grande accordo qui nell'Aula del Senato, abbiamo sostenuto gli indirizzi dello *Small Business Act*, cioè della Carta europea per la piccola impresa, che prima di tutto afferma il principio: «Pensa al piccolo». Pensare al piccolo vuol dire anche creare delle soglie di entrata negli appalti compatibili con la piccola dimensione, altrimenti si pensa in grande. Ricordo che la *Small Business Administration* americana (da sempre, non dall'amministrazione Obama) riserva, nei diversi settori, delle soglie di appalti pubblici alle piccole imprese, soglie che negli USA cambiano da Stato a Stato, sulla base della loro differenza economica: gli Stati più deboli hanno soglie più alte per le piccole imprese, quelli più forti soglie più basse.

Con il nostro emendamento proponiamo di fissare una soglia con la quale il mondo delle piccole imprese sia garantito in relazione allo *Small Business Act*: entro quella piccola soglia partecipano le piccole imprese. Mi pare che in questo siamo coerenti con l'indirizzo europeo, che, tra l'altro, in materia di aiuti di Stato sulle piccole imprese ha cambiato veramente opinione e va in questa direzione. (*Applausi dal Gruppo PD*).

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.4, presentato dal senatore Sangalli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1195

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti e di un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

GARRAFFA (PD). Signor Presidente, con riguardo all'emendamento 3.8, intervengo in questa fase per invitare il collega Pistorio a ritirare i suoi emendamenti 3.6 e 3.7, al fine di allargare la platea delle Regioni che a mio avviso meritano un'attenzione particolare in questo momento, che sono appunto, oltre alla Regione siciliana, l'Abruzzo, la Sardegna, il Molise e la Basilicata.

Preannuncio che interverrò in dichiarazione di voto sull'emendamento 3.11.

BUGNANO (*IdV*). Signor Presidente, con l'emendamento 3.18, chiediamo sostanzialmente di sopprimere il secondo periodo del comma 4.

Il comma 4 prevede il rifinanziamento del Fondo per zone franche che, lo ricordo, è finalizzato a sostenere con agevolazioni le attività produttive che operano in aree particolarmente disagiate e critiche e, contestualmente, indica i criteri e gli indicatori per la corretta individuazione di queste zone. L'emendamento presentato dal Gruppo dell'Italia dei Valori è rivolto a sopprimere la parte di questo comma in cui si prevede l'aggiornamento dei criteri in base ai quali vengono individuate le zone franche. Temiamo infatti che, aggiornando tali criteri, si rischi di annacquare eccessivamente la distribuzione delle risorse, estendendo troppo le aree beneficiarie.

L'emendamento 3.20 è volto a sopprimere il comma 7 dell'articolo 3, che prevede una deroga agli strumenti urbanistici vigenti. Attualmente, i mezzi mobili (roulotte e camper) che sono presenti nei campeggi sono sottoposti alle disposizioni urbanistiche vigenti, quindi soggetti ad autorizzazioni. Il Gruppo dell'Italia dei Valori ritiene che non sia utile dispensare questi mezzi mobili dall'autorizzazione, anche perché questa è una materia di competenza delle Regioni. Crediamo quindi che siano le Regioni a dover provvedere con apposita normativa.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

PARAVIA, *relatore*. Dando per scontato il parere favorevole sugli emendamenti 3.450 e 3.451, che ho presentato in qualità di relatore, esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.800, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.300, 3.301, 3.18, 3.19 (testo corretto), 3.20, 3.21 e sull'ordine del giorno G3.400.

Per quanto riguarda gli emendamenti aggiuntivi, credo che il Governo voglia richiedere una riformulazione dell'emendamento 3.0.1 al senatore Bubbico, che penso sia disponibile. Propongo, quindi, di accantonare l'esame dell'emendamento. (*Brusio*).

Il parere è invece negativo sull'emendamento 3.0.3.

PRESIDENTE. Colleghi, possiamo essere messi in condizione di ascoltare quello che dicono il relatore, il rappresentante del Governo e i senatori proponenti?

URSO, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Il Governo ritiene che quella trattata dall'emendamento 3.0.1 sia una materia di grande importanza, che si può normare in questo testo legislativo, ma chiede al proponente una riformulazione dell'emendamento per poterlo accogliere. Pensiamo quindi sia opportuno accantonarlo momentaneamente.

Quanto all'emendamento 3.0.3, il parere è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Senatore Bubbico, è d'accordo ad accantonare momentaneamente l'emendamento 3.0.1, per procedere ad una sua riformulazione?

BUBBICO (*PD*). Sono d'accordo.

PRESIDENTE. L'emendamento 3.0.1 è pertanto accantonato.

Colleghi, prendiamo posto. Non inizio le votazioni se i colleghi non sono seduti al loro posto. (*Brusì*). C'è qualche collega che ancora non vuole ascoltare i suggerimenti della Presidenza. Posso chiedere, cortesemente, ai colleghi di prendere il loro posto? Stiamo per votare e desidero che si voti con i senatori seduti al loro posto, così da evitare polemiche, atteggiamenti di tensione e fraintendimenti.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.1, presentato dal senatore Bubbico e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1195

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal senatore D'Alì.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.3.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.3, presentato dal senatore Bubbico e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione). (La senatrice Incostante segnala una luce accesa cui non corrisponde alcun senatore).

Collegli, se non state seduti al vostro posto date luogo, senza volerlo, a questi incidenti. Vi prego di stare al vostro posto, proprio per evitare lungaggini nelle votazioni.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1195

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.800.

BUBBICO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUBBICO (PD). Signor Presidente, l'articolo 3 si compone di due parti. La prima è relativa alla definizione di un programma di infrastrutture strategiche al fine di superare i divari e le difficoltà presenti nel nostro sistema produttivo; in modo particolare, le infrastrutture delle quali si parla sono quelle più direttamente connesse ai sistemi produttivi. La seconda parte riguarda poi gli incentivi.

Ora, proprio perché il sistema infrastrutturale ha una dimensione e una valenza strategiche e considerato che il Documento di programmazione economico-finanziaria è accompagnato da un allegato di natura infrastrutturale, sarebbe ragionevole, oltre che opportuno, che il programma di infrastrutture strategiche fosse connesso a tale Documento, altrimenti, si rischia, per i tempi e le procedure definite in questo articolo, di approvare un programma privo di risorse finanziarie, dal momento che l'attuale legislazione affida gli interventi di natura finanziaria al programma infrastrutturale annesso al Documento di programmazione economico-finanziaria. Con questo articolo noi puntiamo a determinare la relazione tra pro-

gramma strategico di natura infrastrutturale e Documento di programmazione economico-finanziaria.

Peraltro, dal momento che i tempi sono prossimi, l'accoglimento di questa impostazione non comporterebbe le eventuali perdite di tempo che si potrebbero determinare ove il primo programma venisse varato in un tempo troppo lontano da quello nel quale si formula il Documento di programmazione economico-finanziaria perché possa essere approvato dal Parlamento.

Chiediamo quindi al Governo di riconsiderare la questione, anche al fine di rendere più efficace l'intervento e di determinare quella congiunzione di natura logica ma anche operativa.

PEGORER (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEGORER (*PD*). Signor Presidente, chiedo a undici colleghi il sostegno per la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1195

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.800, presentato dal senatore Bubbico e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.6.

PISTORIO (*Misto-MPA*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISTORIO (*Misto-MPA*). Signor Presidente, intervengo per una breve dichiarazione di voto sugli emendamenti 3.6 e 3.7. In particolare, chiedo al Governo di motivare la ragione per la quale il medesimo criterio che ha ispirato il parere favorevole sull'emendamento 2.10 non abbia orientato il Governo e il relatore anche in questa occasione.

Sono consapevole di un'attenzione reale su tale questione perché in altre occasioni il ministro Scajola e il sottosegretario Urso hanno prestato cura alle ragioni che abbiamo prodotto su varie questioni relative alla specificità delle difficoltà economiche delle aree di obiettivo convergenza.

L'obiettivo convergenza non è una individuazione che nasce dalla sensibilità politica o dalla capacità di motivare i propri orientamenti: nasce da parametri oggettivi che misurano condizioni di debolezza economica in certe aree. Per questo utilizzo tale criterio oggettivo definito dall'Unione europea per indicare al Governo una strada che, in modo razionale, debba sostenere il processo di sviluppo di quei territori.

In tante occasioni continuo a sollecitare il Governo perché cominci ad ottemperare ad uno degli impegni più solenni assunti davanti all'elettorato, che era quello di avviare un processo di sviluppo di questi territori per il recupero di un divario che l'attuale crisi rischia di aggravare ulteriormente.

Ho ascoltato la sollecitazione del collega Garraffa quando mi chiedeva di integrare queste aree ricomprendendo anche l'Abruzzo, oggi in condizioni di particolare difficoltà, o la Sardegna o la Basilicata: non ho alcuna ragione in contrario; mi pare logico e anche ispirato al buon senso. Quello che però è più importante non è allargare ulteriormente – e sono disponibile – l'area di individuazione di questi interventi, ma è fare in modo che l'obiettivo convergenza sia un criterio di orientamento generale delle politiche di incentivi del Governo, perché si tratta di aree – lo ripeto – che sono verificate nella loro debolezza economica secondo parametri oggettivi.

Mi pare doveroso, oltre che coerente con le linee ispiratrici, quantomeno programmatiche, non ancora operative, dell'azione di Governo, che queste aree siano prioritariamente individuate come sedi di interventi di incentivazione economica.

GARRAFFA (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARRAFFA (*PD*). A seguito dell'intervento del collega Pistorio, qualora il Governo non fosse favorevole all'approvazione dei suoi emendamenti, che peraltro avevo chiesto al collega di ritirare per eventualmente convergere sull'emendamento 3.8, a mia firma, è possibile avere da parte del relatore, così come si era prospettato anche in Commissione, il parere favorevole sull'emendamento 3.8? Con quest'ultimo si tende ad allargare la platea delle Regioni non soltanto facendo riferimento al Regolamento

che riguarda quelle zone che hanno meno del 75 per cento del PIL pro capite medio europeo, dando un forte sostegno al Mezzogiorno.

PISTORIO (*Misto-MPA*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISTORIO (*Misto-MPA*). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pistorio, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.6, presentato dai senatori Pistorio e Oliva.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1195

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.7, presentato dai senatori Pistorio e Oliva.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.8.

GARRAFFA (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARRAFFA (*PD*). Signor Presidente, possiamo sentire il parere del Governo sulla questione?

PRESIDENTE. Senatore Garraffa, il Governo non è tenuto ad intervenire.

URSO, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URSO, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signor Presidente, il Governo accoglie la richiesta del senatore Garraffa e modifica il parere sull'emendamento 3.8 in senso favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.8, presentato dal senatore Garraffa e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.450, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.9, presentato dai senatori Pistorio e Oliva.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.10, presentato dai senatori Oliva e Pistorio.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.11.

GARRAFFA (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARRAFFA (*PD*). Signor Presidente, con l'emendamento 3.11 vogliamo sollecitare l'Assemblea all'ulteriore semplificazione delle norme statali in riferimento al risparmio energetico degli edifici, al fine di snellire la certificazione, agevolare accordi territoriali con il sistema bancario, con le imprese che producono sistemi per impianti termici e con gli enti locali per il sostegno all'accesso al credito, nonché per dotare gli edifici di impianti che riducono consumo energetico ed emissioni.

L'obiettivo di tale emendamento è quello di far emergere quel circolo virtuoso che molto spesso non è conosciuto ai più, ma rappresenta un punto di riferimento nella piccola provincia e nei paesi (non nelle grandi città), dove soggetti ed enti, con meccanismi di consistente solidarietà, meritano una connotazione legislativa al riparo da improvvisazioni ed assenza di coordinamento. Peraltro, si utilizzerebbero fondi istituiti su base volontaria dalle imprese e possibili fondi di garanzia messi a disposizione, con propri stanziamenti, dalle Regioni, dalle Province e dagli enti locali.

Per tali ragioni, chiedo il voto favorevole all'Assemblea e la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Garraffa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.11, presentato dal senatore Garraffa.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1195

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.12.

Verifica del numero legale

PEGORER (*PD*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.
Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 18,52, è ripresa alle ore 19,16).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1195 (ore 19,16)

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.12, presentato dai senatori Pistorio e Oliva.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.13.

PISTORIO (*Misto-MPA*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pistorio, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.13, presentato dai senatori Pistorio e Oliva.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1195

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.14, presentato dai senatori Pistorio e Oliva.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.451, presentato dal relatore.

È approvato.

Risulta pertanto precluso l'emendamento 3.300.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.301.

ARMATO (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARMATO (*PD*). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico sull'emendamento in esame che abbiamo presentato con la finalità di proteggere dal dissanguamento cui è stato sottoposto il Fondo per le aree sottoutilizzate nell'ultimo anno. L'intento è che tale dissanguamento possa almeno non riguardare la quota destinata alla programmazione delle Regioni. Abbiamo purtroppo constatato, infatti, che quest'anno con il fondo FAS il Governo ha deciso di pagare tutto, finanche la ricostruzione dopo il terremoto in Abruzzo. Questa che ormai è diventata un'abitudine spoglia completamente le aree sottoutilizzate dalla possibilità di destinare al proprio sviluppo progetti e risorse.

È per questo motivo che con l'emendamento 3.301 chiediamo – ripeto – che almeno le risorse volte a finanziare la programmazione delle Regioni vengano sottratte al dissanguamento cui ho fatto riferimento.

A tale proposito, voglio anche chiedere ai rappresentanti del Governo di dirci, prima o poi, qual è l'indirizzo di politica per il Mezzogiorno perché finora mi sembra che oltre al silenzio ci sia stato anche il danno.

INCOSTANTE (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.301, presentato dal senatore Bubbico e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1195

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.18, presentato dalla senatrice Bugnano e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.19 (testo corretto), presentato dai senatori Pistorio e Oliva.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.20, presentato dalla senatrice Bugnano e da altri senatori, identico all'emendamento 3.21, presentato dal senatore Della Seta e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dal Governo, domando ai presentatori dell'ordine del giorno G3.400 se insistono per la votazione.

PISTORIO (*Misto-MPA*). Signor Presidente, vorrei sollecitare il Governo a dare parere favorevole rispetto a questo ordine del giorno che non fa che ribadire l'utilizzo del principio della fiscalità compensativa – la definisco così piuttosto che «di vantaggio» – a favore delle aree individuate nell'ambito dell'obiettivo convergenza e per imprese che operino in settori innovativi.

Onorevole Sottosegretario, si tratta di una previsione perfettamente coerente con la legge delega sul federalismo fiscale: il principio della fiscalità di vantaggio è infatti perfettamente recepito in quel provvedimento così importante in cui si è profuso l'impegno solidale dell'intera coalizione e quello fondamentale del Governo e che è parte strategica del programma di Governo. In quel provvedimento la fiscalità di vantaggio è considerata uno degli strumenti che possono essere utilizzati nelle aree individuate nell'ambito dell'obiettivo convergenza per favorire le politiche di coesione.

Sappiamo che i provvedimenti attuativi di quella legge delega verranno più avanti, ma non vi è certo contraddizione nell'azione di Governo se, accanto alla previsione di questo strumento che il Parlamento ha condiviso con l'approvazione della legge delega, si accoglie oggi un ordine del giorno che invita il Governo in un tempo più breve a sperimentare questa misura nelle medesime aree che sono individuate dalla legge delega sul federalismo fiscale e nella parte limitata ai settori innovativi per le nuove imprese.

L'auspicio che ribadisco al Governo è semplicemente quello di essere coerente con atti fondamentali in cui si è dispiegata la sua azione; non comprenderei un diniego, che sembrerebbe legato a un'autolimitazione della propria capacità di interloquire con il Parlamento quando c'è una proposta assolutamente ragionevole e coerente con l'azione del Governo.

PRESIDENTE. Senatore Pistorio, insiste dunque votazione?

PISTORIO (*Misto-MPA*). Chiederei al Governo una spiegazione sul perché c'è un diniego su questo ordine del giorno. Non lo comprendo; lo dico in assoluta buona fede.

URSO, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URSO, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signor Presidente, senatore Pistorio, il dispositivo dell'ordine del giorno pone una data molto precisa: entro il 2009. Si tratta, quindi, di un impegno che non siamo certi di poter rispettare.

PISTORIO (*Misto-MPA*). Se modificassi il termine perentorio del 2009 e lo allungassi ragionevolmente al 2010, il Governo riterrebbe di poter accogliere l'ordine del giorno? Saremmo appena prossimi all'emanazione dei provvedimenti attuativi sul federalismo fiscale che, invece, prevedono questo meccanismo come cogente. Quindi, sarebbe un'anticipazione limitata, ma segnalerebbe un'attenzione specifica al settore dell'innovazione e al territorio dell'obiettivo convergenza.

URSO, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Io ritengo che sia meglio non mettere un limite, ma lasciare l'espressione «a porre in essere atti legislativi», senza prevedere alcuna scadenza.

PISTORIO (*Misto-MPA*). Sottosegretario Urso, io ne ho visti tanti di impegni non prescrittivi, vorrà dire che questo sarà l'ennesimo atto di buona volontà che io affido al Governo, con una raccomandazione di reciprocità.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3.400 (testo 2) non verrà posto in votazione.

Passiamo alla votazione dell'articolo 3, nel testo emendato.

BUBBICO (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUBBICO (*PD*). Signor Presidente, noi voteremo contro l'articolo 3, anche se avremmo voluto votare a favore perché esso tratta di questioni piuttosto rilevanti. Le infrastrutture strategiche, infatti, servono al Paese e servono al nostro sistema produttivo. Noi temiamo che la formulazione sulla quale la maggioranza e il Governo hanno voluto insistere possa risultare inefficace ai fini del raggiungimento degli obiettivi indicati.

Voteremo contro anche perché, nella seconda parte dell'articolo 3, si determina un meccanismo di conferimento della delega i cui principi e criteri direttivi ci appaiono molto incerti e molto labili su una materia rilevante: quella relativa al sistema degli aiuti, proprio in una fase nella quale la carta degli aiuti è stata da poco approvata dalla Commissione europea.

Tutto questo può determinare gravi incertezze per i nuovi investimenti da parte degli operatori nazionali ed esteri, che pure noi dovremmo attrarre per rafforzare gli investimenti nei nostri territori (soprattutto in quelli in difficoltà).

Così come ci appare grave e lesiva di atti assunti dal Parlamento la norma che affida di nuovo il finanziamento delle zone franche urbane (che, come è noto, riguardano non solo le aree del Mezzogiorno o quelle dell'obiettivo «convergenza» ma l'intero Paese, come disposto dalla legislazione recente) a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate; e non per le quote relative alla ripartizione 85-15 ma interamente a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate.

Ciò determina, ancora una volta e nonostante gli impegni assunti, il depauperamento di un Fondo che dovrebbe servire a sostenere gli investimenti nel Mezzogiorno e le cui risorse vengono distolte per sostenere spesa corrente, con uno spreco determinato dalla conversione operata tra conto capitale e partite correnti. Tale conversione determina un ulteriore impoverimento del Fondo.

Per tutte queste ragioni, noi voteremo contro l'articolo 3. (*Applausi dal Gruppo PD*).

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 3, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1195

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 3.0.1 è stato accantonato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.0.3.

BUBBICO (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUBBICO (*PD*). Signor Presidente, intervengo per motivare il nostro voto a favore di questo emendamento e per segnalare come ancora una volta si sprechi un'occasione per introdurre una riforma attesa dal nostro sistema produttivo e che, peraltro, non costa nulla.

Chi conosce le procedure complesse, costose, ridondanti e talvolta inutili cui le imprese devono sottoporsi per avviare un'attività produttiva, sa quanto sarebbe necessario innovare e modernizzare un sistema che, peraltro, risulta anche inefficace ai fini della prevenzione di incendi e della tutela della salute dei lavoratori.

In questo caso abbiamo previsto il conferimento di una delega al Governo per il riordino del sistema, che è fortemente datato, così da renderlo omogeneo ai migliori standard europei, a vantaggio dell'efficienza ma anche della sicurezza, perché l'attuale sistema normativo e dei controlli non garantisce neanche questi obiettivi che, come sappiamo, appartengono alla consapevolezza e alla volontà di tutti.

Ci dispiace che il Governo e la maggioranza non abbiano voluto cogliere questo atto di fiducia del Partito Democratico, che avrebbe voluto conferire al Governo una delega affinché si rendesse protagonista di un decreto legislativo in grado di rendere meno faticoso il percorso burocratico che gli imprenditori devono seguire in una situazione di grave difficoltà.

Voteremo quindi a favore di questo emendamento.

INCOSTANTE (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.0.3, presentato dal senatore Bubbico e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1195

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 3-*bis*.

BUBBICO (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUBBICO (*PD*). Signor Presidente, voglio esprimere soddisfazione per aver visto accolto un nostro contributo, rappresentato dagli articoli 3-*bis* e 3-*ter*, che mirano a semplificare le procedure e ad agevolare il percorso per la realizzazione di nuove attività, quindi a ridurre i costi che le imprese devono sostenere. Il Governo potrà ora proporre al Parlamento uno o più decreti legislativi che noi vorremmo esaminare con attenzione e, con altrettanta convinzione, approvare. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3-*bis*.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3-*ter*, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

PARAVIA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

URSO, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3-*ter*.300, presentato dalla senatrice Bugnano e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3-ter.301, presentato dalla senatrice Bugnano e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 3-ter.302 è inammissibile.

Metto ai voti l'articolo 3-ter.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi.

Metto ai voti l'articolo 3-*quater*, ad eccezione del comma 3 in quanto inammissibile.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3-*quinqües*.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

PARAVIA, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 4.

URSO, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dalla senatrice Bugnano e da altri senatori, identico all'emendamento 4.2, presentato dal senatore De Castro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.3, presentato dalla senatrice Bugnano e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.4, presentato dalla senatrice Bugnano e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.800, presentato dalla senatrice Pignodoli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.0.4, presentato dai senatori D'Alia e Cintola.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4-*bis*, su cui sono stati presentati emendamenti che si danno per illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

PARAVIA, *relatore*. L'emendamento 4-*bis*.450 è stato da me presentato per ottemperare alle condizioni poste dalla Commissione bilancio. Esprimo parere favorevole sul 4-*bis*.300 (testo 2).

URSO, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4-*bis*.300 (testo 2), presentato dalla senatrice Vicari.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4-*bis*.450, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 4-*bis*, nel testo emendato.

GHEDINI (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHEDINI (*PD*). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico a questo articolo, che ha visto la convergenza in Commissione di proposte del nostro Gruppo e della maggioranza. Le ragioni che mi inducono a sottolineare ciò sono relative al fatto che con questo articolo si apportano semplificazioni significative alle procedure in materia di cooperazione, che da un lato favoriscono soprattutto le piccole cooperative e dall'altro definiscono più chiaramente il perimetro della mutualità, discriminando in maniera più netta le cooperative vere dalle cosiddette cooperative spurie, impedendo in questo modo pericolosissimi fenomeni di *dumping* competitivo e di distorsione del mercato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 4-*bis*, nel testo emendato, ad eccezione dei commi 4, 10 e 12 in quanto inammissibili.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6, su cui sono stati presentati alcuni emendamenti, che si intendono illustrati.

Comunico che l'emendamento 6.300 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G6.300.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

PARAVIA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole all'ordine del giorno G6.300.

Circa l'emendamento 6.301, credo che vi sia un nuovo testo nell'annesso.

PRESIDENTE. Su questo emendamento manca il parere della 5ª Commissione, ahimè; quindi, non può essere votato.

PARAVIA, *relatore*. Esprimo poi parere favorevole all'emendamento 6.302 e contrario all'emendamento 6.6.

URSO, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signor Presidente, il Governo è favorevole all'ordine del giorno G6.300. La riformulazione dell'emendamento 6.301 potrebbe essere accantonata; per il resto, esprimo parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G6.300 non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l'emendamento 6.302, presentato dal senatore Bubbico e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.6, presentato dai senatori Oliva e Pistorio.

Non è approvato.

In attesa del parere della 5ª Commissione, l'emendamento 6.301 (testo 2) è accantonato; di conseguenza, è accantonato anche l'articolo 6.

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

PARAVIA, *relatore*. Esprimo parere contrario agli emendamenti 7.1, 7.2 e 7.3.

URSO, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Esprimo parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dalla senatrice Bugnano e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.2, presentato dalla senatrice Bugnano e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.3, presentato dalla senatrice Bugnano e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

FIORONI (*PD*). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 8.3.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

PARAVIA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario agli emendamenti 8.1, 8.4 e 8.5.

URSO, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Esprimo parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dalla senatrice Bugnano e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 8.3 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 8.4, presentato dalla senatrice Bugnano e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.5, presentato dalla senatrice Bugnano e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

FIORONI (*PD*). Signor Presidente, semplicemente per dire che il nostro Gruppo ha lavorato ai contenuti di questo articolo con l'intento di rafforzare le misure per la lotta alla contraffazione e per colpire quelle condotte delittuose che sono sempre più diffuse nella prassi, quindi la pirateria, che in particolare è posta in essere dalla criminalità organizzata a scapito delle nostre imprese.

Gli emendamenti 9.301 e 9.803 sono però volti a modificare e migliorare il testo così come uscito dalla Commissione, per coordinare la tutela penale con quella civilistica e soprattutto per cercare di evitare di ottenere un effetto contrario a quello che in realtà vogliamo. Mi riferisco innanzitutto alla necessità, prevista dagli articoli 473 e 474 del codice penale come modificati dall'articolo uscito dalla Commissione, di perseguire questi reati a querela di parte, quando in realtà è necessario perseguirli d'ufficio, perché altrimenti sarebbe difficile poter ottenere l'effetto voluto, cioè rafforzare la lotta alla contraffazione. Si limiterebbe così l'azione della Guardia di finanza, della polizia doganale nel momento in cui le merci arrivano da Paesi extraeuropei perché, qualora questa ravvisi gli estremi del reato, deve attendere la querela di parte. In sostanza, bisognerebbe aspettare che il titolare del diritto di proprietà industriale presenti la querela per poter poi agire nei confronti dei contraffattori. Questo naturalmente non è ammissibile, poiché si andrebbe a ridurre la velocità con cui attualmente la nostra autorità di polizia doganale persegue questi reati.

In secondo luogo, l'emendamento 9.301 è volto ad armonizzare le fattispecie di reato previste negli articoli 473 e 474 del codice penale con quelle previste dall'articolo 517-*ter*, che mira a perseguire la condotta di usurpazione di diritti di proprietà industriale, riguardanti quindi i rapporti tra imprese e non invece i reati che offendono la fede pubblica, come quelli sanzionati dall'articolo 473. Il testo licenziato dalla Commissione peggiora la situazione, in quanto si sovrappongono le due fattispecie indicate negli articoli 473 e 517-*ter*. È invece più opportuno che l'articolo 517-*ter* persegua una fattispecie a sé stante e ben identificata, perseguibile a querela di parte, che è l'usurpazione di titoli di proprietà industriale, rispetto all'articolo 473, che riguarda la contraffazione.

Spero che il Governo intenda accogliere questi emendamenti, che sono solo volti a migliorare la praticabilità della lotta alla contraffazione.

BENEDETTI VALENTINI (*PdL*). Signor Presidente, ho ritirato numerosi altri emendamenti ed ho mantenuto soltanto quelli riferiti agli articoli 9 e 11, poiché sono il frutto di un'indicazione unanime della Commissione giustizia, che si era espressa in tal senso licenziando il suo parere a votazione unanime. Per questo motivo mi sono permesso di mantenere tali proposte di modifica.

Non mi sta tanto a cuore l'emendamento 9.303, che riguarda le confische, oppure l'emendamento 9.306, sui benefici e la pericolosità sociale; ma preferisco richiamare l'attenzione soprattutto sull'emendamento 9.304, che è di tipo processuale. Nel testo attuale si prevede che per il reato della contraffazione si sposti la competenza a procedere sulla procura della Repubblica distrettuale, cioè del capoluogo di distretto, ponendo così in essere una violazione del principio del giudice naturale. In Commissione giustizia, ci siamo soffermati su questo punto e abbiamo giudicato che ciò non era opportuno.

In verità, abbiamo applicato altre volte questa violazione del principio, soprattutto in materia di reati di antimafia e di antiterrorismo: tuttavia, date queste due particolari emergenze, si è ritenuto che l'accorpamento della competenza a procedere e alle indagini sulla più grande procura, che fungesse da coordinamento di tutte queste attività, potesse effettivamente valere – data la posta in gioco – il sacrificio del mancato rispetto del principio del giudice naturale o del magistrato inquirente naturale.

Nel caso specifico, onorevoli senatori, questo non è giustificato, perché l'esigenza di coordinamento delle indagini è presente in relazione a tutti i reati; allo stesso modo, i reati di qualche consistenza a commissione unipersonale sono oggi rarissimi. Ripeto: è rarissimo che non vi siano 3, 4 o 10 concorrenti in una fattispecie di reato di una qualche consistenza. Sto richiamando in particolare l'attenzione del Governo perché mi sono permesso di illustrare la proposta al sottosegretario Saglia per cercare di ottenerne un parere favorevole. Mi pare che, senza stravolgere in alcun modo il sistema, potremmo effettivamente eliminare questa norma. Questa attrazione per fattispecie anche lievi, non particolarmente complesse, ingolfando ulteriormente le procure dei capoluoghi dei distretti, non è opportuna, né giustificata.

Per fare l'esempio più vistoso, basti pensare che in relazione a fattispecie non particolarmente gravi e complesse in tutto il Veneto la sola procura di Venezia sarebbe deputata a procedere; procure come quelle di Verona o Padova non sarebbero più competenti e allo stesso modo non lo sarebbe in Abruzzo quella di Pescara. Ciò non è congruo. Non si tratta di una questione fondamentale per l'economia del provvedimento, ma lo è per il sistema giudiziario. Mi sembra *un vulnus* assolutamente inutile, controindicato per il sistema e non giustificato dalla fattispecie di cui ci stiamo occupando. È questa la ragione per cui l'intera Commissione giustizia – mi fa fede il presidente Berselli – ha approvato un parere unanime, di maggioranza e di opposizione, che auspica la soppressione del comma 4. Raccomando quindi al Governo e al relatore (se solo mi prestasse un momento di ascolto, ma se non mi ha ascoltato fino ad ora le

mie speranze sono vane, come dice San Paolo) di esprimere parere favorevole all'emendamento 9.304, che è quello in particolare di cui auspico l'accoglimento. Tralasciando l'emendamento 9.303, ritengo che l'emendamento 9.304 sia abbastanza essenziale per il sistema.

Al fine di intervenire una sola volta, illustro anche l'emendamento 9.306. Nutro delle perplessità sulla norma che per i responsabili di questo tipo di reato prevede l'esclusione da quei benefici che sono previsti in generale e rapportati alla pericolosità sociale. Concordo sulla presunzione di una pericolosità sociale finché parliamo di norme dell'antiterrorismo e dell'antimafia, mentre nutro dei dubbi sul fatto che, per il pur legittimo desiderio di tutelare gli interessi protetti in questo campo, si vada a presumere una pericolosità sociale, escludendo la possibilità dei benefici. Malgrado io sia spesso rigorista, questo mi sembrerebbe un rigorismo fine a se stesso.

Concludendo, raccomando quindi al Governo e al relatore di dare parere favorevole sull'emendamento 9.304 (riguardante la competenza delle procure) e di valutare, se credono, l'emendamento 9.306, così venendo incontro alle esigenze segnalate da me e dalla Commissione giustizia.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

PARAVIA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARAVIA, *relatore*. Signor Presidente, anzitutto volevo scusarmi con il collega Benedetti Valentini a cui, oltre a volgere le spalle, non ho prestato molta attenzione all'inizio del suo intervento, perché stavo riflettendo al fine di avanzare una proposta che intendo formulare ora, scusandomi per la procedura informale che adotto.

Chiedo ai colleghi di ritirare tutti gli emendamenti agli articoli 9, 9-bis e 10, perché in queste ore si sono svolti ulteriori e molto interessanti confronti. Sottolineo che in Commissione vi è stato un rapporto collaborativo tra maggioranza ed opposizione su questi articoli, rispetto ai quali si era complessivamente d'accordo. Quindi, si è giunti ad un'ipotesi di riformulazione, che mi appresto a consegnare agli Uffici, a seguito della quale si potrebbero accantonare gli articoli 9, 9-bis e 10, in modo tale che tutti i colleghi che hanno partecipato alla discussione, soprattutto quelli che hanno presentato proposte emendative, possano verificare se effettivamente il testo è di loro gradimento e poi votarlo con ampia condisione.

PRESIDENTE. Chiedo al rappresentante del Governo se è d'accordo con la proposta avanzata dal relatore. In particolare, mi sembra che il relatore proponesse l'accantonamento di questi articoli in vista di una riformulazione che potrebbe accorparli.

PARAVIA (*PdL*). Signor Presidente, potrebbe trattarsi di uno o anche più emendamenti.

URSO, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Il Governo consente all'accantonamento, perché il testo riformulato, sul quale hanno lavorato tanti colleghi del Senato, è migliorativo.

SANGALLI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANGALLI (*PD*). Anche a nome della senatrice Fioroni e degli altri presentatori, accolgo la proposta avanzata dal relatore perché, anche a seguito di un lavoro molto intenso svolto insieme in Commissione, aspettavamo questa riformulazione. In attesa di conoscerne il testo, si conferma la disponibilità ad accantonare gli emendamenti. Ovviamente, solo nel momento in cui esso sarà disponibile potremo trarre le conclusioni del caso, anche rispetto ai nostri emendamenti.

PRESIDENTE. Gli articoli 9, 9-*bis* e 10 sono pertanto accantonati.

Comunico all'Aula che la Commissione bilancio ha testé fatto pervenire i pareri relativi agli articoli successivi al 10 e quindi è necessaria una sospensione tecnica.

PARAVIA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARAVIA, *relatore*. Signor Presidente, poiché è stata sciolta la riserva che aveva portato all'accantonamento dell'emendamento 3.0.1 (testo 2), sempre che il senatore Bubbico sia d'accordo, possiamo procedere alla sua votazione. Esso, infatti, recepisce sostanzialmente la condizione posta dalla Commissione bilancio.

Quindi, proporrei di togliere la seduta.

PRESIDENTE. Senatore Bubbico, è d'accordo?

BUBBICO (*PD*). Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.0.1 (testo 2), presentato dal senatore Bubbico e da altri senatori.

È approvato.

Appreziate le circostanze, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Ordine del giorno
per le sedute di giovedì 7 maggio 2009**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 7 maggio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 9,30

Seguito della discussione del disegno di legge:

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (1195) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Collegato alla manovra finanziaria*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*) (*Relazione orale*).

ALLE ORE 16

Interrogazioni.

La seduta è tolta (*ore 19,59*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

**Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese,
nonché in materia di energia (1195)**

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Accantonato

(Distretti produttivi e reti di imprese)

1. L'articolo 6-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:

«Art. 6-*bis*. - (*Delega al Governo in materia di configurazione giuridica delle reti di imprese*). – 1. Al fine di agevolare la creazione di reti o aggregazioni di imprese, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi recanti norme in materia di configurazione giuridica delle reti di imprese. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto della normativa comunitaria e dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire le forme di coordinamento stabile di natura contrattuale tra imprese aventi distinti centri di imputazione soggettiva, idonee a costituire una rete di imprese in forma di gruppo paritetico o gerarchico;

b) definire i requisiti di stabilità, di struttura organizzativa, di coordinamento e di direzione necessari al fine di riconoscere la rete di imprese;

c) definire le condizioni, le modalità, i limiti e le tutele che assistono l'adozione dei vincoli contrattuali di cui alla lettera *a)*;

d) definire le modalità per il riconoscimento internazionale delle reti di imprese e per l'utilizzo, da parte delle reti medesime, degli strumenti di promozione e di tutela dei prodotti italiani;

e) definire, anche con riguardo alle conseguenze di natura contabile e impositiva e in materia di mercato del lavoro, il regime giuridico della rete di imprese, eventualmente coordinando o modificando le norme vigenti in materia di gruppi e consorzi di imprese;

f) con riferimento alle reti che comprendono imprese aventi sede legale in Paesi diversi dall'Italia, prevedere una disciplina delle reti transnazionali, eventualmente distinguendo tra reti europee e reti internazionali;

g) prevedere che ai contratti di cui alla lettera *a)* possano aderire anche imprese sociali, nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, nonché, seppure in posizione minoritaria, enti senza scopo di lucro che non esercitino attività di impresa;

h) favorire la costituzione di fondi di garanzia per l'accesso al credito destinati alle reti di imprese costituite all'interno dei distretti;

i) riordinare la legislazione fiscale vigente relativamente alle reti costituite all'interno dei distretti, al fine di prevedere, a parità di gettito complessivo, nel limite massimo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 372, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e senza oneri aggiuntivi per lo Stato, specifiche agevolazioni fiscali per favorire la capitalizzazione mediante l'applicazione di un'aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria agli utili corrispondenti alla remunerazione ordinaria del capitale investito.

2. Il parere delle Commissioni parlamentari di cui al comma 1 è reso entro due mesi dalla data di trasmissione del relativo schema, decorsi i quali il decreto legislativo può essere comunque emanato. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei predetti decreti, con le medesime procedure e nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi.

EMENDAMENTI

1.800

VICARI

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Reti di imprese)

1. Per contratto di rete tra imprese si intende il contratto con cui un gruppo di imprese determina forme di coordinamento stabile tra le attività che costituiscono l'oggetto delle stesse, in funzione del perseguimento di uno scopo comune.

2. Nel contratto di rete tra imprese, da stipulare in forma scritta, devono essere indicati:

a) l'oggetto mediante il quale la rete di imprese individua la strategia finalizzata ad accrescere e rafforzare la convergenza economica e produttiva delle imprese aderenti, nonché l'interdipendenza funzionale tra le stesse, tenendo conto delle peculiarità del settore economico, del contesto territoriale di riferimento e dei processi di innovazione tecnologica richiesti dal mercato;

b) i criteri e le modalità di collaborazione e di partecipazione al contratto da parte di enti pubblici o privati, anche di natura associativa, in grado di fornire alle imprese servizi e competenze di gestione manageriale utili a garantire il rafforzamento delle loro capacità strutturali;

c) i criteri e le condizioni di adesione e di recesso dal contratto, anche rispetto agli enti di cui alla lettera *b)*;

d) le cause di scioglimento;

e) la durata

f) i criteri di costituzione di un apposito fondo patrimoniale.

3. Il gruppo di imprese aderenti al contratto di rete può stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo accordi tra i soggetti stipulanti, è conferita la rappresentanza verso terzi.

4. Al contratto di rete tra imprese si applicano le norme del codice civile e le disposizioni vigenti relative alla iscrizione nel Registro delle imprese.

5. Al comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, le parole: "anche avvalendosi delle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317" sono soppresse.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.300

VETRELLA, VICARI, CAGNIN, MONTI, BUBBICO, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SBARBATI, TOMASELLI

V. testo 2

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. L'articolo 6-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dai seguenti:

"Art. 6-bis. - (*Delega al Governo in materia di configurazione giuridica delle reti di imprese*). - 1. Al fine di agevolare la creazione di reti di imprese, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi recanti norme in materia di configurazione giuridica delle reti di imprese. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto della normativa comunitaria e dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire gli obiettivi strategici e le forme di coordinamento stabile di natura contrattuale tra imprese aventi distinti centri di imputazione soggettiva, idonee a costituire una rete di imprese in forma di gruppo paritetico o gerarchico;

b) definire i requisiti di stabilità, di struttura organizzativa, di coordinamento e di direzione necessari al fine di riconoscere la rete di imprese;

c) definire le condizioni, le modalità, i limiti e le tutele che assistono l'adozione dei vincoli contrattuali di cui alla lettera a);

d) definire le modalità per il riconoscimento internazionale delle reti di imprese e per l'utilizzo, da parte delle reti medesime, degli strumenti di promozione e di tutela dei prodotti italiani;

e) definire, anche con riguardo alle conseguenze di natura contabile e impositiva e in materia di mercato del lavoro, il regime giuridico della rete di imprese, eventualmente coordinando o modificando le norme vigenti in materia di gruppi e consorzi di imprese;

f) con riferimento alle reti che comprendono imprese aventi sede legale in Paesi diversi dall'Italia, prevedere una disciplina delle reti transnazionali, eventualmente distinguendo tra reti europee e reti internazionali;

g) prevedere che ai contratti di cui alla lettera a) possano aderire anche imprese sociali, nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, nonché, seppure in posizione minoritaria, enti senza scopo di lucro che non esercitino attività di impresa;

h) favorire la costituzione di fondi di garanzia per l'accesso al credito destinati alle reti di imprese con particolare riferimento alle PMI;

i) riordinare la legislazione fiscale vigente relativamente alle reti di imprese con particolare riferimento alle PMI, al fine di prevedere, a parità di gettito complessivo e senza oneri aggiuntivi per lo Stato, specifiche agevolazioni fiscali per favorire la capitalizzazione mediante l'applicazione di un'aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria agli utili corrispondenti alla remunerazione ordinaria del capitale investito.

2. Il parere delle Commissioni parlamentari di cui al comma 1 è reso entro sei mesi dalla data di trasmissione del relativo schema, decorsi i quali il decreto legislativo può essere comunque emanato. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei predetti decreti, con le medesime procedure e nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi"».

1.300 (testo 2)

VETRELLA, SANGALLI, VICARI, CAGNIN, MONTI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SBARBATI, TOMASELLI

Accantonato

All'articolo 1, l'alinea «Art. 6-bis. (Delega al Governo in materia di configurazione giuridica delle reti di impresa)» è sostituito dal seguente:

«Art. 6-bis. - (Disposizioni per l'operatività delle reti di impresa). -
1. L'organo di cui all'articolo 3, comma 4-ter, lettera e) del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, salvo che non sia diversamente disposto nel contratto di rete, agisce in rappresentanza delle imprese, anche individuali, aderenti al contratto medesimo, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nonché nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito, all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti italiani ed allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione, di innovazione, previsti dall'ordinamento. Al fondo patrimoniale di cui all'articolo 3, comma 4-ter, lettera c) del citato decreto-legge n. 5 del 2009 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615 del codice civile.

2. Le disposizioni attuative del comma 1 per le procedure attinenti alle pubbliche amministrazioni sono adottate con decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Per le procedure inerenti a specifici ambiti di competenza ministeriale o a settori specifici di operatività dei contratti di rete, il decreto di cui al comma 2 è adottato di concerto anche con il Ministro competente per settore.

4. L'accesso da parte delle reti di imprese alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4-*quinqüies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è autorizzato previo decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro sei mesi dalla richiesta.

5. Nelle forme previste dai commi 2 e 3 si procede alla ricognizione di interventi agevolativi previsti dalle vigenti disposizioni applicabili alle imprese aderenti al contratto di rete, interessate dalle procedure di cui al comma 1.

6. Restano ferme le competenze regionali per le procedure di rispettivo interesse.

7. In fase di prima attuazione il diritto annuale per la iscrizione del contratto di rete nel registro delle imprese è stabilito in cifra fissa.

8. All'articolo 3, comma 4-*ter*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale degli aderenti alla rete";

b) alla lettera b) dopo le parole: "l'indicazione" sono aggiunte le parole: "degli obiettivi strategici e" e dopo le parole: "della rete" sono aggiunte le parole: ", che dimostrino il reale miglioramento della capacità innovativa e della competitività sul mercato";

c) alla lettera d) dopo le parole: "del contratto," sono aggiunte le parole: "le modalità di adesione di altre imprese";

d) alla lettera e) la parola: "programma" è sostituita dalla parola: "contratto";

9. All'articolo 3 comma 4-*quinqüies*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 3, le parole: " lettera b)" sono sostituite dalle parole: "lettere b), c) e d)".

1.301

VICARI, VETRELLA, CAGNIN, MONTI, BUBBICO, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GARRAFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SBARBATI, TOMASELLI

Ritirato

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. L'articolo 6-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dai seguenti:

"Art. 6-bis. - (*Delega al Governo in materia di configurazione giuridica delle reti di imprese*). - 1. Al fine di agevolare la creazione di reti o aggregazioni di imprese, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi recanti norme in materia di configurazione giuridica delle reti di imprese. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto della normativa comunitaria e dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire le forme di coordinamento stabile di natura contrattuale tra imprese aventi distinti centri di imputazione soggettiva, idonee a costituire una rete di imprese in forma di gruppo paritetico o gerarchico;

b) definire i requisiti di stabilità, di coordinamento e di direzione necessari al fine di riconoscere la rete di imprese;

c) definire le condizioni, le modalità, i limiti e le tutele che assistono l'adozione dei vincoli contrattuali di cui alla lettera a);

d) definire le modalità per il riconoscimento internazionale delle reti di imprese e per l'utilizzo, da parte delle reti medesime, degli strumenti di promozione e di tutela dei prodotti italiani;

e) definire, anche con riguardo alle conseguenze di natura contabile e impositiva e in materia di mercato del lavoro, il regime giuridico della rete di imprese, eventualmente coordinando o modificando le norme vigenti in materia di gruppi e consorzi di imprese;

f) con riferimento alle reti che comprendono imprese aventi sede legale in Paesi diversi dall'Italia, prevedere una disciplina delle reti transnazionali, eventualmente distinguendo tra reti europee e reti internazionali;

g) prevedere che ai contratti di cui alla lettera a) possano aderire anche imprese sociali, nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, nonché, seppure in posizione minoritaria, enti senza scopo di lucro che non esercitino attività di impresa;

h) favorire la costituzione di fondi di garanzia per l'accesso al credito destinati alle reti di imprese costituite all'interno dei distretti come definite dall'articolo 6-bis.1;

i) riordinare la legislazione fiscale vigente relativamente alle reti costituite all'interno dei distretti, come definite dall'articolo 6-bis.1, al fine di prevedere, a parità di gettito complessivo e senza oneri aggiuntivi per lo Stato, specifiche agevolazioni fiscali per favorire la capitalizzazione mediante l'applicazione di un'aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria agli utili corrispondenti alla remunerazione ordinaria del capitale investito.

2. Il parere delle Commissioni parlamentari di cui al comma 1 è reso entro due mesi dalla data di trasmissione del relativo schema, decorsi i quali il decreto legislativo può essere comunque emanato. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governatore può adottare disposizioni integrative e correttive dei predetti decreti, con le medesime procedure e nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi"».

1.302

VICARI

Ritirato

Sostituire il capoverso: «Art.6-bis. - (Delega al Governo in materia di configurazione giuridica delle reti di impresa)» con il seguente:

«Art. 6-bis. - (Disposizioni per l'operatività delle reti di impresa). -

1. L'organo di cui alla lettera *e*), comma 4-ter, dell'articolo 1, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, salvo che non sia diversamente disposto nel contratto di rete, agisce in rappresentanza delle imprese, anche individuali, aderenti al contratto medesimo, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nonché nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito, all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti italiani ed allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione, di innovazione, previsti dall'ordinamento.

2. Le disposizioni attuative del comma 1 per le procedure attinenti alle pubbliche amministrazioni sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Per le procedure inerenti a specifici ambiti di competenza ministeriale od a settori specifici di operatività dei contratti di rete, il decreto di cui al comma 2 è adottato di concerto anche con il Ministro competente per settore.

4. Nelle forme previste dai commi 2 e 3 si procede alla ricognizione di interventi agevolativi previsti dalle vigenti disposizioni applicabili alle imprese aderenti al contratto di rete, interessate dalle procedure di cui al comma 1.

5. Restano ferme le competenze regionali per le procedure di rispettivo interesse.

6. In fase di prima attuazione il diritto annuale per la iscrizione del contratto di rete nel registro delle imprese è stabilito in cifra fissa.

7. Al fondo patrimoniale di cui all'articolo 3, comma 4-*quater*, lettera c) del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615 del codice civile».

1.303

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI Paolo, SBARBATI, TOMASELLI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 6-bis», comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «di struttura organizzativa».

1.6

VETRELLA

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 6-bis», lettera b), dopo le parole: «di coordinamento» sopprimere le parole: «e di direzione»;

1.7

VETRELLA

Ritirato e trasformato nell'odg G1.7

Al comma 1, capoverso «Art. 6-bis», sostituire la lettera h) con la seguente: «h) favorire la costituzione di fondi di garanzia per l'accesso al credito destinati alle reti di imprese, costituite anche all'interno dei distretti, di cui all'articolo 6-bis.1».

1.9

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI Paolo, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 6-bis», comma 1, alla lettera i), sopprimere le seguenti parole: «a parità di gettito complessivo» fino a «e senza oneri aggiuntivi per lo Stato»

Conseguentemente, sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. Ai nuovi e maggiori oneri di cui al presente articolo, determinati nel limite massimo di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante le maggiori entrate di cui ai commi 5, 6 e 7.

5. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".

6. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento".

7. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007».

1.305

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI Paolo, SBARBATI, TOMASELLI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 6-bis», dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 3 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni in legge n. 33/2009, sono apportate le seguenti modificazioni:

4-ter. Con il contratto di rete due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato. Il contratto di rete può essere sottoscritto anche da professionisti esercenti attività coerenti alle finalità della rete. Il contratto è redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, e deve indicare:

a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale degli aderenti alla rete;

b) l'indicazione delle attività comuni poste a base della rete;

c) l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascuna impresa partecipante e le modalità di realizzazione dello scopo comune da perseguirsi attraverso l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, in relazione al quale sono stabiliti i criteri di valutazione dei contributi che ciascun contraente si obbliga ad eseguire per la sua costituzione e le relative modalità di gestione, ovvero mediante ricorso alla costituzione da parte di ciascun contraente di un patrimonio destinato all'affare, ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a) del Codice Civile;

d) la durata del contratto, le modalità di adesione di altre imprese e le relative ipotesi di recesso;

e) l'organo comune incaricato di eseguire il contratto di rete, i suoi poteri, anche di rappresentanza, la sua sede e le modalità di partecipazione di ogni impresa all'attività dell'organo.

4-quater. Il contratto di rete è iscritto presso una sezione speciale del Registro delle imprese, ove hanno sede le imprese contraenti, appositamente istituita con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

4-quinquies. Alle reti delle imprese di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo, comma 368, lettera b), della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni.

4-sexies. Per le obbligazioni assunte in nome della rete dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo patrimoniale comune. I creditori particolari degli imprenditori della rete non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo.

4-septies. Le reti possono concludere contratti di collaborazione con altri enti privati e pubblici, anche territoriali».

1.306

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI Paolo, SBARBATI, TOMASELLI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 6-bis», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 3 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni in legge n. 33/2009, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4-ter è sostituito dal seguente:

"Con il contratto di rete due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche al fine di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato. Il contratto è redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, e deve indicare:

a) la ditta, la ragione o la denominazione sociale delle imprese aderenti alla rete;

b) il fondo patrimoniale comune e i criteri di valutazione dei contributi che ciascun contraente si obbliga ad eseguire per la sua costituzione e le relative modalità di gestione;

c) lo scopo comune e l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascuna impresa partecipante;

d) la durata del contratto, le modalità di adesione di altre imprese e le relative ipotesi di recesso;

e) l'organo comune incaricato di eseguire il programma di rete, i suoi poteri, anche di rappresentanza, la sua sede e le modalità di partecipazione di ogni impresa all'attività dell'organo";

b) al comma 4-*quater* le parole: "ove hanno sede le imprese contraenti" sono sostituite dalle seguenti: "del luogo ove ha sede l'organo comune incaricato di eseguire il contratto di rete.";

c) dopo il comma 4-*quinquies* sono aggiunti infine i seguenti commi:

"4-*sexies*. Per le obbligazioni assunte in nome della rete dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo patrimoniale comune. I creditori particolari degli imprenditori della rete non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo".

"4-*septies*. Le reti possono concludere contratti di collaborazione con altri enti privati e pubblici, anche territoriali"».

1.307

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI Paolo, SBARBATI, TOMASELLI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 6-bis», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 3 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni in legge n. 33/2009, sono apportate le seguenti modificazioni:

"4-ter. Con il contratto di rete due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato. Il contratto di rete può essere sottoscritto anche da professionisti esercenti attività coerenti alle finalità della rete. Il contratto è redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, e deve indicare:

a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale degli aderenti alla rete;

b) l'indicazione delle attività comuni poste a base della rete;

c) l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascuna impresa partecipante e le modalità di realizzazione dello scopo comune da perseguirsi attraverso l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, in relazione al quale sono stabiliti i criteri di valutazione dei contributi che ciascun contraente si obbliga ad eseguire per la sua costituzione e le relative modalità di gestione, ovvero mediante ricorso alla costituzione da parte di ciascun contraente di un patrimonio destinato all'affare, ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a) del Codice Civile;

d) la durata del contratto, le modalità di adesione di altre imprese e le relative ipotesi di recesso;

e) l'organo comune incaricato di eseguire il contratto di rete, i suoi poteri, anche di rappresentanza, la sua sede e le modalità di partecipazione di ogni impresa all'attività dell'organo.

4-quater. Il contratto di rete è iscritto presso una sezione speciale del Registro delle imprese, ove hanno sede le imprese contraenti, appositamente istituita con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

4-quinquies. Alle reti delle imprese di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo, comma 368, lettera b), della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni

4-sexies. Per le obbligazioni assunte in nome della rete dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo patrimoniale comune. I creditori particolari degli imprenditori della rete non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo.

4-septies. Le reti possono concludere contratti di collaborazione con altri enti privati e pubblici, anche territoriali"».

1.308

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI Paolo, SBARBATI, TOMASELLI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 6-bis», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 3 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-ter, inserire le seguenti modificazioni:

b) le parole: "rientranti nei rispettivi oggetti sociali" sono soppresse; dopo le parole: "sul mercato." aggiungere le seguenti: "Il contratto di rete può essere sottoscritto anche da professionisti esercenti attività coerenti alle finalità della rete";

c) la lettera a) è così sostituita:

"a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale degli aderenti alla rete";

d) alla lettera c) del comma 4-ter le parole: "l'individuazione di un programma di rete, che contenga" sono soppresse; la parola: "conferimenti" è sostituita con la seguente: "contributi";

e) alla lettera d) del comma 4-ter dopo le parole: "del contratto," aggiungere le seguenti: "le modalità di adesione di altre imprese";

f) alla lettera e) del comma 4-ter la parola: "programma" è sostituita dalla seguente: "contratto";

g) il comma 4-quater è così sostituito:

"4-quater. Il contratto di rete è iscritto presso una sezione speciale del Registro delle imprese, ove hanno sede le imprese contraenti, appositamente istituita con decreto del Ministro dello sviluppo economico";

h) dopo il comma 4-quinquies sono aggiunti i seguenti:

"4-sexies. Per le obbligazioni assunte in nome della rete dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo patrimoniale comune. I creditori particolari degli imprenditori della rete non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo.

"4-septies. Le reti possono concludere contratti di collaborazione con altri enti privati e pubblici, anche territoriali"».

1.304

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI Paolo, SBARBATI, TOMASELLI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 6-bis» dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 3 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni in legge n. 33/2009, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-ter, le parole: "rientranti nei rispettivi oggetti sociali" sono soppresse; dopo le parole: "sul mercato." aggiungere le seguenti: "Il contratto di rete può essere sottoscritto anche da professionisti esercenti attività coerenti alle finalità della rete";

b) la lettera a) del comma 4-ter è così sostituita: "a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale degli aderenti alla rete;

c) alla lettera c) del comma 4-ter le parole: "l'individuazione di un programma di rete, che contenga" sono soppresse; la parola: "conferimenti" è sostituita con la seguente: "contributi";

d) alla lettera d) del comma 4-ter dopo le parole: "del contratto," aggiungere le seguenti: "le modalità di adesione di altre imprese";

e) alla lettera e) del comma 4-ter la parola: "programma" è sostituita dalla seguente: "contratto;

f) il comma 4-quater è così sostituito: "4-quater. Il contratto di rete è iscritto presso una sezione speciale del Registro delle imprese, ove hanno sede le imprese contraenti, appositamente istituita con decreto del Ministro dello sviluppo economico.";

g) dopo il comma 4-quinquies sono aggiunti i seguenti: "4-sexies. Per le obbligazioni assunte in nome della rete dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo patrimoniale comune. I creditori particolari degli imprenditori della rete non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo. 4-septies. Le reti possono concludere contratti di collaborazione con altri enti privati e pubblici, anche territoriali"».

1.801

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI Paolo, SBARBATI, TOMASELLI

Ritirato

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Per contratto di rete tra imprese, si intende il contratto con cui un gruppo di imprese determina forme di coordinamento stabile tra le at-

tività che costituiscono l'oggetto delle stesse, in funzione del perseguimento di uno scopo comune.

2-ter. Nel contratto di rete tra imprese, da stipulare in forma scritta, devono essere indicati:

a) l'oggetto mediante il quale la rete di imprese individua la strategia finalizzata ad accrescere e rafforzare la convergenza economica e produttiva delle imprese aderenti, nonché l'interdipendenza funzionale tra le stesse, tenendo conto delle peculiarità del settore economico, del contesto territoriale di riferimento e dei processi di innovazione tecnologica richiesti dal mercato;

b) i criteri e le modalità di collaborazione e di partecipazione al contratto da parte di enti pubblici o privati, anche di natura associativa, in grado di fornire alle imprese servizi e competenze di gestione manageriale utili a garantire il rafforzamento delle loro capacità strutturali;

c) i criteri e le condizioni di adesione e di recesso dal contratto, anche rispetto agli enti di cui alla lettera *c)*;

d) le cause di scioglimento;

e) la durata;

f) i criteri di costituzione di un apposito fondo patrimoniale.

2-quater. Il gruppo di imprese aderenti al contratto di rete può stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo accordi tra i soggetti stipulanti, è conferita la rappresentanza verso terzi.

2-quinquies. Al contratto di rete tra imprese si applicano le norme del codice civile e le disposizioni vigenti relative alla iscrizione nel Registro delle imprese».

1.700

IL RELATORE

Accantonato

Nella rubrica dell'articolo, sopprimere le parole: «distretti produttivi e».

ORDINE DEL GIORNO

G1.7 (già em. 1.7)

VETRELLA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

l'incentivazione delle reti di imprese di cui alla legge n. 33 del 2009 costituisce un fattore di fondamentale importanza per lo sviluppo e

la competitività delle imprese italiane, specie di piccole e medie dimensioni;

nel presente provvedimento il legislatore ha inteso all'uopo riconoscere alle reti di imprese facilitazioni di tipo amministrativo e finanziario;

appare necessario ed ineludibile completare l'opera attraverso la predisposizione di un regime di fiscalità di vantaggio per le reti di imprese,

impegna il Governo a prevedere nell'ambito del prossimo documento di programmazione economico e finanziaria e della prossima legge finanziaria un regime di fiscalità di vantaggio per le reti di imprese di cui alla legge n. 33 del 2009.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Accantonato

(Riforma degli interventi di reindustrializzazione, agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione e altre forme di incentivi)

1. Al fine di assicurare l'efficacia e la tempestività delle iniziative di reindustrializzazione nelle aree o distretti in situazione di crisi industriale, nei casi di situazioni complesse nonché con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, nei quali si richieda l'attività integrata e coordinata di regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati e di amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, ovvero la confluenza di risorse finanziarie da bilanci di istituzioni diverse e l'armonizzazione dei procedimenti amministrativi, l'iniziativa è disciplinata da appositi accordi di programma, promossi anche ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

2. L'accordo di programma è l'atto di regolamentazione concordata con il quale sono regolati il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza dei soggetti sottoscrittori, le modalità di esecuzione degli interventi da parte di ciascuna amministrazione partecipante, il controllo dell'attuazione di essi, la verifica del rispetto delle condizioni fissate, l'individuazione di eventuali ritardi o inadempienze, l'eventuale revoca totale o parziale del finanziamento e l'attivazione di procedure sostitutive, le modalità di promozione del reimpiego delle risorse di lavoro rimaste inoccupate. Con riferimento alla specifica iniziativa e nei limiti delle potestà proprie delle istituzioni partecipanti, fermo restando quanto stabilito al

comma 9, l'accordo di programma costituisce fonte che regola gli interventi e gli adempimenti previsti.

3. All'attuazione degli interventi di agevolazione degli investimenti produttivi nelle aree o distretti in situazione di crisi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, provvede, secondo le direttive emanate dal Ministro dello sviluppo economico ai sensi del comma 9, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, di seguito denominata «Agenzia», mediante l'applicazione del regime di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181.

4. Gli accordi di programma di cui al comma 1 devono prevedere, tra l'altro, interventi al fine di promuovere iniziative di riqualificazione delle aree interessate da complesse situazioni di crisi con impatti significativi per la politica industriale nazionale, con particolare riferimento agli interventi da realizzare nei territori ricadenti nelle aree individuate nell'ambito dell'obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006.

5. La concessione di finanziamenti agevolati mediante contributo in conto interessi per l'incentivazione degli investimenti di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, è applicabile in tutto il territorio nazionale, fatte salve le soglie di intervento stabilite dalla disciplina comunitaria per i singoli territori, nei limiti degli stanziamenti disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Nell'ambito degli accordi di programma si provvede, d'intesa, ove possibile, con enti e organismi locali competenti, alla realizzazione di interventi di infrastrutturazione e di ristrutturazione economica di aree o distretti industriali dismessi da destinare ai nuovi investimenti produttivi.

7. All'individuazione delle aree o dei distretti in situazione di crisi in cui realizzare gli interventi di cui al presente articolo, per i quali si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 dicembre 2007, n. 747, provvede, con proprio decreto, il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le disposizioni vigenti che prevedono modalità di individuazione di aree o distretti in situazione di crisi industriale diverse da quella prevista dal presente comma sono abrogate.

8. Il coordinamento dell'attuazione dell'accordo di programma di cui al comma 2 è assicurato dal Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. A tal fine il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi dell'Agenzia.

9. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 3 e impartisce le direttive all'Agenzia al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la fi-

nanza pubblica e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

10. All'attuazione dei seguenti accordi di programma, eventualmente integrati ai fini della coerenza con le disposizioni di cui al presente articolo, si provvede a valere sulle risorse finanziarie disponibili presso l'Agenzia: accordo di programma sottoscritto il 1° aprile 2008 tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la regione Puglia, la provincia di Lecce, il comune di Casarano, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa e Confindustria Lecce, per l'attuazione coordinata dell'intervento nell'area di crisi industriale ad elevata specializzazione nel settore tessile-abbigliamento-calzaturiero, del PIT n. 9, territorio Salentino-Leccese, nella misura di 5 milioni di euro alla regione Puglia; accordo di programma sottoscritto il 26 luglio 2006 tra il Ministero dello sviluppo economico, la regione Sardegna, il Consorzio ASI di Ottana e la società Nuoro Servizi Srl, per il riordino delle infrastrutture e dei servizi nell'area di crisi di Ottana, nella misura di 5 milioni di euro alla regione Sardegna; accordo di programma per la crisi industriale in Riva presso Chieri, sottoscritto il 10 luglio 2005 tra il medesimo Ministero, la regione Piemonte, le province di Torino e di Asti, i comuni di Riva presso Chieri e di Chieri, nella misura di 4 milioni di euro alla regione Piemonte; accordo di programma per la crisi industriale nell'area di crisi di Acerra, nella misura di 6 milioni di euro alla regione Campania per gli interventi integrativi anche infrastrutturali, nell'ambito dell'iniziativa di reindustrializzazione di cui all'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 14 marzo 2005, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, a sostegno degli investimenti di piccole e medie imprese che si insediano nelle aree o distretti industriali resi disponibili dalla dismissione delle imprese in crisi.

11. Le risorse di cui all'articolo 2, comma 554, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, ferma restando la verifica delle compatibilità finanziarie di cui al comma 556 dell'articolo 2 della medesima legge n. 244 del 2007, da effettuare entro quindici giorni dalla disponibilità dei dati relativi alla provenienza delle risorse di cui al medesimo comma 554, sono prioritariamente destinate agli interventi individuati dal Ministro dello sviluppo economico in relazione alle seguenti aree o distretti di intervento:

a) dell'internazionalizzazione, con particolare riguardo all'operatività degli sportelli unici all'estero e all'attivazione di misure per lo sviluppo del «*Made in Italy*», per il rafforzamento del piano promozionale dell'Istituto nazionale per il commercio estero e per il sostegno delle esportazioni da parte di enti, consorzi e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura all'estero;

b) degli incentivi, per l'attivazione di nuovi contratti di sviluppo, di iniziative realizzate in collaborazione tra enti pubblici di ricerca, università e privati, nonché di altri interventi di incentivazione a sostegno

delle attività imprenditoriali, comprese le iniziative produttive a gestione prevalentemente femminile, anche in forma cooperativa;

c) dei progetti di innovazione industriale di cui all'articolo 1, comma 842, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;

d) degli interventi nel settore delle comunicazioni, con particolare riferimento a esigenze connesse con lo svolgimento del vertice tra gli otto maggiori Paesi industrializzati (G8) da tenere in Italia nel 2009;

e) del sostegno alle aree industriali destinate alla progressiva dismissione e per le quali sia già stato predisposto un nuovo progetto di investimento finalizzato contemporaneamente: all'internazionalizzazione dei prodotti; alla ricerca e allo sviluppo per l'innovazione del prodotto e di processo realizzati in collaborazione con università o enti pubblici di ricerca; all'integrazione delle attività economiche con le esigenze di massima tutela dell'ambiente e di risparmio energetico;

f) dell'accrescimento della competitività, con particolare riferimento alle iniziative per la valorizzazione dello stile e della produzione italiana sostenute dal Ministero dello sviluppo economico.

12. Allo scopo di assicurare lo sviluppo dei progetti di innovazione industriale a favore della crescita e della competitività del sistema produttivo, nel rispetto degli obiettivi della Strategia di Lisbona stabiliti dal Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo del 16 e 17 giugno 2005, in aggiunta alle aree tecnologiche di cui alla lettera c) del comma 11, sono individuate quelle relative alla tecnologia dell'informazione e della comunicazione, all'industria aerospaziale e all'ambiente.

13. Gli interventi di cui al comma 11 sono realizzati a valere direttamente sulle risorse disponibili come accertate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 febbraio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 2008, nonché su quelle successivamente accertate ai sensi dell'articolo 2, comma 554, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

EMENDAMENTI

2.2

OLIVA, PISTORIO

Le parole: «Al comma 1, dopo le parole: "nelle aree o distretti in situazione di crisi industriale" aggiungere le seguenti: "con particolare riferimento a quelli del Mezzogiorno"» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, dopo le parole: «nelle aree o distretti in situazione di crisi industriale» aggiungere le seguenti: «con particolare riferimento a quelli del Mezzogiorno».

Conseguentemente:

al comma 3, dopo le parole: «nelle aree o distretti di crisi» aggiungere le seguenti: «con particolare riferimento a quelli del Mezzogiorno»;

al comma 7, dopo le parole: «provvede, con proprio decreto» aggiungere le seguenti: «dando priorità alle aree e ai distretti situati nel Mezzogiorno».

2.1

PISTORIO, OLIVA

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «nelle aree o distretti in situazione di crisi industriale» aggiungere le seguenti: «con particolare riferimento a quelli nel Mezzogiorno».

2.3

PISTORIO, OLIVA

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «appositi accordi di programma» aggiungere le seguenti: «finalizzati prioritariamente a favorire la reindustrializzazione del Mezzogiorno».

2.4

TOMASELLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI Paolo, SANGALLI, SBARBATI

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole da: «nei territori ricadenti» fino alla fine del comma, con le seguenti: «nel Mezzogiorno».

2.5

PISTORIO, OLIVA

Respinto

Al comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, interventi compensativi per le aree che ospitano o su cui si prevede l'insediamento di grandi impianti industriali o energetici con forte impatto sull'ambiente nonché interventi per favorire la reindustrializzazione nei territori che

sono stati interessati da gravi eventi sismici avvenuti successivamente al 1° gennaio 1980».

2.6

PISTORIO, OLIVA

Respinto

Al comma 5 dopo le parole: «fatte salve» aggiungere le seguenti: «la prevalenza degli interventi nei territori del Mezzogiorno nonché».

Conseguentemente:

al comma 7, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, fatta salva la prevalenza degli interventi nei territori del Mezzogiorno»;

al comma 11, alinea, dopo le parole: «dal Ministro dello sviluppo economico» aggiungere le seguenti: «, fatta salva la prevalenza degli interventi nei territori del Mezzogiorno»;

al comma 11, alla lettera e) dopo le parole: «aree industriali» aggiungere le seguenti: «, prioritariamente in quelle localizzate nelle aree del Mezzogiorno».

2.7

PISTORIO, OLIVA

Respinto

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «All'individuazione delle aree o dei distretti in situazione di crisi» aggiungere le seguenti: «, con priorità per quelli situati nelle regioni del Mezzogiorno».

2.8

PISTORIO, OLIVA

Respinto

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «All'individuazione delle aree o dei distretti in situazione di crisi» aggiungere le seguenti: «, in particolare nelle regioni del Mezzogiorno».

2.10

OLIVA, PISTORIO

Approvato

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Il Ministro dello sviluppo economico nell'individuare, ai sensi del comma precedente, le aree o i distretti in situazioni di crisi darà priorità ai siti che ricadono nelle aree individuate nell'ambito dell'obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006».

2.300 (testo corretto)

IL GOVERNO

Approvato

Sostituire il comma 10, con il seguente:

«10. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 concorrono prioritariamente all'attuazione dei seguenti accordi di programma, eventualmente integrati ai fini della coerenza con le disposizioni di cui al presente articolo: accordo di programma sottoscritto il 26 settembre 2007 per il riordino delle infrastrutture e dei servizi nell'area di crisi di Ottana; accordo di programma per la crisi industriale in Riva presso Chieri, sottoscritto il 10 luglio 2005; accordo di programma per la crisi industriale nell'area di crisi di Acerra, sottoscritto il 15 luglio 2005 e successive integrazioni, per gli interventi integrativi, anche infrastrutturali, nell'ambito delle iniziative di reindustrializzazione ivi previste; accordo di programma sottoscritto l'1 aprile 2008 per la reindustrializzazione dell'area di crisi industriale di Caserta; accordo di programma sottoscritto l'1 aprile 2008 per l'attuazione degli interventi nell'area di crisi industriale ad elevata specializzazione nel settore tessile - abbigliamento - calzaturiero del PIT n. 9 - territorio salentino - leccese».

2.303

CAGNIN, MONTI

Ritirato

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Per assicurare efficace sostegno alle iniziative di rilancio produttivo e di tutela occupazionale, tenuto conto dell'attuale congiuntura economica, alle imprese che operano nel distretto vicentino della concia è concesso, per l'anno 2009, un contributo di 5.000.000 di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito dell'unità pre-

visionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 5.000.000 euro per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa».

2.304

CAGNIN, MONTI

Ritirato

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Per assicurare efficace sostegno alle iniziative di rilancio produttivo e di tutela occupazionale, tenuto conto dell'attuale congiuntura economica, alle imprese che operano nel distretto veneto dei sistemi per l'illuminazione è concesso, per l'anno 2009, un contributo di 5.000.000 di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 5.000.000 euro per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa».

2.15

PISTORIO, OLIVA

Le parole: «Sopprimere i commi 11» respinte; restante parte assorbita

Sopprimere i commi 11 e 13

2.450

IL RELATORE

Approvato

Al comma 11, sostituire l'alea con il seguente: «11. Le risorse di cui all'articolo 2, comma 554, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 8 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, subordinatamente alla verifica, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, della provenienza delle stesse risorse, fermo restando il limite degli effetti stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto, ai sensi del comma 556 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono destinate agli interventi individuati dal Ministero dello sviluppo economico in relazione alle seguenti aree o distretti di intervento:».

2.17

D'ALÌ

Precluso

Al comma 11, alinea, dopo le parole: «articolo 2, comma 554, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni», aggiungere le seguenti: «fatte salve quelle destinate alla costituzione del Fondo per la gestione delle quote di emissione di gas serra di cui alla direttiva 2003/87/CE».

2.18

SANGALLI, FIORONI, TOMASELLI

Precluso

Al comma 11, alinea, dopo le parole: «successive modificazioni», aggiungere le altre: «fino al limite massimo di 300 milioni di euro,» e sopprimere la parola: «prioritariamente».

2.19

TOMASELLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI

Precluso

Al comma 11, alinea sostituire la parola: «prioritariamente» con la seguente: «altresì».

Conseguentemente sopprimere il comma 13.

2.20

BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Precluso

Al comma 11, alinea, sostituire la parola: «prioritariamente» con la seguente: «altresì».

2.21

BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Al comma 11, sopprimere la lettera d).

2.22

BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Al comma 11, lettera d) sopprimere le parole: «con particolare riferimento a esigenze connesse con lo svolgimento del vertice tra gli otto maggiori Paesi industrializzati (G8) da tenere in Italia nel 2009».

2.23

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI Paolo, SBARBATI, TOMASELLI

Approvato

Al comma 11, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) degli incentivi per la riorganizzazione dei processi produttivi dei sistemi di impresa nei distretti industriali, garantendo parità di accesso alle piccole e medie imprese e ai loro consorzi».

2.305

BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Al comma 11, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) del sostegno ai distretti industriali per i quali viene predisposto un nuovo progetto di investimento, garantendò parità di accesso alle piccole e medie imprese, finalizzato contemporaneamente: all'internazionalizzazione dei prodotti; alla ricerca e allo sviluppo per l'innovazione del prodotto e di processo realizzati in collaborazione con università o enti pubblici di ricerca; all'integrazione delle attività economiche con le esigenze di massima tutela dell'ambiente e di risparmio energetico».

2.306

BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Al comma 11, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) degli incentivi per la riorganizzazione dei processi produttivi dei sistemi di impresa nei distretti industriali».

2.307

BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Al comma 11, lettera f), sopprimere le parole: «sostenute dal Ministero dello sviluppo economico».

2.800

GRANAIOLA, ARMATO, SANGALLI

Respinto

Al comma 11, alla lettera f) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in relazione a progetti di promozione all'estero dell'immagine unitaria del turismo nazionale".

2.801

GRANAIOLA, ARMATO, SANGALLI

Respinto

Al comma 11, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«f-bis) dello sviluppo competitivo del settore del turismo con particolare riferimento all'esigenza di adeguamento turistico-ricettiva e alla promozione di forme di turismo ecocompatibile».

2.25

BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Al comma 11, dopo la lettera ff1;e), aggiungere la seguente:

«f-bis) degli incentivi per la riorganizzazione dei processi produttivi dei sistemi di impresa nei distretti industriali».

2.302 (testo 2)

CAGNIN, MONTI

Accantonato

Al comma 11, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«g) del sostegno, riqualificazione e reindustrializzazione dei sistemi produttivi locali della Armi di Brescia e del sistema di illuminazione del Veneto mediante la definizione di accordi di programma ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, nel limite di 2 milioni di euro per ciascuno dei due distretti indicati».

2.27

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI Paolo, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Approvato

Al comma 12, dopo le parole: «all'industria aerospaziale» aggiungere le seguenti: «, all'osservazione della Terra».

2.28

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI Paolo, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Assorbito

Sopprimere il comma 13.

2.802

BUBBICO, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI Paolo, SBARBATI, TOMASELLI

V. testo 2

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

«13-bis. Al fine di favorire lo sviluppo di idee innovative per la realizzazione di nuovi prodotti e servizi, presso il Ministero delle attività produttive è istituito il Fondo per lo sviluppo dell'innovazione, di seguito denominato »Fondo«. Il Fondo, che ha una dotazione pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, è destinato all'anticipazione delle risorse necessarie al trasferimento di idee progettuali dal settore della ricerca pubblica e privata al settore produttivo; è destinato altresì alla copertura dell'onere relativo alle spese di funzionamento e di istruttoria dei comitati di cui all'articolo 3, comma 2. La dotazione del Fondo, a decorrere dall'anno 2012, è determinata annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri per l'innovazione e le tecnologie e dell'istruzione, dell'università e della ricerca e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione tra le regioni delle risorse del Fondo sulla base di indicatori demografici e socio-economici, nel rispetto della potestà regolamentare delle regioni, delle province, dei comuni e delle città metropolitane in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di ricerca scientifica e tecnologica e di sostegno all'innovazione per i settori produttivi.

13-ter. Sono ammesse a fruire di un contributo fino a 100.000 euro, a valere sulle risorse del Fondo, per la realizzazione di uno studio di fattibilità, le proposte progettuali innovative elaborate dalle imprese proponenti.

13-quater. Sono ammessi a fruire di un contributo fino a 500.000 euro, a valere sulle risorse del Fondo, per l'elaborazione del prototipo che incorpora l'innovazione, le proposte progettuali innovative predisposte dalle imprese assegnatarie del contributo di cui al comma 13-ter.

13-quinquies. I contributi di cui ai commi 13-ter e 13-quater sono concessi a seguito di valutazione e selezione di proposte progettuali innovative presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di due bandi annuali delle regioni nel cui territorio i proponenti intendono sviluppare l'iniziativa innovativa.

13-sexies. Le proposte progettuali, complete di tutti gli elementi necessari all'individuazione dei proponenti, sono corredate da una relazione tecnica che illustra gli obiettivi generali dell'innovazione, il vantaggio economico e le implicazioni commerciali, la capacità dei proponenti di realizzare il progetto. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione

nella *Gazzetta Ufficiale* dei due bandi annuali i comitati approvano la graduatoria delle proposte.

13-*septies*. I contributi di cui ai commi 13-*ter* e 13-*quater*, sono erogati dalle Regioni, secondo criteri definiti con decreto di affidamento in relazione alle fasi di sviluppo del progetto, indicate dai comitati nella valutazione dei progetti ammessi al finanziamento.».

13-*octies*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

13-*nonies*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso «5-*bis*», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

Al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

13-*decies*. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007.

2.802 (testo 2)

BUBBICO, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI Paolo, SBARBATI, TOMASELLI

Respinto

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

«13-*bis*. Al fine di favorire lo sviluppo di idee innovative per la realizzazione di nuovi prodotti e servizi, presso il Ministero delle attività produttive è istituito il Fondo per lo sviluppo dell'innovazione, di seguito denominato »Fondo«. Il Fondo, che ha una dotazione pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, è destinato all'anticipazione delle risorse necessarie al trasferimento di idee progettuali dal settore della ricerca pubblica e privata al settore produttivo; è destinato altresì alla copertura dell'onere relativo alle spese di funzionamento e di istruttoria dei comitati di cui all'articolo 3, comma 2. La dotazione del Fondo, a decorrere dall'anno 2012, è determinata annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 5

agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri per l'innovazione e le tecnologie e dell'istruzione, dell'università e della ricerca e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione tra le regioni delle risorse del Fondo sulla base di indicatori demografici e socio-economici, nel rispetto della potestà regolamentare delle regioni, delle province, dei comuni e delle città metropolitane in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di ricerca scientifica e tecnologica e di sostegno all'innovazione per i settori produttivi.

13-ter. Sono ammesse a fruire di un contributo fino a 100.000 euro, a valere sulle risorse del Fondo, per la realizzazione di uno studio di fattibilità, le proposte progettuali innovative elaborate dalle imprese proponenti.

13-quater. Sono ammessi a fruire di un contributo fino a 500.000 euro, a valere sulle risorse del Fondo, per l'elaborazione del prototipo che incorpora l'innovazione, le proposte progettuali innovative predisposte dalle imprese assegnatarie del contributo di cui al comma *13-ter*.

13-quinquies. I contributi di cui ai commi *13-ter* e *13-quater* sono concessi nel limite massimo complessivo del fondo di cui al comma *13-bis* a seguito di valutazione e selezione di proposte progettuali innovative presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di due bandi annuali delle regioni nel cui territorio i proponenti intendono sviluppare l'iniziativa innovativa.

13-sexies. Le proposte progettuali, complete di tutti gli elementi necessari all'individuazione dei proponenti, sono corredate da una relazione tecnica che illustra gli obiettivi generali dell'innovazione, il vantaggio economico e le implicazioni commerciali, la capacità dei proponenti di realizzare il progetto. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei due bandi annuali i comitati approvano la graduatoria delle proposte.

13-septies. I contributi di cui ai commi *13-ter* e *13-quater*, sono erogati dalle Regioni, secondo criteri definiti con decreto di affidamento in relazione alle fasi di sviluppo del progetto, indicate dai comitati nella valutazione dei progetti ammessi al finanziamento.».

13-octies. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

13-nonies. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso «*5-bis*», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

Al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

13-*decies*. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007.

2.803

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI Paolo, SBARBATI, TOMASELLI

Respinto

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

«13-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2009, alle imprese operanti nei settori ad alta innovazione tecnologica, di seguito *start up*, in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuto:

a) un credito d'imposta di ammontare complessivo pari all'importo degli oneri sociali per tutti gli addetti, per un periodo di 3 anni dalla creazione dell'impresa;

b) un credito d'imposta pari agli oneri sociali per i ricercatori, addetti e personale di supporto alla ricerca, per un periodo di 8 anni dalla creazione dell'impresa.

13-*ter*. Per poter beneficiare dei suddetti strumenti le *start up* operanti nei settori ad alta innovazione tecnologica devono essere piccole e medie imprese ai sensi della definizione comunitaria, attive dal 1° gennaio 2006, con almeno la metà del capitale sociale detenuto da persone fisiche, piccole e medi e imprese il cui capitale sociale sia almeno per il 50 per cento di persone fisiche, associazioni o fondazioni riconosciute di carattere pubblico nel campo della ricerca scientifica, centri di ricerca pubblici, società di capitale di rischio, fondi comuni di investimento, società di sviluppo regionale, finanziarie di sviluppo regionale.

13-*quater*. Al fine di usufruire dei benefici di cui al comma 13-*bis*, le imprese *start up* devono investire nell'esercizio per il quale si chiede l'applicazione delle misure di agevolazione almeno il 15 per cento del fatturato impegnato nella ricerca e sviluppo e presentare al Ministero per lo sviluppo economico progetti di ricerca contestualmente alla domanda di agevolazione nel quale siano evidenziati le modalità di conduzione e la finalizzazione dei medesimi.

13-*quinquies*. Le misure sono valide per un periodo di 10 anni a partire dal 1° gennaio 2009, e sono sottoposte a verifiche regolari per accertharne l'efficacia.

13-*sexies*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

13-*septies*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso «5-*bis*», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

al comma 11, lettera *a*), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

13-*octies*. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007».

2.806

BUBBICO, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI Paolo, SBARBATI, TOMASELLI

Respinto

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

«13-*bis*. Alle imprese operanti nelle aree incluse nell'ambito dell'obiettivo di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010, assumono a tempo indeterminato, con la qualifica di dirigenti, soggetti che già lavoravano alle dipendenze delle stesse imprese con contratto a tempo determinato o che collaboravano con le stesse, spetta un credito d'imposta di 2.000 euro.

13-*ter*. Alle imprese di cui al comma 13-*bis*, che assumono con qualifica di dirigente un quadro o un dirigente disoccupato, è concesso, altresì, un contributo di importo pari all'indennità ordinaria di disoccupazione fino allo scadere del periodo in cui viene corrisposta per legge l'in-

dennità stessa. Scaduto tale periodo all'impresa spetta un contributo economico di 1.000 euro al mese per un anno.

13-*quater*. All'articolo 20 della legge 7 agosto 1997, n. 266, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-*bis*. Nelle regioni incluse nell'ambito dell'obiettivo di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, alle imprese che occupano meno di duecentocinquanta dipendenti e ai consorzi tra di esse, è concesso un contributo, per l'assunzione, a tempo indeterminato, di dirigenti privi di occupazione o per la nomina di dirigenti, pari al 50 per cento della contribuzione complessiva dovuta agli istituti di previdenza, per una durata non superiore a trentasei mesi, con le medesime modalità di cui al comma 2".

13-*quinquies*. Il credito d'imposta di cui ai commi 13-*bis* e 13-*ter* è cumulabile con l'incentivo di cui al comma 13-*quater*.

13-*sexies*. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emana un decreto che stabilisce le modalità applicative del presente articolo.

13-*septies*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".

13-*octies*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

al comma 11, lettera *a*), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento".

13-*nonies*. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007"».

2.807

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI Paolo, SBARBATI, TOMASELLI

Respinto

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

«13-bis. Allo scopo di favorire l'introduzione di processi gestionali innovativi tali da incrementare la produttività e la cultura aziendale, alle piccole e medie imprese che assumono, con contratto di lavoro a tempo determinato, manager o consulenti di direzione, nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei quattro periodi di imposta successivi, sono concesse le seguenti agevolazioni:

a) esenzione dal pagamento degli oneri contributivi di qualsiasi natura derivanti dall'assunzione dei manager e dei consulenti di direzione;

b) esenzione, ai fini dell'imposta sul reddito delle società, per un importo pari al 50 per cento del maggiore reddito conseguito, rispetto al reddito dichiarato nell'anno precedente l'assunzione del facilitatore.

13-ter. I contratti di assunzione di cui al comma 13-bis non possono avere durata inferiore a dodici mesi.

13-quater. Ai manager e ai consulenti di direzione sono comunque riconosciuti, ai fini previdenziali, contributi figurativi nella misura prevista dalla legislazione vigente, per tutta la durata effettiva del rapporto di lavoro.

13-quinquies. Il contratto di assunzione dei manager e dei consulenti di direzione deve prevedere il piano operativo del progetto, con gli obiettivi finali e intermedi, le deleghe operative e le procure ufficiali, nonché le risorse aziendali a disposizione, i tempi di attuazione e le previsioni di spesa.

13-sexies. Le agevolazioni di cui al comma 13-bis si applicano in presenza di una scelta imprenditoriale finalizzata all'introduzione o all'implementazione di processi gestionali innovativi, ovvero finalizzata al ricambio generazionale nella conduzione aziendale mediante l'utilizzo di facilitatori con le modalità previste dalla presente legge.

13-septies. Le imprese che pianificano e che procedono all'assunzione dei manager e dei consulenti di direzione, rilevano progressivamente i dati su un apposito prospetto sezionale sottoscritto dal legale rappresentante. L'Agenzia delle entrate disciplina le ulteriori modalità di comunicazione, a consuntivo, con provvedimento da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

13-octies. Ai fini di cui al comma 13-bis, l'attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata con riferimento a quanto indicato nel prospetto sezionale di cui al comma 1 del presente articolo dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto all'albo dei revisori dei conti o in quello dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del de-

creto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

13-nonies. Il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale effettuano i controlli relativi all'applicazione dei commi *13-bis* e *13-ter* e, in caso di false comunicazioni, provvedono a recuperare le somme relative alle agevolazioni concesse e a denunciare il beneficiario alla competente autorità giudiziaria.

13-decies. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".

13-undecies. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "*5-bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

al comma 11, lettera *a*), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento".

13-duodecies. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007».

2.804

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SBARBATI, TOMASELLI

Respinto

Dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:

«*13-bis.* All'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 162, dopo le parole: "lettera *b*)" sono inserite le seguenti: "ad esclusione di quelli tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni".

13-ter. Il Governo, al fine di consentire l'effettiva partecipazione delle piccole e medie imprese e delle imprese artigiane alla realizzazione delle infrastrutture, dei servizi e delle forniture necessarie alla pubblica amministrazione, è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto delle procedure di cui

all'articolo 25, comma 3 della legge 18 aprile 2005, n. 62, uno o più decreti legislativi correttivi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recanti norme volte alla semplificazione delle procedure relative all'affidamento di lavori d'importo inferiore a 10 milioni di euro e di servizi o forniture d'importo inferiore a 2 milioni di euro, nel rispetto dei principi di trasparenza delle gare e di pari opportunità di qualificazione per gli operatori, nonché della disciplina comunitaria emanata in materia».

2.805

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SBARBATI, TOMASELLI

Respinto

Dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:

«13-bis. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserita la seguente:

e-bis) le erogazioni in denaro, e il costo specifico o, in mancanza, il valore stimato dei beni ceduti gratuitamente, per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a 45.000 euro, a favore di soggetti proponenti progetti innovativi, sostenute da ciascuna delle piccole o medie imprese potenziali utilizzatrici del frutto della ricerca, purché costituite in forma associata;".

13-ter. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5"».

2.31

PISTORIO, OLIVA

Respinto

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Il Governo, entro il 30 marzo di ogni anno presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione della riforma, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno, degli interventi di industrializzazione di cui al presente articolo, sulle agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e innovazione e sulle altre forme di incentivi».

2.808

BUBBICO, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI Paolo,
SARBATI, TOMASELLI

Respinto

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Al comma 1-*quater*, dell'articolo 29, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, alla lettera *a*), premettere la seguente:

"0a) all'articolo 2 dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"Nel servizio di taxi è vietata la prenotazione telefonica tramite servizio di radio taxi. La prenotazione del servizio taxi è effettuata dalla clientela esclusivamente presso le aree di stazionamento dei taxi assegnate per l'espletamento del servizio medesimo"».

2.809

BUBBICO, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI Paolo,
SARBATI, TOMASELLI

Respinto

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Le disposizioni di cui al comma 1-*quater*, dell'articolo 29, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono abrogate».

2.810

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI Paolo,
SARBATI, TOMASELLI

Respinto

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. All'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 162, dopo le parole: "lettera *b*)" sono inserite le seguenti: "ad esclusione di quelli tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni"».

2.308

CASOLI

Inammissibile

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 942, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in tema di contributi agli enti fieristici per potenziare l'attività di promozione e sviluppo del "Made in Italy", l'importo complessivamente assegnato di euro 10.000.000 graverà sulle economie derivanti dai provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, alla legge 19 dicembre 1992, n. 48, come da ultimo accertate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 marzo 2009».

2.309

SANGALLI

Respinto

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. La soglia minima degli investimenti prevista per la partecipazione a programmi di incentivazione da parte delle piccole e medie imprese o loro consorzi non può essere superiore a 1 milione di euro. Per le micro imprese tale soglia è ridotta a 300 mila euro».

ORDINE DEL GIORNO**G2.400**

OLIVA, PISTORIO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento legislativo in esame prevede, tra l'altro, all'articolo 2, misure per «l'efficacia e la tempestività delle iniziative di reindustrializzazione nelle aree a distretti in situazione di crisi industriale»;

alcune province italiane, come quella di Frosinone, pur non facendo parte formalmente delle aree individuate nell'ambito dell'obiettivo di convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006 (ex obiettivo 1), si trovano in termini sostanziali, ormai da anni, in una situazione di progressiva deindustrializzazione che ha

portato alla chiusura o al ridimensionamento di numerosi stabilimenti industriali, anche di grandi dimensioni, e alla conseguente significativa perdita di posti di lavoro;

impegna il Governo:

a porre in essere in ambito nazionale e comunitario, anche di concerto con le Regioni interessate, azioni - quali la previsione di una fiscalità di vantaggio - che possano far fronte alla gravissima crisi industriale e occupazionale che attraversano da anni province, come quella di Frosinone, non rientranti tra le aree individuate nell'ambito dell'obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006 (ex obiettivo 1).

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 2

2.0.4

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI Paolo,
SARBATI, TOMASELLI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al fine di sostenere le piccole e medie imprese e le micro imprese, coerentemente con quanto previsto dallo *Small business act*, la soglia minima degli investimenti prevista per la partecipazione a qualsiasi programma di incentivazione, con oneri a carico del bilancio dello Stato, da parte delle piccole e medie imprese o loro consorzi non può essere superiore a 1 milione di euro. Per le micro imprese tale soglia è ridotta a 300 mila euro».

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Approvato nel testo emendato

(Riordino del sistema degli incentivi, agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione e altre forme di incentivi)

1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e dalla parte II, titolo III, capo IV, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, determina le priorità, le opere e gli investimenti strategici di interesse nazionale, compresi quelli relativi al fabbisogno energetico, in coerenza con quanto previsto dalla strategia energetica nazionale, come definita ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, da realizzare urgentemente per la crescita unitaria del sistema produttivo nazionale, con particolare riferimento agli interventi da realizzare nei territori ricadenti nelle aree individuate nell'ambito dell'obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006. L'individuazione viene compiuta attraverso un piano, inserito nel Documento di programmazione economico-finanziaria, predisposto dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri competenti e d'intesa con le regioni o le province autonome interessate e previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sottoposto all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). Il Ministro dello sviluppo economico, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, predispone il piano in funzione di unitari obiettivi di sviluppo sostenibile, assicurando l'integrazione delle attività economiche con le esigenze di tutela dell'ambiente, di sicurezza energetica e di riduzione dei costi di accesso. In sede di prima applicazione del presente articolo, il piano è approvato dal CIPE entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sulla base della predetta procedura.

2. Al fine di rilanciare l'intervento dello Stato a sostegno delle aree o distretti in situazione di crisi in funzione della crescita unitaria del sistema produttivo nazionale, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri competenti per materia, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per il riordino

della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione, limitatamente a quelli di competenza del predetto Ministero, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificazione delle norme statali concernenti l'incentivazione delle attività economiche, con particolare riferimento alla chiarezza e alla celerità delle modalità di concessione ed erogazione delle agevolazioni e al più ampio ricorso ai sistemi di informatizzazione, nonché attraverso sistemi quali buoni e *voucher*;

b) razionalizzazione e riduzione delle misure di incentivazione di competenza del Ministero dello sviluppo economico;

c) differenziazione e regolamentazione delle misure di incentivazione ove necessario in funzione della dimensione dell'intervento agevolato, ovvero dei settori economici di riferimento;

d) priorità per l'erogazione degli incentivi definiti attraverso programmi negoziati con i soggetti destinatari degli interventi;

e) preferenza per le iniziative produttive con elevato contenuto di innovazione di prodotto e di processo;

f) snellimento delle attività di programmazione con la soppressione o riduzione delle fasi inutili ed eccessivamente gravose, con la fissazione di termini certi per la conclusione dei relativi procedimenti amministrativi, conformemente ad un quadro normativo omogeneo a livello nazionale;

g) razionalizzazione delle modalità di monitoraggio, verifica e valutazione degli interventi;

h) adeguata diffusione di investimenti produttivi sull'intero territorio nazionale, tenuto conto dei livelli di crescita e di occupazione con particolare attenzione ai distretti industriali in situazione di crisi;

i) individuazione di principi e criteri per l'attribuzione degli aiuti di maggior favore alle piccole e medie imprese nonché destinazione alle stesse piccole e medie imprese di quote di risorse non inferiori al 50 per cento;

l) previsione, in conformità con il diritto comunitario, di forme di fiscalità di sviluppo con particolare riguardo alla creazione di nuove attività di impresa, da realizzare nei territori ricadenti nelle aree individuate nell'ambito dell'obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2 sono trasmessi per l'acquisizione dei pareri alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema; decorsi tali termini si procede anche in assenza dei pareri. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 2, con i medesimi criteri di delega, possono essere emanate disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti previo parere delle competenti

Commissioni parlamentari con le medesime modalità di cui al presente comma.

4. Il CIPE, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione del Fondo per le aree sottoutilizzate, destina una quota del Fondo medesimo fino al limite annuale di 50 milioni di euro per le finalità di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per l'utilizzo delle risorse stanziati ai sensi del presente comma, il CIPE provvede, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 342, della citata legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, ad aggiornare i criteri e gli indicatori per l'individuazione e la delimitazione delle zone franche urbane al fine di incrementare progressivamente la loro distribuzione territoriale.

4-bis. Per l'anno 2009 il fondo di cui all'articolo 13, comma 3-*quarter*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato di 30 milioni di euro. Al relativo onere si provvede nei limiti delle risorse di cui all'articolo 13, comma 1, della presente legge.

5. Al comma 853 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «con delibera del CIPE,» è inserita la seguente: «adottata» e, dopo le parole: «su proposta del Ministro dello sviluppo economico,» sono inserite le seguenti: «previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,».

6. I commi 32 e 33 dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che il provvedimento di revoca delle agevolazioni disposte dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministero delle attività produttive e dal Ministero dello sviluppo economico in materia di incentivi alle imprese costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo degli importi corrisposti e dei relativi interessi, rivalutazioni e sanzioni nei confronti di tutti gli obbligati e quindi anche nei confronti dei soggetti che hanno prestato garanzia fidejussoria in relazione alle agevolazioni revocate.

7. Al fine di garantire migliori condizioni di competitività sul mercato internazionale e dell'offerta di servizi turistici, nelle strutture turistico-ricettive all'aperto, le installazioni e i rimessaggi dei mezzi mobili di pernottamento, anche se collocati permanentemente, per l'esercizio dell'attività, entro il perimetro delle strutture turistico-ricettive regolarmente autorizzate, purché ottemperino alle specifiche condizioni strutturali e di mobilità stabilite dagli ordinamenti regionali, non costituiscono in alcun caso attività rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici.

EMENDAMENTI

3.1

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI Paolo, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole da: «con particolare riferimento» fino a: «11 luglio 2006».

3.2

D'ALÌ

Respinto

Al comma 1, al terzo periodo, dopo le parole: «predispone il piano», inserire le seguenti: «, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.».

3.3

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI Paolo, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Respinto

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «In sede di prima applicazione del presente comma, il Piano costituisce parte allegata al Documento di programmazione economico finanziario per gli anni 2010-2014 e deve essere approvato dal CIPE entro 30 giorni dalla data di approvazione della nota integrativa al documento di programmazione economico finanziario per gli anni 2010-2014».

3.800

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI Paolo, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da: «approvato» fino a: «predetta procedura» con le seguenti: «allegato al Documento di programmazione economico finanziario per gli anni 2010-2014 e deve essere approvato dal CIPE entro 30 giorni dalla data di approvazione della nota integrativa al medesimo DPEF».

3.6

PISTORIO, OLIVA

Respinto

Al comma 2, alinea, dopo le parole: «a sostegno delle aree o distretti in situazione di crisi» aggiungere le seguenti: «, con priorità per quelle ubicate nei territori ricadenti nelle aree individuate dall'obiettivo convergenza di cui al Regolamento CE n. 1083/2006, del Consiglio dell'11 luglio 2006».

3.7

PISTORIO, OLIVA

Respinto

Al comma 2, alinea, dopo le parole: «a sostegno delle aree o distretti in situazione di crisi» aggiungere le seguenti: «, in particolare quelle ubicate nei territori ricadenti nelle aree individuate dall'obiettivo convergenza di cui al Regolamento CE n. 1083/2006, del Consiglio dell'11 luglio 2006».

3.8

GARRAFFA, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GRANAIOLA, ROSSI Paolo, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Approvato

Al comma 2, alinea, dopo le parole: «a sostegno delle aree o distretti in crisi» aggiungere le seguenti: «, con particolare riferimento a quelli del Mezzogiorno».

3.450

IL RELATORE

Approvato

Al comma 2, dopo le parole: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica» inserire le seguenti: «salvo quanto previsto dal comma 2-bis.».

Conseguentemente, dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. L'attuazione del criterio di cui alla lettera l) del comma 1 è condizionato al previo reperimento delle risorse con legge ordinaria».

3.9

PISTORIO, OLIVA

Respinto

Al comma 2, alinea sostituire la parola: «sentita» con le seguenti: «d'intesa con».

3.10

OLIVA, PISTORIO

Respinto

Al comma 2, alinea sopprimere le parole: «limitatamente a quelli di competenza del predetto Ministero».

3.11

GARRAFFA

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) semplificazione delle norme statali concernenti l'incentivazione del risparmio energetico negli edifici, con particolare riferimento allo snellimento della certificazione energetica ed alla promozione anche attraverso agevolazioni fiscali di accordi territoriali tra il sistema bancario, il settore industriale dei produttori di componenti e sistemi per gli impianti termici, le Regioni, le Province e i Comuni, finalizzati al sostegno dell'accesso al credito dei clienti finali per il rinnovo e l'efficientamento del parco degli impianti termici esistenti, con l'obiettivo di ridurre il consumo energetico e le emissioni. Gli accordi potranno prevedere programmi di credito a tasso minimo in parte scontato dal sistema bancario e in parte remunerato da appositi fondi istituiti su base volontaria dai produttori di componenti e sistemi per impianti termici, nonché eventuali fondi di garanzia istituiti con propri stanziamenti dalle Regioni, dalle Province o dai Comuni».

3.12

PISTORIO, OLIVA

Respinto

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «e riduzione».

3.13

PISTORIO, OLIVA

Respinto

Al comma 2, lettera h), dopo le parole: «sull'intero territorio nazionale» aggiungere le seguenti: «, con particolare riguardo alle regioni del Mezzogiorno».

3.14

PISTORIO, OLIVA

Respinto

Al comma 2, lettera h), sostituire le parole da: «, tenuto conto dei livelli di crescita e di occupazione» con le seguenti: «in ogni caso tenuto conto dei livelli di crescita e di disoccupazione almeno il 60 per cento di questi devono interessare le regioni del Mezzogiorno».

3.451

IL RELATORE

Approvato

Al comma 2, lettera i), dopo le parole: «di risorse» inserire le seguenti: «, che risultino effettivamente disponibili in quanto non già destinate ad altra finalità,».

3.300

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Precluso

Al comma 2, lettera i), dopo le parole: «quote di risorse» aggiungere le seguenti: «aggiuntive rese disponibili dal mancato utilizzo di risorse predisposte per altri interventi a favore delle imprese,».

3.301

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI Paolo, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Respinto

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «Fondo aree sottoutilizzate» aggiungere le seguenti: «fatte salve le quote di spettanza delle Regioni».

3.18

BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

3.19 (testo corretto)

PISTORIO, OLIVA

Respinto

Al comma 4, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «nelle regioni del Mezzogiorno».

3.20

BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Sopprimere il comma 7.

3.21

DELLA SETA, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA, SOLIANI

Id. em. 3.20

Sopprimere il comma 7.

ORDINI DEL GIORNO

G3.400

OLIVA, PISTORIO

V. testo 2

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento legislativo in esame contempla, tra l'altro, anche una «Riforma degli interventi di reindustrializzazione, agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione e altre forme di incentivi» e il «Riordino del sistema degli incentivi, agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione e altre forme di incentivi»;

è previsto anche l'utilizzo di significative risorse del Fas (Fondo per le aree sottoutilizzate);

la crisi che attraversano le regioni del Mezzogiorno, ricadenti nelle aree individuate nell'ambito dell'obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, ha carattere strutturale e non può che essere ulteriormente aggravata dall'attuale situazione economica;

uno dei pochi strumenti capaci di richiamare capitali ed imprese, specialmente per quanto riguarda le aree caratterizzate da un grave deficit infrastrutturale, è la previsione, almeno per i primi anni, di una fiscalità di vantaggio;

impegna il Governo:

a porre in essere, entro il 2009, atti legislativi che prevedano forme di fiscalità vantaggiose per le nuove imprese che operino in settori innovativi e che abbiano sede nelle aree individuate nell'ambito dell'obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006.

G3.400 (testo 2)

OLIVA, PISTORIO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento legislativo in esame contempla, tra l'altro, anche una «Riforma degli interventi di reindustrializzazione, agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione e altre forme di in-

centivi» e il «Riordino del sistema degli incentivi, agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione e altre forme di incentivi»; è previsto anche l'utilizzo di significative risorse del Fas (Fondo per le aree sottoutilizzate);

la crisi che attraversano le regioni del Mezzogiorno, ricadenti nelle aree individuate nell'ambito dell'obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, ha carattere strutturale e non può che essere ulteriormente aggravata dall'attuale situazione economica;

uno dei pochi strumenti capaci di richiamare capitali ed imprese, specialmente per quanto riguarda le aree caratterizzate da un grave deficit infrastrutturale, è la previsione, almeno per i primi anni, di una fiscalità di vantaggio;

impegna il Governo:

a porre in essere atti legislativi che prevedano forme di fiscalità vantaggiose per le nuove imprese che operino in settori innovativi e che abbiano sede nelle aree individuate nell'ambito dell'obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006.

(*) Accolto dal Governo.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 3

3.0.1

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

V. testo 2

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis

(Delega al Governo in materia di norme ed enti tecnici, certificazioni e dichiarazioni di conformità da parte di enti tecnici accreditati indipendenti)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto della normativa comunitaria e degli accordi internazionali in materia di normativa tecnica, di certificazione di qualità e accreditamento e di

vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 dovranno attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) disciplinare l'organizzazione e la gestione del riconoscimento degli enti tecnici accreditati da organismi nazionali o comunitari facenti parte dell'*European Cooperation for Accreditation* (EA) e degli organismi competenti a valutare la conformità di sostanze, preparati o qualsiasi altro prodotto, che abbiano subito o meno una trasformazione, da immettere sul mercato;

b) promuovere la convergenza delle valutazioni di conformità in ambito volontario e in quello regolamentato in armonia con gli indirizzi definiti dalla normativa comunitaria e dagli accordi internazionali e disciplinare i requisiti degli enti di cui alla lettera a), anche in relazione alle attività connesse a procedure di autocertificazione ai sensi della vigente disciplina;

c) rivedere le disposizioni che regolano i rapporti convenzionali e negoziali fra le pubbliche amministrazioni e altri soggetti, anche al fine di garantire la trasparenza, la competenza e l'imparzialità necessarie in materia di norme tecniche e di accreditamento degli enti di certificazione;

d) stabilire le disposizioni in materia di vigilanza del mercato e di controlli sui prodotti in coerenza con la normativa comunitaria e con gli accordi internazionali;

e) individuare le sanzioni per le imprese responsabili di errata certificazione, prevedendo la radiazione in caso di falsa certificazione.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'istruzione, università e ricerca, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Decorsi trenta giorni, i decreti legislativi possono essere emanati anche in mancanza di detti pareri. Entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi, possono essere adottati ulteriori decreti correttivi e integrativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dal presente articolo.

4. Per l'attuazione delle disposizioni in materia di vigilanza del mercato e di controlli sui prodotti, adottate ai sensi del comma 2, lettera d), si provvede al previo riordino degli uffici tecnici di livello dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico, con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

5. Ai fini di un più efficace coordinamento delle attività in materia di normativa tecnica, accreditamento, certificazione e dichiarazioni di conformità, di vigilanza sul mercato e della legale commercializzazione dei prodotti, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un Comi-

tato consultivo, presieduto dal Ministro dello sviluppo economico o da un sottosegretario di Stato da lui delegato.

6. Il Comitato di cui al comma 5 è composto da rappresentanti dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno, del lavoro, salute e politiche sociali, dai presidenti degli enti di normazione e degli enti di accreditamento, nonché dai rappresentanti delle categorie produttive presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. La composizione del Comitato è stabilita dal Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso di spese.

7. Il Comitato di cui al comma 5 fornisce indirizzi e formula proposte per lo sviluppo delle politiche, dei principi e delle iniziative nelle materie di cui al presente articolo, anche per garantire unitarietà alle diverse iniziative poste in atto e promuovere la diffusione della cultura della qualità e dell'innovazione nel sistema produttivo.

8. Dai decreti legislativi di cui al comma 1 e dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato di cui al comma 5 non devono derivare nuovi o maggiori spese né minori entrate a carico del bilancio dello Stato».

3.0.1 (testo 2)

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Approvato

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Attuazione del Capo II del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti)

1. Al fine di assicurare la pronta applicazione del Capo II del Regolamento (CE), n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il Regolamento (CEE) n. 339/93. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri interessati, provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti di natura non regolamentare alla adozione delle prescrizioni relative alla organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità alle disposizioni del Regolamento comunitario, alla definizione dei criteri per la fissazione

di tariffe di accreditamento, anche tenuto conto degli analoghi sistemi tariffari eventualmente adottati dagli altri Paesi dell'Unione europea, nonché alla disciplina delle modalità di controllo dell'organismo da parte dei Ministeri concertanti, anche mediante la previsione della partecipazione di rappresentanti degli stessi Ministeri ai relativi organi statuari.

2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri interessati, provvede con decreto di natura non regolamentare, entro tre mesi dalla data di adozione del decreto di cui al comma precedente, alla designazione dell'unico organismo italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento. Il Ministero dello sviluppo economico, per il tramite del competente ufficio, è autorità nazionale referente per le attività di accreditamento, punto nazionale di contatto con la Commissione europea ed assume le funzioni previste dal Capo II del citato Regolamento non assegnate all'organismo nazionale di accreditamento.

3. Per l'accredimento delle strutture operanti nei diversi settori per i quali sia previsto l'accredimento, il Ministero dello sviluppo economico e i Ministeri interessati disciplinano le modalità di partecipazione all'organismo di cui al comma 1 degli organismi di accreditamento, già designati per i settori di competenza dei rispettivi Ministeri.

4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica. I Ministeri interessati provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

3.0.3

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Delega al Governo per la semplificazione delle procedure per il rilascio del certificato di prevenzione incendi)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per semplificare, nel rispetto del mantenimento dei livelli di sicurezza per la collettività e della tutela dell'ambiente, le procedure per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, realizzando un'effettiva riduzione degli

adempimenti amministrativi e dei costi a carico delle imprese, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) diversificazione delle procedure e dei tempi per le attività aventi natura semplice o complessa;

b) diversificazione delle procedure e dei tempi in relazione alle attività disciplinate da norme tecniche, rispetto a quelle che, in relazione alla loro peculiare natura, non sono riconducibili ad un'espressa disciplina tecnica;

c) disciplina dell'istituto di inizio attività di cui al comma 5 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37;

d) adozione di strumenti telematici per il rilascio del certificato di prevenzione incendi;

e) individuazione di un costo forfetario massimo sia per le attività semplici e assoggettate a norme tecniche, sia per quelle complesse;

f) con testuale rafforzamento delle competenze e intensificazione delle attività di vigilanza e controllo per la prevenzione degli incendi, con particolare riferimento agli accertamenti e alle ispezioni dell'autorità pubblica all'interno dei luoghi di lavoro.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in essi contenute, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Decorsi trenta giorni dalla trasmissione, i decreti legislativi possono essere emanati anche in mancanza di detti pareri. Entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi possono essere adottati ulteriori decreti correttivi e integrativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura prevista dal presente articolo. Con i medesimi decreti legislativi si provvede al coordinamento della nuova disciplina con le precedenti disposizioni in materia di procedure per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, indicando espressamente le disposizioni abrogate a seguito della loro entrata in vigore.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuove o maggiori spese né minori entrate a carico della finanza pubblica».

ARTICOLI 3-BIS E 3-TER NEL TESTO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Art. 3-bis.

Approvato

(Delega al Governo per il riassetto normativo delle prescrizioni e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle prescrizioni normative e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese, con le modalità e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n.59, e successive modificazioni, nonché secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordino e coordinamento delle disposizioni legislative recanti le prescrizioni e gli adempimenti procedurali che devono essere rispettati ai fini della realizzazione di impianti produttivi e dello svolgimento di attività di impresa;

b) determinazione di tempi certi e inderogabili per lo svolgimento degli adempimenti che fanno capo alle pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle competenze previste dal titolo V della parte seconda della Costituzione, ivi compresa l'erogazione di finanziamenti o agevolazioni economiche comunque definiti per i quali l'*iter* procedurale sia giunto a buon fine, che devono essere liquidati nei termini previsti dalle disposizioni in base alle quali vengono concessi;

c) abrogazione, dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'alinea, di tutte le disposizioni di legge statale non individuate ai sensi della lettera a).

2. Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, completa il processo di riassetto emanando, anche contestualmente ai decreti legislativi di cui al comma 1, una raccolta organica delle norme regolamentari che disciplinano la medesima materia, ove necessario adeguandole alla nuova disciplina di livello primario e semplificandole secondo le modalità di cui all'articolo 20, comma 3-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'economia e delle finanze, dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per i beni e le attività culturali. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tec-

nica sugli effetti finanziari delle disposizioni in essi contenute, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi, possono essere adottati ulteriori decreti correttivi e integrativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dal presente articolo.

4. Le regioni e gli enti locali si adeguano ai principi del presente articolo, quanto ai procedimenti amministrativi di loro competenza, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuove o maggiori spese né minori entrate per la finanza pubblica.

Art. 3-ter.

Approvato

(Semplificazione e abolizione di alcune procedure e certificazioni dovute dalle imprese)

1. Ai fini dell'ottenimento di titoli autorizzatori o concessori da parte della pubblica amministrazione o dei concessionari di servizi pubblici e ai fini della partecipazione a procedure di evidenza pubblica, l'impresa interessata può allegare, in luogo delle richieste certificazioni, un'autocertificazione corredata dell'autorizzazione ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni i dati necessari per la verifica, ferme restando, in caso di dichiarazione mendace, l'esclusione dalle procedure per l'ottenimento di titoli autorizzatori o concessori o dalle procedure di evidenza pubblica e la responsabilità per falso in atto pubblico.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le certificazioni la cui presentazione può essere sostituita ai sensi del comma 1.

3. Al comma 6 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e delle province, ai fini delle assunzioni obbligatorie».

4. All'articolo 9, comma 6, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è definito il modello unico di prospetto di cui al presente comma».

EMENDAMENTI

3-ter.300

BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

3-ter.301

BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, premettere le seguenti parole: «I decreti legislativi di cui all'articolo 3-bis, possono altresì prevedere che»;

b) sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Le certificazioni la cui presentazione può essere sostituita ai sensi del comma 1 sono individuate con i tempi e le modalità di cui all'articolo 3-bis. Restano ferme le vigenti disposizioni riguardanti certificazioni di competenza del Ministero della giustizia».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 3-ter, sopprimere le seguenti parole: «procedure e».

3-ter.302

DELLA SETA

Inammissibile

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 articolo 34 lettera a) dopo le parole "... gli imprenditori individuali, anche artigianali, le società commerciali, le società cooperative..." aggiungere le seguenti parole: "..., le associazioni di volontariato, di Promozione Sociale e delle Onlus riconosciute ai sensi delle Leggi 266/91,460/97 e 383/00...».

ARTICOLI 3-*QUATER* E 3-*QUINQUIES* NEL TESTO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Art. 3-*quater*.

Approvato. La parte evidenziata in neretto dichiarata inammissibile (*)

*(Semplificazione e razionalizzazione della riscossione
della tassa automobilistica per le singole regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano)*

1. Al fine di semplificare e razionalizzare la riscossione della tassa dovuta su veicoli concessi in locazione finanziaria, le singole regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate a stabilire le modalità con le quali le imprese concedenti possono provvedere ad eseguire cumulativamente, in luogo dei singoli utilizzatori, il versamento delle tasse dovute per i periodi di tassazione compresi nella durata dei rispettivi contratti.

2. All'articolo 5, ventinovesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, dopo la parola «proprietari» sono inserite le seguenti: «,usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria,»;

b) nel terzo periodo, dopo le parole «i proprietari» sono inserite le seguenti: «, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio, nonché gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria».

3. Le modifiche di cui al comma 2 hanno natura interpretativa. Tuttavia non si fa luogo al rimborso delle tasse pagate da chi, alla scadenza del termine utile per il pagamento, avesse già trasferito a terzi la proprietà, il possesso o la disponibilità del veicolo.

4. La competenza territoriale degli uffici del pubblico registro automobilistico e dei registri di immatricolazione è determinata in ogni caso in relazione al luogo di residenza del soggetto proprietario del veicolo.

(*) Cfr. nello stenografico la dichiarazione di inammissibilità resa dal Presidente.

Art. 3-*quinqües*.

Approvato

(Modifiche in materia di ICI)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di locazione finanziaria stipulati dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato

(Disciplina dei consorzi agrari)

1. Al fine di uniformarne la disciplina ai princìpi del codice civile, i consorzi agrari sono costituiti in società cooperative disciplinate dalle disposizioni di cui agli articoli 2511 e seguenti del medesimo codice. L'uso della denominazione di consorzio agrario è riservato esclusivamente alle società cooperative di cui al presente comma. I consorzi agrari sono considerati cooperative a mutualità prevalente indipendentemente dai criteri stabiliti dall'articolo 2513 del codice civile qualora rispettino i requisiti di cui all'articolo 2514 del medesimo codice. I consorzi agrari adeguano i propri statuti alle disposizioni del codice civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per i consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa per i quali sia accertata la mancanza di presupposti per il superamento dello stato di insolvenza e, in ogni caso, in mancanza della presentazione e dell'autorizzazione della proposta di concordato, l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca l'esercizio provvisorio dell'impresa e provvede a rinnovare la nomina dei commissari liquidatori. Alle proposte di concordato dei consorzi agrari non si applicano i termini di cui all'articolo 124, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.

2. Il comma 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, è abrogato.

2-bis. Per consentire la chiusura delle procedure di liquidazione coatta amministrativa dei consorzi agrari entro il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, i consorzi agrari entro il 30 settembre 2009 dovranno sottoporre all'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione gli atti di cui all'articolo 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. L'omessa trasmissione degli atti nel termine indicato o il diniego di auto-

rizzazione al deposito da parte dell'autorità amministrativa comporta la sostituzione dei commissari liquidatori e di tutti i componenti dei comitati di sorveglianza. Si provvede alla sostituzione anche in presenza dell'avvenuto deposito degli atti di cui agli articoli 213 e 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, qualora il tribunale, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia accolto l'opposizione, per motivi connessi alla attività del commissario, indipendentemente dalla proposizione dell'eventuale reclamo.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 500.000 euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

EMENDAMENTI

4.1

BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

4.2

DE CASTRO, ANDRIA, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Id. em. 4.1

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

4.3

BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «ventiquattro mesi».

4.4

BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Sopprimere il comma 2.

4.800

PIGNEDOLI, DE CASTRO, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, FIORONI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Respinto

Al comma 2-bis sopprimere le parole da: «Si provvede alla sostituzione» fino a: «dell'eventuale reclamo».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 4

4.0.4

D'ALIA, CINTOLA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di consorzi)

1. All'articolo 37, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, e successive modificazioni, è soppresso il terzo periodo.
 2. All'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, e successive modificazioni, è soppresso il terzo periodo».
-

ARTICOLO 4-BIS NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4-bis.

Approvato nel testo emendato. Le parti evidenziate in neretto dichiarate inammissibili (*)

(Società cooperative)

1. All'articolo 2511 del codice civile, dopo le parole: «con scopo mutualistico» sono aggiunte le seguenti: «iscritte presso l'albo delle società cooperative di cui all'articolo 2512, secondo comma, e all'articolo 223-*sexiesdecies* delle disposizioni per l'attuazione del presente codice».

2. La presentazione della comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, all'ufficio del registro delle imprese determina, nel caso di impresa cooperativa, l'automatica iscrizione nell'albo delle società cooperative, di cui all'articolo 2512, secondo comma, del codice civile e all'articolo 223-*sexiesdecies* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, come modificato dal comma 7 del presente articolo.

3. Per i fini di cui al comma 2, l'ufficio del registro delle imprese trasmette immediatamente all'albo delle società cooperative la comunicazione unica, nonché la comunicazione della cancellazione della società cooperativa dal registro o della sua trasformazione in altra forma societaria per l'immediata cancellazione dal suddetto albo.

4. Le società cooperative iscritte nel registro delle imprese alla data di entrata in vigore dell'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e non iscritte nell'albo delle società cooperative devono chiedere entro il 30 giugno 2009 al registro delle imprese di provvedere all'iscrizione nell'albo medesimo, a pena di decadenza dai benefici previsti in relazione alla loro forma societaria con conseguente devoluzione del patrimonio indivisibile ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

5. Le società cooperative, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui all'articolo 2513 del codice civile, comunicano annualmente le notizie di bilancio all'amministrazione presso la quale è tenuto l'albo delle società cooperative con gli strumenti informatici di cui all'articolo 223-*sexiesdecies* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, come modificato dal comma 7 del presente articolo.

6. Il terzo comma dell'articolo 2515 del codice civile è abrogato.

7. All'articolo 223-*sexiesdecies*, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n.318, le parole: «depositare i bilanci attraverso strumenti di comunicazione informatica» sono sostituite dalle seguenti: «comunicare annualmente attraverso strumenti di comunicazione informatica le notizie di bilancio, anche ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui all'articolo 2513 del codice, all'amministrazione presso la quale è tenuto l'albo. L'omessa comunicazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 50.000».

8. All'articolo 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La vidimazione del registro di cui all'articolo 38, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, è effettuata in forma semplificata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente».

9. All'articolo 2545-*octies* del codice civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Qualora la cooperativa abbia perso la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente per il mancato rispetto della condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513, l'obbligo di cui al secondo comma si applica soltanto nel caso in cui la cooperativa medesima modifichi le previsioni statutarie di cui all'articolo 2514 o abbia emesso strumenti finanziari.

In tutti i casi di perdita della citata qualifica, la cooperativa è tenuta a segnalare espressamente tale condizione attraverso gli strumenti di comunicazione informatica previsti dall'articolo 223-*sexiesdecies* delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.

Lo stesso obbligo sussiste per la cooperativa nel caso in cui le risultanze contabili relative al primo anno successivo alla perdita della detta qualifica evidenzino il rientro nei parametri della mutualità prevalente.

In seguito alle predette segnalazioni, l'amministrazione presso la quale è tenuto l'albo delle società cooperative provvede alla variazione della sezione di iscrizione all'albo medesimo senza alcun ulteriore onere istruttorio.

L'omessa o ritardata comunicazione della perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente è segnalata all'amministrazione finanziaria e comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 50.000».

10. Il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, è sostituito dal seguente:

«3. Gli enti cooperativi che si sottraggono all'attività di vigilanza sono cancellati, sentita la Commissione centrale per le coope-

relative, dall'albo nazionale degli enti cooperativi. La cancellazione dall'albo determina la perdita delle agevolazioni fiscali e la devoluzione del patrimonio effettivo ai fondi mutualistici ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, 388. In caso di omessa devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici nel termine di novanta giorni dalla notifica del provvedimento di cancellazione dall'albo si applica la gestione commissariale di cui articolo 2545-*sexiesdecies* del codice civile ai soli fini della devoluzione del patrimonio ai citati fondi mutualistici. Al rappresentante legale ed agli amministratori dell'ente cooperativo che si sottrae all'attività di vigilanza si applica, altresì, la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro».

11. All'articolo 1 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Ferme le specifiche disposizioni civilistiche, gli uffici amministrativi preposti alla vigilanza cooperativa ai sensi dei commi precedenti assolvono i compiti loro affidati dalla legge esclusivamente nell'interesse pubblico».

12. Nell'elenco n. 1, allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'interno della sezione relativa al Ministero dello sviluppo economico, la voce: «Legge 31 gennaio 1992, n. 59, articolo 20» è soppressa. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, almeno ogni due mesi solari dalla effettuazione del versamento, i cui estremi devono essere comunicati dalle società cooperative al Ministero dello sviluppo economico, alla riassegnazione integrale sui pertinenti capitoli del Ministero dello sviluppo economico:

a) delle somme introitate per le spese comunque connesse alle ispezioni ordinarie, comprese quelle per la formazione di personale qualificato per l'esecuzione delle medesime secondo il disposto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302;

b) delle somme relative al gettito dei contributi di cui all'articolo 11, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

c) delle somme riferite alla maggiorazione determinata, a decorrere dal 1993, nel 10 per cento del contributo di vigilanza, a carico delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, ivi compresi quelli aderenti alle associazioni riconosciute di cui all'articolo 11, comma 1, primo periodo, della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

13. Al fine di favorire la formazione, la promozione e la vigilanza in tema di cooperazione, l'Istituto italiano di studi cooperativi Luigi Luzzatti, è trasformato nell'Associazione italiana di studi cooperativi Luigi Luzzatti avente personalità giuridica, con sede in Roma, ed avente quale socio unico il Ministero dello sviluppo economico, che ne assicura la vigilanza ed a supporto del quale l'ente opera, seguendo le direttive impartite. I mezzi finanziari e patrimoniali dell'Associazione sono costituiti, oltretutto dal patrimonio già facente capo all'Istituto al momento della trasformazione, da una quota dello stanziamento di bilancio derivante dall'articolo 29-*bis* del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, nonché da una quota delle somme versate ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, dalle società cooperative ivi menzionate, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. L'entità delle predette quote è fissata annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico all'atto dell'approvazione del programma annuale di attività.

14. Al comma 2, secondo periodo, dell'articolo 1 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, la parola: «amministrativa» è sostituita dalla seguente: «esclusiva» e le parole: «anche in occasione di interventi ispettivi di altre amministrazioni pubbliche» sono soppresse.

15. Dopo il comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Agli enti cooperativi che senza giustificato motivo non ottemperano, entro il termine prescritto, anche parzialmente alla diffida impartita in sede di vigilanza, salva l'applicazione di ulteriori sanzioni, è irrogata una sanzione pecuniaria da euro 10.000 ad euro 50.000».

16. Nell'articolo 223-*septiesdecies* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, le parole: «entro il 31 dicembre 2004» sono soppresse.

17. Al comma 3 dell'articolo 21 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, dopo le parole: «gli articoli 2,» è inserita la seguente: «4,».

(*) Cfr. nello stenografico la dichiarazione di inammissibilità resa dal Presidente.

EMENDAMENTI

4-bis.300

VICARI

V. testo 2

Apportare le seguenti modificazioni:

Al comma 7 le parole: «pecuniaria da e 10.000,00 ad e 50.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «della sospensione semestrale di ogni attività dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali».

Al comma 9 le parole: «pecuniaria da e 10.000,00 ad e 50.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «della sospensione semestrale di ogni attività dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali».

Al comma 10 sopprimere le parole da: «Al rappresentante legale ed agli amministratori» fino a: «pecuniaria da e 10.000,00 ad e 50.000,00».

Al comma 15 le parole: «pecuniaria pari da e 10.000,00 ad e 50.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «della sospensione semestrale di ogni attività dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali».

4-bis.300 (testo 2)

VICARI

Approvato

Apportare le seguenti modificazioni:

Al comma 7 le parole: «pecuniaria da e 10.000,00 ad e 50.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «della sospensione semestrale di ogni attività dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali».

Al comma 9 le parole: «pecuniaria da e 10.000,00 ad e 50.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «della sospensione semestrale di ogni attività dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali».

Al comma 15 le parole: «pecuniaria pari da e 10.000,00 ad e 50.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «della sospensione semestrale di ogni attività dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali».

4-bis.450

IL RELATORE

Approvato

Al comma 13, sopprimere le seguenti parole: «nonché da una quota delle somme versate ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, dalle società cooperative ivi menzionate».

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 5 APPROVATO DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI

Art. 5.

Approvato

(Internazionalizzazione delle imprese)

1. Alla legge 31 marzo 2005, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 2, le parole da: «e con il Ministro dell'istruzione» fino a: «Conferenza permanente» sono sostituite dalle seguenti: «, sentiti il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Conferenza permanente»;

b) all'articolo 5, comma 3, le parole: «, di concerto con il Ministro per gli italiani nel Mondo, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro per gli affari regionali,» sono soppresse.

ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
E ALLEGATO 1

Art. 6.

Accantonato

(Commercio internazionale e incentivi per l'internazionalizzazione delle imprese)

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, un decreto legislativo recante norme per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di internazionalizzazione delle imprese, secondo le modalità e i principi e criteri direttivi di cui al-

l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riunire e coordinare tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di internazionalizzazione delle imprese, considerando, oltre a quelle relative alle esportazioni, anche quelle concernenti gli investimenti in grado di promuovere l'internazionalizzazione delle produzioni italiane e prevedendo la delegificazione dei procedimenti in materia;

b) prevedere accordi tra enti pubblici e il sistema bancario per l'utilizzo dei servizi e delle sedi estere degli istituti di credito.

2. Il Governo è delegato ad adottare senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi ai fini della ridefinizione, del riordino e della razionalizzazione degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese, di cui all'allegato 1, nonché degli strumenti di incentivazione per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese erogati direttamente dagli enti di cui all'allegato 1, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) rispetto dei compiti attribuiti al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero degli affari esteri e al Ministero dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e adeguamento delle disposizioni legislative che regolano i singoli enti al quadro delle competenze delineato dal citato decreto legislativo n. 143 del 1998, nonché all'assetto costituzionale derivante dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

b) riassetto organizzativo degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese, secondo principi ispirati alla maggiore funzionalità dei medesimi in relazione alle rinnovate esigenze imposte dall'attuale quadro economico-finanziario, nonché a obiettivi di coerenza della politica economica e commerciale estera e della promozione del sistema economico italiano in ambito internazionale con le funzioni svolte dall'amministrazione centrale degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari in materia di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale;

c) compatibilità con gli obiettivi di riassetto della normativa in materia di internazionalizzazione delle imprese di cui al comma 1.

d) semplificazione della procedura di ripartizione dello stanziamento annuale per il finanziamento dei programmi promozionali all'estero di enti, istituti, associazioni, consorzi *export* multiregionali, camere di commercio italiane all'estero, erogato ai sensi delle leggi di settore;

e) complementarità degli incentivi rispetto ad analoghe misure di competenza regionale.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, possono essere emanate disposizioni correttive e integrative dei decreti stessi, nel rispetto delle modalità e dei principi e criteri direttivi stabiliti dai medesimi commi.

ALLEGATO 1
(articolo 6, comma 2)

ENTI OPERANTI NEL SETTORE
DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

ICE (Istituto nazionale per il commercio estero)
SIMEST Spa (Società italiana per le imprese all'estero)
INFORMEST
FINEST Spa
Camere di commercio italiane all'estero

EMENDAMENTI

6.300

CAGNIN, MONTI

Ritirato e trasformato nell'odg G6.300

Al comma 1, dopo le parole: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica» introdurre le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto dalla lettera c-bis)».

Conseguentemente, al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) promozione della partecipazione delle piccole medie imprese, come definite dal decreto ministeriale 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 ottobre 2005, n. 238, a manifestazioni fieristiche organizzate da primarie fiere internazionali per la promozione dei prodotti «Made in Italy» attraverso l'istituzione di un Fondo, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con dotazione non inferiore a 5 milioni di euro annui».

«Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nel-

l'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 5.000.000 euro annui per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa».

6.302

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Approvato

Al comma 1, dopo le parole: «entrata in vigore della presente legge» aggiungere le seguenti: «previo parere della Conferenza Stato-Regioni».

6.6

OLIVA, PISTORIO

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «integrative dei decreti stessi», aggiungere la seguente: «sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e».

6.301 (testo 2)

CAGNIN, MONTI

Accantonato

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 27 febbraio 2006, n. 105, sono assegnati all'apposito Fondo istituito presso il Ministero dello sviluppo economico 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, da ripartire secondo le modalità di cui al comma 3 del medesimo articolo. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando,

quanto a 2.000.000 euro annui per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa».

ORDINE DEL GIORNO

G6.300 (già em. 6.300)

CAGNIN

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

la sfavorevole congiuntura economica in atto richiede interventi urgenti a favore delle esportazioni delle aziende italiane all'estero nei settori maggiormente coinvolti da contrazioni di mercato;

è necessario favorire lo sviluppo dei processi di internazionalizzazione delle nostre imprese;

il sistema fieristico rappresenta la principale piattaforma di promozione del "Made in Italy", anche in relazione ai mercati esteri;

l'efficiente razionalizzazione nell'uso di risorse destinate a tali progetti richiede di individuare nelle fiere a più elevata connotazione di internazionalità i naturali destinatari di tali finanziamenti;

tale connotazione può essere riscontrata nelle manifestazioni di settore riconosciute e certificate di maggiore rilievo internazionale, come quelle dei poli fieristici di Padova, Verona, Foggia e Padova, già contemplati dall'articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sulla promozione degli interventi per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio di tali Fiere,

impegna il Governo a destinare prioritariamente ai poli fieristici di rilievo internazionale di cui in premessa le maggiori risorse destinate al sistema fieristico nazionale dall'articolo 6 in esame.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 7 APPROVATO DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI

Art. 7.

Approvato

(Fondi regionali con finalità di venture capital gestiti dalla SIMEST Spa)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il comma 6-bis è sostituito dal seguente:

«6-bis. Al fine di potenziare l'attività della SIMEST Spa a supporto dell'internazionalizzazione delle imprese, le regioni possono assegnare in gestione alla società stessa propri fondi rotativi con finalità di *venture capital*, per l'acquisizione di quote aggiuntive di partecipazione fino a un massimo del 49 per cento del capitale o fondo sociale di società o imprese partecipate da imprese operanti nel proprio territorio. Tali fondi sono autonomi e restano distinti dal patrimonio della SIMEST Spa. Qualora i fondi rotativi siano assegnati da regioni del Mezzogiorno, le quote di partecipazione complessivamente detenute dalla SIMEST Spa possono raggiungere una percentuale fino al 70 per cento del capitale o fondo sociale. I fondi rotativi regionali con finalità di *venture capital* previsti dal presente comma possono anche confluire, ai fini della gestione, nel fondo unico di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, estendendosi agli stessi la competenza del Comitato di indirizzo e di rendicontazione di cui al decreto del Vice Ministro delle attività produttive n. 404 del 26 agosto 2003. Il Ministro dello sviluppo economico provvede, con proprio decreto, all'integrazione della composizione del Comitato di indirizzo e di rendicontazione con un rappresentante della regione assegnataria del fondo per le specifiche delibere di impiego del medesimo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

EMENDAMENTI

7.1

BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Al comma 1, capoverso «6-bis», primo periodo, dopo le parole: «del-l'internazionalizzazione delle imprese» inserire le seguenti: «piccole e medie».

7.2

BUGNANO, GIAMBRONE, ASTORE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Al comma 1, capoverso «6-bis», sopprimere il terzo periodo.

7.3

BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Al comma 1, capoverso «6-bis», sopprimere l'ultimo periodo.

ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 8.

Approvato

(Utilizzo della quota degli utili della SIMEST Spa)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 24 aprile 1990, n. 100, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 934, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è istituito presso la Tesoreria dello Stato, con apposita contabilità speciale, il Fondo rotativo per favorire la fase di avvio (*start-up*) di progetti di internazionalizzazione di imprese singole o aggregate, gestito dalla SIMEST Spa, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.

2. Sono assegnate al Fondo, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, le disponibilità finanziarie derivanti da utili di spettanza del Ministero stesso in qualità di socio della SIMEST Spa, già finalizzate, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, a interventi per lo sviluppo delle esportazioni.

3. Gli interventi del Fondo hanno per oggetto investimenti transitori e non di controllo nel capitale di rischio di società appositamente costituite da singole piccole e medie imprese, o da loro raggruppamenti, per realizzare progetti di internazionalizzazione.

4. Il Ministro dello sviluppo economico, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le condizioni e le modalità operative del Fondo.

EMENDAMENTI

8.1

BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «internazionalizzazione di» inserire le seguenti: «piccole e medie».

8.3

FIORONI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Ritirato

Al comma 3, aggiungere, infine, le parole: «, nonché misure di agevolazione per progetti di razionalizzazione e messa in comune di reti commerciali all'estero predisposte da più imprese italiane».

8.4

BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Al comma 3 aggiungere infine le seguenti parole: «, ivi compresi i progetti di messa in comune di reti commerciali all'estero di piccole e medie imprese italiane».

8.5

BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Sopprimere il comma 4.

ARTICOLO 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 9.

Accantonato

(Tutela penale dei diritti di proprietà industriale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 473 è sostituito dal seguente:

«Art. 473. – (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni). – Chiunque contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Alla stessa pena soggiace chi contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso, essendo a conoscenza dell'esistenza del diritto di proprietà industriale, di tali brevetti, disegni, o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili, salvo che siano stati commessi nei casi di cui all'articolo 416, a querela della persona offesa, e a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale»;

b) l'articolo 474 è sostituito dal seguente:

«Art. 474. - (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi). – Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque, essendo a conoscenza dell'esistenza del diritto di proprietà industriale, introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque, essendo a conoscenza dell'esistenza del diritto di proprietà industriale, detiene per la vendita, pone in

vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 25.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili, salvo che siano stati commessi nei casi di cui all'articolo 416, a querela della persona offesa, e a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale»;

c) dopo l'articolo 474 è inserito il seguente:

«Art. 474-bis. - (*Aggravante specifica*). – La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 50.000, se i fatti previsti dagli articoli 473, primo e secondo comma, e 474, primo comma, sono commessi su ingenti quantità di merci, ovvero, fuori dei casi di cui all'articolo 416, attraverso l'allestimento di mezzi nonché di attività continuative e organizzate.

«Art. 474-bis. - (*Confisca*). – Nei casi di cui agli articoli 473 e 474 è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti.

Quando non è possibile eseguire il provvedimento di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto. Si applica il terzo comma dell'articolo 322-ter.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 240, commi terzo e quarto, se si tratta di cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, ovvero che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, appartenenti a persona estranea al reato medesimo, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego, anche occasionale, o l'illecita provenienza e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.

Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma del titolo II del libro sesto del codice di procedura penale»;

d) all'articolo 517, le parole: «fino a un anno o» sono sostituite dalle seguenti: «fino a due anni e»;

e) al libro secondo, titolo VIII, capo II, dopo l'articolo 517-bis sono aggiunti i seguenti:

«Art. 517-ter. - (*Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando diritti di proprietà industriale*). – Chiunque fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando i diritti o in violazione di un titolo di proprietà industriale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 3.500 euro a 35.000 euro.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, essendo a conoscenza dell'esistenza del diritto di proprietà industriale, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta

diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

La pena è della reclusione da uno a sei anni e della multa da 5.000 euro a 50.000 euro se, fuori dai casi di cui all'articolo 416, i fatti di cui al primo e al secondo comma sono commessi in modo sistematico ovvero attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate.

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 474-*bis* e al secondo comma dell'articolo 517-*bis*.

Le disposizioni dei commi primo, secondo e terzo si applicano sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà o industriale.

Art. 517-quater. – (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari). – Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 3.500 euro a 35.000 euro.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, essendo a conoscenza dell'esistenza del diritto di proprietà industriale, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

La pena è della reclusione da uno a sei anni e della multa da 5.000 euro a 50.000 euro se, fuori dai casi di cui all'articolo 416, i fatti di cui al primo e al secondo comma sono commessi in modo sistematico ovvero attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate.

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 474-*bis* e al secondo comma dell'articolo 517-*bis*.

Le disposizioni dei commi primo e secondo si applicano a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Art. 517-quinquies. – (Circostanza attenuante) – Le pene previste dagli articoli 517-*ter* e 517-*quater* sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli 517-*ter* e 517-*quater*, nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per la individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti».

2. L'articolo 127, comma 1, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è abrogato.

3. All'articolo 12-*sexies*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 8 giugno 1992, n.306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, dopo le parole: «416, sesto comma,» sono inserite le seguenti: «416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473, 474, 517-*ter* e 517-*quater*,».

4. All'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, dopo le parole: «416, sesto comma,» sono inserite le seguenti: «416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473, 474, 517-*ter* e 517-*quater*,».

5. La disposizione del comma 4 si applica solo ai procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. All'articolo 4-*bis*, comma 1-*ter*, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico,» sono inserite le seguenti: «all'articolo 416, primo e terzo comma, del codice penale realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473, 474, 517-*ter* e 517-*quater* del medesimo codice,».

EMENDAMENTI

9.301

FIORONI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Accantonato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 473 è sostituito dal seguente:

"Art. 473. - (*Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, disegni e modelli*). - Chiunque contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 5.000 a euro 50.000.

Alla stessa pena soggiace chi contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni, o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regola-

menti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.";

b) l'articolo 474 è sostituito dal seguente:

"Art. 474. - (Introduzione nello Stato è commercio di prodotti con segni falsi). - Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 5.000 a euro 50.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.";

c) dopo l'articolo 474 sono inseriti i seguenti:

«Art. 474-bis. - (*Confisca*). - Nei casi di cui agli articoli 473 e 474 è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto a chiunque appartenenti. Quando non è possibile eseguire il provvedimento di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto. Si applica il terzo comma dell'articolo 322-ter.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 240, commi terzo e quarto, se si tratta di cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, ovvero che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo, o il profitto, appartenenti a persona estranea al reato medesimo, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego, anche occasionale, o l'illecita provenienza e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.

Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma del titolo II del libro sesto del codice di procedura penale";

"Art. 474-ter. - (*Circostanza aggravante*). - Se, fuori dai casi di cui all'articolo 416, i delitti puniti dagli articoli 473 e 474, primo comma sono commessi in modo sistematico ovvero attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate, la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da 10.000 euro a 100.000 euro.

È della reclusione fino a tre anni e della multa fino a euro 40.000 se si tratta dei delitti puniti dall'articolo 474, secondo comma.".

"Art. 474-*quater*. - (*Circostanza attenuante*) - Le pene previste dagli articoli 473 e 474 sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli 473 e 474, nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per la individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti."

d) all'articolo 517, le parole: "fino a un anno o" sono sostituite dalle seguenti: "fino a due anni e";

e) al libro secondo, titolo VIII, capo II, dopo l'articolo 517-*bis* sono aggiunti i seguenti:

«Art. 517-*ter*. - (*Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale*). - Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati in violazione di o usurpando un titolo di proprietà industriale è punito, a querela di parte, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 15.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarre profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 474-*bis* e 474-*ter* secondo comma e di cui al secondo comma dell'articolo 517-*bis*.

I delitti previsti dei commi primo e secondo si applicano sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale."

"Art. 517-*quater*. - (*Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari*). - Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agro alimentari è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarre profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 474-*bis* e 474-*ter* primo comma e di cui al secondo comma dell'articolo 517-*bis*.

I delitti previsti dai commi primo e secondo si applicano a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari."

"Art. 517-*quinquies*. - (*Circostanza attenuante*) - Le pene previste dagli articoli 517-*ter* e 517-*quater* sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli 517-*ter* e 517-*quater*, nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per la individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti."

2. L'articolo 127, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è abrogato.

3. All'articolo 12-*sexies*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, dopo le parole: "416, sesto comma," sono inserite le seguenti: "416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473, 474, 517-*ter* e 517-*quater*,".

4. All'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, dopo le parole: ", 416, sesto comma," sono inserite le seguenti: ", 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473, 474, 517-*ter* e 517-*quater*,".

5. La disposizione del comma 4 si applica solo ai procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. All'articolo 4-*bis*, comma 1-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico," sono inserite le seguenti: "all'articolo 416, primo e terzo comma del codice penale realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473, 474, 517-*ter* e 517-*quater* del medesimo codice,"».

9.804

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Accantonato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

(Tutela penale dei diritti di proprietà industriale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 473 è sostituito dal seguente:

«Art. 473. - (*Contraffazione, alterazione o uso di marchi, segni distintivi. Usurpazione di modelli e disegni*). - Chiunque contraffà o altera

marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi, o segni contraffatti o alterati, anche mediante la riproduzione su opere dell'ingegno o prodotti, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 10.000 ad euro 100.000. Alla stessa pena soggiace chi contraffaccia o altera brevetti, disegni o modelli industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, riproduce opere dell'ingegno o prodotti industriali usurpando le privative industriali protette da tali brevetti, disegno o modelli, o ne fa altrimenti uso.

Le disposizioni precedenti si applicano sin dal momento del deposito delle relative domande di registrazione sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, delle direttive comunitarie o delle convenzioni internazionali in materia di proprietà intellettuale o industriale.

La pena è della reclusione da due a otto anni, e della multa da euro 15.000 a euro 150.000, se i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono commessi, fuori dai casi di cui all'articolo 416, attraverso l'allestimento di mezzi e di attività continuative organizzative per l'esercizio di traffici illeciti»;

b) l'articolo 474 è sostituito dai seguenti:

«Art. 474. - (*Introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi*). - Chiunque, fuori dai casi di concorso nei delitti previsti nell'articolo 473, introduce nel territorio dello Stato, per trarne profitto, opere dell'ingegno o prodotti industriali, con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, ovvero opere dell'ingegno o prodotti industriali realizzati usurpando le privative industriali protette da brevetti, disegni o modelli industriali, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 10.000 ad euro 100.000.

Si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 473.

Art. 474-bis. - (*Commercio di prodotti con segni falsi*). - Chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione la merce di cui all'articolo 474, fuori dai casi di concorso nella contraffazione, alterazione od usurpazione, o nella introduzione nel territorio dello Stato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 10.000.

Si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 473.

474-ter. - (*Confisca*). - Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 473, 474 e 474-bis, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prezzo e il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca dei beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto.

È sempre ordinata la confisca degli strumenti e dei materiali serviti o destinati a commettere i reati di cui al comma precedente, salvo che appartengano a persona estranea al reato».

c) dopo l'articolo 517-*bis* del codice penale è inserito il seguente articolo:

«Art. 517-*ter* - (*Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine*). - Chiunque apponga ai prodotti agroalimentari indicazioni geografiche o denominazioni di origine contraffatte od alterate, o introduca i medesimi prodotti nel territorio dello Stato per trarne profitto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000».

2. All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole «in ordine ai delitti previsti dagli articoli», sono inserite le seguenti: «473, ultimo comma, 474, ultimo comma e 474-*bis*, ultimo comma,».

3. All'articolo 12-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo le parole: «416-*bis*» sono inserite le seguenti: «473, 474 e 474-*bis*».

4. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria per la repressione di reati di cui agli articoli 473, 474 e 474-*bis* del codice penale, sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per essere utilizzati per l'impiego in attività di polizia ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'Ufficio o comando usuario. Nel caso in cui non vi sia alcuna istanza di affidamento in custodia giudiziale ai sensi del comma 2, l'autorità giudiziaria competente ne dispone la vendita o la distruzione secondo le modalità indicate all'articolo 83 delle norme di attuazione del codice di procedura penale. In caso di distruzione, la cancellazione dei veicoli dai pubblici registri è eseguita in esenzione da qualsiasi tributo o diritto. I beni mobili di cui al comma 2, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono assegnati, a richiesta agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso. Qualora tali enti od organi non presentino richiesta di assegnazione i beni sono distrutti.

5. All'articolo 25-*bis* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente:

Art. 25-*bis*. - (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento);

b) al comma 1, alinea, le parole: «e in valori di bollo» sono sostituite dalle seguenti: «, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento»;

c) al comma 1, dopo la lettera *t*), è aggiunta la seguente:

«*f-bis*) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote»;

d) al comma 2, le parole «e 461» sono sostituite dalle seguenti: «, 461, 473 e 474».

6. All'articolo 392 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Fuori dai casi previsti dal comma 2, il pubblico ministero, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere una perizia sui corpi di reato e sulle cose pertinenti al reato sottoposte a sequestro nei procedimenti per i reati previsti dagli articoli 473 e 474, qualora l'entità o la natura dei prodotti sequestrati comportino costi rilevanti per la loro custodia».

9.302

IL GOVERNO

Accantonato

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) l'articolo 473 è sostituito dal seguente:

«Art. 473. - (*Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni*). - Chiunque, essendo a conoscenza dell'esistenza del diritto di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero, senza aver concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Alla stessa pena soggiace chi, essendo a conoscenza dell'esistenza del diritto di proprietà industriale, contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni, o modelli contraffatti o alterati.

Le disposizioni dei commi primo e secondo si applicano sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali rispettivamente applicabili»;

2) alla lettera *b*), capoverso «Art. 474», sostituire il terzo comma con il seguente: «Si applica la disposizione del terzo comma dell'articolo 473».

9.800

FIORONI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Accantonato

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 473», al comma terzo, sopprimere le parole da: «, salvo che» fino a: «offesa, e».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 474», al comma terzo, sopprimere le parole da: «, salvo che» fino a: «offesa, e».

9.801

FIORONI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Accantonato

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 473», al comma terzo, sopprimere le parole da: «, salvo che» fino a: «offesa, e».

9.802

FIORONI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Accantonato

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 474», al comma terzo, sopprimere le parole da: «, salvo che» fino a: «offesa, e».

9.803

FIORONI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Accantonato

Al comma 1, lettera e), sopprimere il capoverso «Art. 517-ter» e le parole: «Art. 517-ter», ovunque compaiano all'interno dell'emendamento.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

«Il comma 1 dell'articolo 127 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente: "1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 473, 474, 474-bis, 517 e 517-bis del codice penale, chiunque fabbrica, vende, espone, adopera a fini industriali, introduce nello Stato oggetti o altri beni realizzati usurpando i diritti o in violazione di un titolo di proprietà industriale valido ai sensi delle norme del presente codice, è

punito, a querela della persona offesa, con la multa da euro 10.000 a euro 1.000.000"».

9.303

BENEDETTI VALENTINI

Accantonato

Sopprimere il comma 3.

9.304

BENEDETTI VALENTINI

Accantonato

Sopprimere il comma 4.

9.305

BENEDETTI VALENTINI

Accantonato

Sopprimere il comma 5.

9.306

BENEDETTI VALENTINI

Accantonato

Sopprimere il comma 6.

ORDINE DEL GIORNO

G9.400

MARITATI

Accantonato

Il Senato,

premesso che:

il comma 3 dell'art. 9 attribuisce alle procure distrettuali la competenza in ordine alle indagini in materia di delitti di contraffazione e com-

mercio di prodotti con segni falsi, relativamente alle fattispecie aggravate ai sensi dell'art. 474-*bis*;

qualora tale novella all'art. 51, comma 3-*bis* del codice di rito penale, venisse approvata, le procure distrettuali sarebbero gravate di una quantità di assoluto rilievo di procedimenti in tale materia, in ragione della diffusione e della frequenza con cui tali delitti sono realizzati nel territorio nazionale;

considerato che:

nell'arco di pochi anni (si pensi alle leggi 92/2001, 228/2003, 438/2001, 48 e 125/2008), le procure distrettuali (e quindi gli uffici del giudice per le indagini preliminari rispettivamente competenti) sono state gravate di competenze in materie diverse e sempre più numerose, sulla base di scelte di politica criminale non sempre funzionali a stringenti ed esclusive esigenze investigative ma spesso, piuttosto, dall'opportunità di accentrare in capo a uffici giudiziari specializzati la competenza in ordine a taluni delitti dalle caratteristiche peculiari;

pur condividendosi l'esigenza di attribuire la competenza investigativa in ordine a taluni particolari delitti ad uffici giudiziari specializzati per favorire lo sviluppo di tecniche d'indagine peculiari e la formazione di magistrati e ufficiali di polizia giudiziaria altamente specializzati e dotati di particolari professionalità, non può sottacersi il rischio che tale estensione progressiva delle competenze delle procure distrettuali (e dei corrispondenti uffici del giudice per le indagini preliminari), se non adeguatamente bilanciata da un ampliamento degli organici, rischi di indebolire l'azione di contrasto a delitti di assoluta gravità quali quelli di mafia e terrorismo;

è dunque necessario ampliare gli organici delle procure distrettuali e dei corrispondenti uffici del giudice per le indagini preliminari che già oggi sono caratterizzati da notevoli vacanze, con il rischio di indebolire l'azione di contrasto a taluni tra i delitti più efferati; rischio asseverato dalla prospettiva di un'ulteriore estensione delle competenze di tali uffici giudiziari;

impegna il Governo:

a stanziare adeguate risorse per l'assunzione in organico di magistrati (da destinare alle funzioni requirenti come a quelle giudicanti) da assegnare in particolare alle procure distrettuali e agli uffici del giudice per le indagini preliminari competenti, al fine di potenziare l'azione di contrasto a delitti di assoluta gravità quali quelli attribuiti alla competenza dei suddetti uffici giudiziari.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 9

9.0.308

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI,
SARBATI, TOMASELLI

Accantonato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

*(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 in materia
di delitti contro la fede pubblica)*

1. All'articolo 25-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Art. 25-bis. - (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento)";

b) al comma 1, alinea, le parole: "e in valori di bollo" sono sostituite dalle seguenti: ", in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento";

c) al comma 1, dopo la lettera *f)*, è aggiunta la seguente:

"f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474 e per i reati di cui agli articoli 171, 171-bis e 171-ter della legge 22 aprile 1941 n. 633 e successive modificazioni, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote";

d) al comma 2, le parole: "e 461» sono sostituite dalle seguenti: "e 461, 473 e 474 e per i reati di cui agli articoli 171, 171-bis e 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633».

9.0.1

MARITATI

Accantonato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di delitti contro la fede pubblica)

1. All'articolo 25-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Articolo 25-bis. - *(Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento)*";

b) al comma 1, alinea, le parole: "e in valori di bollo" sono sostituite dalle seguenti: ", in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento";

c) al comma 1, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:

"f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote";

d) al comma 2, le parole: "e 461" sono sostituite dalle seguenti: ", 461, 473 e 474".».

ARTICOLO 9-BIS NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 9-bis.

Accantonato

(Destinazione di beni sequestrati o confiscati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria per la repressione di reati di cui agli articoli 473, 474, 517-ter e 517-quater del codice penale)

1. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria per la repressione di reati di cui agli articoli 473, 474, 517-ter e 517-quater del codice penale sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per essere utilizzati in attività di polizia ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.

2. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando usuario.

3. Nel caso in cui non vi sia alcuna istanza di affidamento in custodia giudiziale ai sensi del comma 1, l'autorità giudiziaria competente dispone la distruzione dei beni sequestrati secondo le modalità indicate all'articolo 83 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In caso di distruzione, la cancellazione dei veicoli dai pubblici registri è eseguita in esenzione da qualsiasi tributo o diritto.

4. I beni mobili di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso. Qualora tali enti od organi non presentino richiesta di assegnazione, i beni sono distrutti ai sensi del comma 3.

5. Per quanto non disposto dai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 301-*bis* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1973, n.43.

EMENDAMENTI

9-bis.300

DELLA SETA

Accantonato

Al comma 1, dopo le parole: «possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici» aggiungere le seguenti: «o alle associazioni iscritte al registro nazionale di protezione civile o riconosciute dal Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare».

9-bis.301

BUGNANO, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Accantonato

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Il comma 2-bis dell'articolo 6 della legge 23 aprile 2009, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di

contrasto alla violenza sessuale, nonchè in tema di atti persecutori è abrogato».

ARTICOLO 10 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 10.

Accantonato

(Contrasto della contraffazione)

1. All'articolo 9, comma 1, lettera *a*), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: «in ordine ai delitti previsti dagli articoli» sono inserite le seguenti: «473, 474, 517-ter, 517-quater,».

2. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo:

1) le parole: «Salvo che il fatto costituisca reato,» sono soppresse;

2) le parole: «da 500 euro fino a 10.000 euro l'acquisto o l'accettazione, senza averne prima accertata la legittima provenienza, a qualsiasi titolo di cose» sono sostituite dalle seguenti: «da 100 euro fino a 7.000 euro l'acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose»;

3) la parola: «intellettuale» è sostituita dalla seguente: «industriale»;

b) il secondo periodo è soppresso;

c) nel quinto periodo, prima delle parole: «Qualora l'acquisto sia effettuato da un operatore commerciale» sono inserite le seguenti: «Salvo che il fatto costituisca reato,».

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato, da ultimo, dal comma 2 del presente articolo, e salvo che il fatto costituisca reato, è prevista la confisca amministrativa dei locali ove vengono prodotti, depositati, detenuti per la vendita o venduti i materiali contraffatti, salvaguardando il diritto del proprietario in buona fede.

4. All'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero l'uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dell'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine senza l'indica-

zione precisa, in caratteri evidenti, del loro Paese o del loro luogo di fabbricazione o di produzione, o altra indicazione sufficiente ad evitare qualsiasi errore sulla loro effettiva origine estera»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le false e le fallaci indicazioni di provenienza o di origine non possono comunque essere regolarizzate quando i prodotti o le merci siano stati già immessi in libera pratica».

EMENDAMENTI

10.900

FIORONI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Accantonato

Sopprimere il comma 5.

10.301

FIORONI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Accantonato

Al comma 5, sopprimere la lettera a).

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO GGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 10

10.0.300

ALLEGRI, TANCREDI

Accantonato

Dopo l'articolo 10, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 10-bis.

(Azioni a tutela della biosicurezza delle produzioni agroalimentari e della filiera ittica)

1. Al fine di rafforzare le azioni volte a tutelare la bioagrosicurezza e la bioitticosicurezza, a contrastare le frodi in campo. agroalimentare e

nella filiera ittica nonché la commercializzazione di specie ittiche protette ovvero prive delle informazioni obbligatorie a tutela del consumatore, fatte salve le competenze del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per gli aspetti relativi alla tutela della salute, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in attuazione dei commi 4-*bis* e 4-*ter* dell'articolo 4 della legge Il marzo 2006 n. 81 ed avvalendosi, limitatamente alle attività di controllo e nell'ambito delle rispettive competenze, del Comando Carabinieri Politiche agricole e alimentari, del Corpo Forestale dello Stato e del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera, promuove le iniziative necessarie per assicurare, rispettivamente, la bioagrosicurezza e la bioitticosicurezza delle produzioni e dei prodotti immessi al consumo sul territorio nazionale.

2. Il Ministero trasmette alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione nella quale illustra, con riferimento all'anno precedente, le iniziative assunte a tutela della bioagrosicurezza e della bioitticosicurezza, con specifico riguardo:

a) alle iniziative di formazione e di informazione;

b) alle attività di controllo effettuate, distinguendo quelle rivolte alle produzioni di qualità regolamentata e quelle effettuate nei singoli settori produttivi;

c) agli illeciti riscontrati nelle attività di controllo, indicando le contestazioni amministrative sollevate, i sequestri effettuati e le notizie di reato inviate, anche con specifico riguardo al reato di cui all'articolo 517-*ter* del codice penale, introdotto dall'articolo 9, comma 1, lettera e) della presente legge.

3. Nella relazione di cui al comma 2, il Ministero dà un quadro complessivo delle tendenze del settore agroalimentare italiano nel contesto internazionale, prospettando le modifiche alla normativa vigente che ritenga necessarie per garantire la bioagrosicurezza e della bioitticosicurezza delle produzioni e dei prodotti.

4. Per potenziare le azioni di contrasto alle frodi e di monitoraggio della produzione dell'olio di oliva e delle olive da tavola, tenuto conto di quanto previsto nel Reg. (CE) 2153/2005, i frantoi oleari hanno l'obbligo di comunicare all'AGEA, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 20, della legge 6 febbraio 2007, n. 13, anche le informazioni relative all'origine del prodotto trasformato.

5. L'AGEA, quale organismo di coordinamento e controllo ai sensi del Reg. (CE) 1290/2005, definisce il dettaglio dei dati da fornire per ciascuna azienda agricola nonché le regole di registrazione e di controllo delle informazioni di cui al comma che precede e, nell'ambito dei servizi del SIAN, realizza e mette a disposizione dei soggetti della filiera interessati alla tracciabilità del prodotto le funzioni di alimentazione e fruizione dei dati sopra individuati, provvedendo, anche mediante specifici accordi di servizio con le Unioni riconosciute dei frantoiani e dei produttori, alla diffusione dei servizi.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati, per l'anno 2009, in euro 14 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-bis, comma 2, della legge 11 marzo 2006, n. 81, relativa al "Fondo per l'attuazione di interventi e misure nazionali nel settore agricolo e agroalimentare". Le risorse necessarie all'attuazione dei commi 1, 2 e 3, quantificate in euro 7 milioni per l'anno 2009, per iniziative volte a garantire la bioagrosicurezza ed il monitoraggio delle produzioni agricole ed agroalimentari e in euro 2 milioni per l'anno 2009, per le iniziative volte a garantire le attività di controllo per la bioitticosicurezza e di monitoraggio della filiera ittica, vengono assegnate da AGEA secondo le modalità di cui al comma 4-ter, dell'articolo 4, della legge 11 marzo 2006 n. 81. La complessiva dotazione di euro 14 milioni per l'anno 2009 potrà essere incrementata mediante corrispondente riassegnazione dei contributi versati all'entrata del bilancio dello Stato da parte delle Regioni e di altri enti e organismi pubblici, secondo modalità stabilite con apposite convenzioni. Per l'attuazione dei commi 4 e 5 è istituito, nello stato di previsione dell'AGEA, un fondo denominato "Fondo per la tracciabilità dei prodotti olio d'oliva e olive da tavola" alla cui dotazione si provvede per euro 5 milioni per l'anno 2009. Con specifico riferimento alle sole attività di controllo in materia di bioitticosicurezza, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 da destinare a favore del Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia-Costiera al fine di garantire lo svolgimento delle relative attività operative. All'onere derivante dal periodo precedente si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come rideterminato ai sensi dell'articolo 60, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni e integrazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

Allegato B**Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta**

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO					ESITO	
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont		Magg
1	NOM.	Disegno di legge n. 1195. Prima parte em. 2.2. Oliva e Pistorio	235	234	002	106	126	118	RESP.
2	NOM.	DDL n. 1195. Em. 2.4. Tomaselli e altri	243	242	002	113	127	122	RESP.
3	NOM.	DDL n. 1195. Em. 2.21. Bugnano e altri	243	241	002	109	130	121	RESP.
4	NOM.	DDL n. 1195. Em. 2.22. Bugnano e altri	244	243	001	111	131	122	RESP.
5	NOM.	DDL n. 1195. Em. 2.305. Bugnano e altri	244	243	002	110	131	122	RESP.
6	NOM.	DDL n. 1195. Em. 2.800. Granaiola e altri	241	239	000	110	129	120	RESP.
7	NOM.	DDL n. 1195. Em. 2.801. Granaiola e altri	243	242	001	111	130	122	RESP.
8	NOM.	DDL n. 1195. Em. 2.803. Sangalli e altri	244	243	001	111	131	122	RESP.
9	NOM.	DDL n. 1195. Em. 2.806. Bubbico e altri	240	239	001	110	128	120	RESP.
10	NOM.	DDL n. 1195. Em. 2.807. Sangalli e altri	243	242	001	114	127	122	RESP.
11	NOM.	Votazione annullata	243	242	001	113	128	122	RESP.
12	NOM.	DDL n. 1195. Em. 2.804. Sangalli e altri	239	238	001	111	126	120	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)
 C = Voto contrario (in votazione palese)
 V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
 A = Astensione
 M = Senatore in congedo o missione
 P = Presidente di turno
 R = Richiedente la votazione e non votante
 - Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
 - Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni
 - Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Pag. 2 Seduta N. 0200 del 06-05-2009

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO					ESITO	
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont		Magg
13	NOM.	DDL n. 1195. Em. 2.809. Bubbico e altri	247	246	002	114	130	124	RESP.
14	NOM.	DDL n. 1195. Em. 2.309. Sangalli	242	241	004	108	129	121	RESP.
15	NOM.	DDL n. 1195. Em. 2.0.4. Sangalli e altri	240	239	002	110	127	120	RESP.
16	NOM.	DDL n. 1195. Em. 3.1. Bubbico e altri	240	239	002	112	125	120	RESP.
17	NOM.	DDL n. 1195. Em. 3.3. Bubbico e altri	240	239	002	112	125	120	RESP.
18	NOM.	DDL n. 1195. Em. 3.6. Pistorio e Oliva	229	228	001	011	216	115	RESP.
19	NOM.	DDL n. 1195. Em. 3.11. Garraffa	235	233	001	110	122	117	RESP.
20	NOM.	DDL n. 1195. Em. 3.13. Pistorio e Oliva	234	233	001	104	128	117	RESP.
21	NOM.	DDL n. 1195. Em. 3.301. Bubbico e altri	244	243	001	113	129	122	RESP.
22	NOM.	DDL n. 1195. Articolo 3 nel testo emendato	245	244	002	131	111	123	APPR.
23	NOM.	DDL n. 1195. Em. 3.0.3. Bubbico e altri	241	240	002	109	129	121	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)
 C = Voto contrario (in votazione palese)
 V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
 A = Astensione
 M = Senatore in congedo o missione
 P = Presidente di turno
 R = Richiedente la votazione e non votante
 - Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
 - Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni
 - Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto
 il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0200 del 06-05-2009 Pagina 5

Totale votazioni 23

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 22																					
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
FRANCO VITTORIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	C	
GALIOTO VINCENZO			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
GALLO COSIMO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
GALLONE MARIA ALESSANDRA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
GALPERTI GUIDO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	C
GAMBA PIERFRANCESCO E. R.	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GARAVAGLIA MARIAPIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	C	F	F	F	C
GARAVAGLIA MASSIMO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
GARRAFFA COSTANTINO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	C
GASBARRI MARIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	C
GASPARRI MAURIZIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
GENTILE ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	F
GERMONTANI MARIA IDA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
GHEDINI RITA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	C
GHIGO ENZO GIORGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
GIAI MIRELLA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	C	
GIARETTA PAOLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GIORDANO BASILIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
GIOVANARDI CARLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GIULIANO PASQUALE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
GRAMAZIO DOMENICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
GRANAIOLA MANUELA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	C
GRILLO LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C		C	C	F
GUSTAVINO CLAUDIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	C
ICHINO PIETRO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	C
INCOSTANTE MARIA FORTUNA	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	C
IZZO COSIMO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
LANNUTTI ELIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	C
LATORRE NICOLA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F								
LATRONICO COSIMO	C	C	C					C	C													
LAURO RAFFAELE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
LEDDI MARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	C

Seduta N. 0200 del 06-05-2009 Pagina 10

Totale votazioni 23

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 22																					
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
VIMERCATI LUIGI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	C
VITA VINCENZO MARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	C
VITALI WALTER	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	C
VIZZINI CARLO																				C	C	F
ZANDA LUIGI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	C
ZANETTA VALTER	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
ZANOLETTI TOMASO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F
ZAVOLI SERGIO		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F		F	C

Seduta N. 0200 del 06-05-2009 Pagina 10

Totale votazioni 23

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 23 alla n° 23	
	23	
ADAMO MARILENA	F	
ADERENTI IRENE	C	
AGOSTINI MAURO	F	
ALBERTI CASELLATI MARIA E.	C	
ALICATA BRUNO	C	
ALLEGRIANI LAURA	C	
AMATI SILVANA	F	
AMATO PAOLO	C	
AMORUSO FRANCESCO MARIA	C	
ANDREOTTI GIULIO	A	
ANDRIA ALFONSO	F	
ANTEZZA MARIA	F	
ARMATO TERESA	F	
ASCIUTTI FRANCO	C	
ASTORE GIUSEPPE	F	
AUGELLO ANDREA		
AZZOLLINI ANTONIO	C	
BALBONI ALBERTO	C	
BALDASSARRI MARIO	C	
BALDINI MASSIMO	C	
BARBOLINI GIULIANO	F	
BARELLI PAOLO	C	
BASSOLI FIORENZA	F	
BASTICO MARIANGELA	F	
BENEDETTI VALENTINI DOMENICO	C	
BERSELLI FILIPPO	C	
BERTUZZI MARJA TERESA	F	
BETTAMIO GIAMPAOLO	C	
BEVILACQUA FRANCESCO	C	
BIANCHI DORINA		
BIANCO ENZO	F	
BIANCONI LAURA	C	

Seduta N. 0200 del 06-05-2009 Pagina 11

Totale votazioni 23

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 23 alla n° 23	
	23	
BIONDELLI FRANCA	F	
BLAZINA TAMARA	F	
BODEGA LORENZO	C	
BOLDI ROSSANA	C	
BONDI SANDRO	M	
BONFRISCO ANNA CINZIA		
BONINO EMMA		
BORNACIN GIORGIO	C	
BOSCETTO GABRIELE	C	
BOSONE DANIELE	F	
BRICOLO FEDERICO	C	
BUBBICO FILIPPO	F	
BUGNANO PATRIZIA		
BUTTI ALESSIO	M	
CABRAS ANTONELLO	F	
CAFORTIO GIUSEPPE		
CAGNIN LUCIANO	C	
CALABRO' RAFFAELE	C	
CALDEROLI ROBERTO	M	
CALIENDO GIACOMO	C	
CALIGIURI BATTISTA	C	
CAMBER GIULIO	C	
CANTONI GIANPIERO CARLO	C	
CARLINO GIULIANA		
CARLONI ANNA MARIA	F	
CAROFILIO GIOVANNI	F	
CARRARA VALERIO	C	
CARUSO ANTONINO	C	
CASOLI FRANCESCO	C	
CASSON FELICE	F	
CASTELLI ROBERTO	M	
CASTRO MAURIZIO	C	

Seduta N. 0200 del 06-05-2009 Pagina 12

totale votazioni 23

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 23 alla n° 23	
	23	
CECCANTI STEFANO	F	
CENTARO ROBERTO	C	
CERUTI MAURO		
CHIAROMONTE FRANCA	F	
CHIURAZZI CARLO	F	
CIAMPI CARLO AZELIO	M	
CIARRAPICO GIUSEPPE		
CICOLANI ANGELO MARIA	C	
COLLI OMBRETTA	C	
COLLINO GIOVANNI	M	
COLOMBO EMILIO	F	
COMINCIOLI ROMANO	C	
COMPAGNA LUIGI	M	
CONTI RICCARDO	C	
CONTINI BARBARA	C	
CORONELLA GENNARO	C	
COSTA ROSARIO GIORGIO	C	
CRISAFULLI VLADIMIRO	F	
CUFFARO SALVATORE	F	
CURSI CESARE	C	
CUTRUFO MAURO	C	
D'ALI' ANTONIO		
D'ALIA GIANPIERO	F	
D'AMBROSIO GERARDO	F	
D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI	C	
DAVICO MICHELINO	M	
DE ANGELIS CANDIDO	C	
DE CASTRO PAOLO	F	
DE ECCHER CRISTANO	C	
DE FEO DIANA	C	
DE GREGORIO SERGIO	C	
DE LILLO STEFANO	C	

Seduta N. 0200 del 06-05-2009 Pagina 13

Totale votazioni 23

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 23 alla n° 23	
	23	
DELLA MONICA SILVIA	F	
DELLA SETA ROBERTO	F	
DELL'UTRI MARCELLO	M	
DELOGU MARIANO	C	
DEL VECCHIO MAURO	F	
DE SENA LUIGI	F	
DI GIACOMO ULISSE	C	
DIGILIO EGIDIO	C	
DI GIOVAN PAOLO ROBERTO	F	
DI GIROLAMO NICOLA	C	
DI NARDO ANIELLO	F	
DINI LAMBERTO	M	
DI STEFANO FABRIZIO	C	
DIVINA SERGIO	C	
DONAGGIO CECILIA	F	
D'UBALDO LUCIO	F	
ESPOSITO GIUSEPPE	M	
FASANO VINCENZO	C	
FAZZONE CLAUDIO	C	
FERRARA MARIO	C	
FILIPPI ALBERTO	M	
FILIPPI MARCO	F	
FINOCCHIARO ANNA	F	
FIORONI ANNA RITA	F	
FIRRARELLO GIUSEPPE	C	
FISIAROL MAURIZIO	F	
FLERES SALVO	C	
FLUTTERO ANDREA	C	
FOLLINI MARCO	F	
FONTANA CINZIA MARIA	F	
FOSSON ANTONIO	F	
FRANCO PAOLO	M	

Seduta N. 0200 del 06-05-2009 Pagina 14

Totale votazioni 23

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 23 alla n° 23	
	23	
FRANCO VITTORIA	F	
GALIOTO VINCENZO	C	
GALLO COSIMO		
GALLONE MARIA ALESSANDRA	C	
GALPERTI GUIDO	F	
GAMBA PIERFRANCESCO E. R.	M	
GARAVAGLIA MARIAPIA	F	
GARAVAGLIA MASSIMO	C	
GARRAFFA COSTANTINO	F	
GASBARRI MARIO	F	
GASPARRI MAURIZIO	C	
GENTILE ANTONIO	C	
GERMONTANI MARIA IDA	C	
GHEDINI RITA	F	
GHIGO ENZO GIORGIO	C	
GIAI MIRELLA	F	
GIARETTA PAOLO	M	
GIORDANO BASILIO	C	
GIOVANARDI CARLO	M	
GIULIANO PASQUALE	C	
GRAMAZIO DOMENICO		
GRANIOLA MANUELA	A	
GRILLO LUIGI	C	
GUSTAVINO CLAUDIO	F	
TCHINO PIETRO	F	
INCOSTANTE MARIA FORTUNA	F	
IZZO COSIMO	C	
LANNUTTI ELIO	F	
LATORRE NICOLA		
LATRONICO COSIMO		
LAURO RAFFAELE	C	
LEDDI MARIA	F	

Seduta N. 0200 del 06-05-2009 Pagina 15

Totale votazioni 23

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 23 alla n° 23	
	23	
LEGNINI GIOVANNI	F	
LEONI GIUSEPPE	C	
LICASTRO SCARDINO SIMONETTA	C	
LI GOTTI LUIGI	F	
LIVI BACCI MASSIMO	F	
LONGO PIERO	C	
LUMIA GIUSEPPE	F	
LUSI LUIGI	F	
MAGISTRELLI MARINA	F	
MALAN LUCIO	C	
MANTICA ALFREDO	M	
MANTOVANI MARIO	M	
MARAVENTANO ANGELA	C	
MARCENARO PIETRO	F	
MARCUCCI ANDREA		
MARINARO FRANCESCA MARIA	F	
MARINI FRANCO		
MARINO IGNAZIO ROBERTO	F	
MARINO MAURO MARIA		
MARITATI ALBERTO	F	
MASCITELLI ALFONSO	F	
MASSIDA PIERGIORGIO	C	
MATTEOLI ALTERO	M	
MAURO ROSA ANGELA		
MAZZARACCHIO SALVATORE	C	
MAZZATORTA SANDRO	C	
MAZZUCONI DANIELA	F	
MENARDI GIUSEPPE	C	
MERCATALI VIDMER	F	
MESSINA ALFREDO	C	
MICHELONI CLAUDIO	F	
MONGIELLO COLOMBA	F	

Seduta N. 0200 del 06-05-2009 Pagina 16

Totale votazioni 23

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 23 alla n° 23	
	23	
MONTANI ENRICO	C	
MONTI CESARINO	C	
MORANDO ENRICO	F	
MORRA CARMELO	C	
MORRI FABRIZIO	F	
MUGNAI FRANCO	M	
MURA ROBERTO	C	
MUSI ADRIANO	F	
MUSSO ENRICO	C	
NEGRI MAGDA	F	
NEROZZI PAOLO	F	
NESPOLI VINCENZO	C	
NESSA PASQUALE	C	
ORSI FRANCO	C	
PALMA NITTO FRANCESCO	M	
PALMIZIO ELIO MASSIMO	C	
PAPANIA ANTONINO	M	
PARAVIA ANTONIO	C	
PARDI FRANCESCO		
PASSONI ACHILLE	F	
PASTORE ANDREA	C	
PEDICA STEFANO	F	
PEGORER CARLO	F	
PERA MARCELLO	M	
PERDUCA MARCO	F	
PERTOLDI FLAVIO	F	
PETERLINI OSKAR	F	
PICCIONI LORENZO	C	
PICCONE FILIPPO	M	
PICHETTO FRATIN GILBERTO	C	
PIGNEDOLI LEANA	F	
PINZGER MANFRED	F	

Seduta N. 0200 del 06-05-2009 Pagina 17

Totale votazioni 23

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 23 alla n° 23	
	23	
PISANU BEPPE	M	
PISCIFELLI SALVATORE	C	
PISTORIO GIOVANNI	C	
PITTONI MARIO	C	
POI T BORTONE ADRIANA	M	
PONTONE FRANCESCO	C	
PORETTI DONATELLA	F	
POSSA GUIDO	C	
QUAGLIARIELLO GAETANO	C	
RAMPONI LUIGI	C	
RANDAZZO NINO	F	
RANUCCI RAFFAELE	F	
RIZZI FABIO	C	
RIZZOTTI MARIA	C	
ROILO GIORGIO	F	
ROSSI PAOLO	F	
RUSCONI ANTONIO	F	
RUSSO GIACINTO	F	
RUTELLI FRANCESCO	F	
SACCOMANNO MICHELE	M	
SACCONI MAURIZIO	M	
SAIA MAURIZIO		
SALTAMARTINI FILIPPO	C	
SANCIU FEDELE	C	
SANGALLI GIAN CARLO	F	
SANNA FRANCESCO	F	
SARO GIUSEPPE	C	
SARRO CARLO	C	
SBARBATI LUCIANA	F	
SCANU GIAN PIERO	F	
SCARABOSIO ALDO	C	
SCARPA BONAZZA BUORA PAOLO	C	

Seduta N. 0200 del 06-05-2009 Pagina 18

Totale votazioni 23

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 23 alla n° 23	
	23	
SCHIFANI RENATO	P	
SCIASCIA SALVATORE	M	
SERAFINI ANNA MARIA	F	
SERAFINI GIANCARLO	C	
SERRA ACHILLE	F	
SIBILIA COSIMO	C	
SIRCANA SILVIO EMILIO	F	
SOLIANI ALBERTINA	F	
SPADONI URBANI ADA	M	
SPEZIALI VINCENZO	M	
STANCANELLI RAFFAELE	C	
STIFFONI PIERGIORGIO	M	
STRADIOTTO MARCO	F	
TANCREDI PAOLO	C	
THALER AUSSERHOFER HELGA	F	
TOFANI ORESTE	C	
TOMASELLI SALVATORE	F	
TOMASSINI ANTONIO	C	
TONINI GIORGIO	F	
TORRI GIOVANNI	C	
TOTARO ACHILLE	C	
TREU TIZIANO	F	
VACCARI GIANVITTORE	C	
VALDITARA GIUSEPPE	C	
VALENTINO GIUSEPPE	C	
VALLARDI GIANPAOLO	C	
VALLI ARMANDO	C	
VETRÉLLA SERGIO	C	
VICARI SIMONA	C	
VICECONTE GUIDO	C	
VIESPOLI PASQUALE	M	
VILLARI RICCARDO		

Seduta N. 0200 del 06-05-2009 Pagina 19

Totale votazioni 23

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 23		alla n° 23	
	23			
VIMERCATI LUIGI	F			
VITA VINCENZO MARIA	F			
VITALI WALTER	F			
VIZZINI CARLO	C			
ZANDA LUIGI	F			
ZANETTA VALTER	C			
ZANOLETTI TOMASO	C			
ZAVOLI SERGIO				

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Barelli, Butti, Caliendo, Castelli, Ciampi, Collino, Davico, Dell'Utri, Esposito, Alberto Filippi, Paolo Franco, Giovanardi, Mantica, Mantovani, Messina, Mugnai, Palma, Papania, Pera, Piccone, Pisanu, Poli Bortone, Ramponi, Saccomanno, Saro, Sciascia, Spadoni, Speziali, Stiffoni e Viespoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Compagna e Giaretta, per presenziare a una Commissione di concorso; Crisafulli, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa occidentale; Dini e Gamba, per attività dell'Assemblea parlamentare NATO.

Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, trasmissione di documenti

Il Presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, con lettera in data 29 aprile 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, una relazione sul fenomeno della tratta di esseri umani e sulle sue implicazioni per la sicurezza della Repubblica, approvata, in pari data, dal Comitato medesimo.

Il predetto documento è stampato e distribuito (*Doc. XXXIV*, n. 2).

Governmento, trasmissione di documenti

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 30 aprile 2009, ha inviato, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, la relazione unificata sull'economia e la finanza pubblica contenente i dati sull'andamento dell'economia nel 2008 e l'aggiornamento della previsione per il 2009-2011 (*Doc. XXV-bis*, n. 1) nonché la relazione sulla situazione di cassa al 31 dicembre 2008 e sulla stima del fabbisogno di cassa per l'anno 2009 (*Doc. XXV*, n. 4).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 125 del Regolamento, alla 5ª e alla 6ª Commissione permanente.

Mozioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Malan ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00128 dei senatori Bianconi ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Garavaglia Massimo ha aggiunto la propria firma alle interrogazioni 3-00591 e 3-00645 del senatore Stiffoni.

Interrogazioni

CHITI, DONAGGIO, FILIPPI Marco, NEROZZI, PASSONI. – *Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.* – Premesso che:

a Pistoia è presente la Radicifil. Si tratta di un'azienda con 137 dipendenti, specializzata nella produzione di filo nylon 66, che secondo gli esperti del settore è la fibra che avrà maggiore espansione nei prossimi anni nel mercato mondiale, e per la cui produzione è richiesta una elevata tecnologia, tanto è vero che la produzione è presente solo in Paesi occidentali ed economicamente sviluppati;

la Radicifil fa parte della società Radici Yarn Spa con sede a Cagnano (Bergamo), società che vanta complessivamente 441 addetti (ai dipendenti di Pistoia vanno aggiunti quelli dello stabilimento di Villa d'Ogna) ed è presente nel settore dell'energia con Geogren e Geoenergie Spa con attività di produzione elettrica (biocarburanti, biomasse, energia solare e gas) e di grossista di forniture elettriche;

la società Radici Yarn fa parte dell'Area Fibre Sintetiche di Radici Group, holding con 16 unità produttive e/o commerciali in Europa, Stati Uniti, Brasile e Argentina per un totale di circa 3.700 addetti al 31 dicembre 2008;

tutti gli indicatori economici riferiti alla produzione sono in costante miglioramento e lo stabilimento di Pistoia ha ottimi andamenti sia sotto il profilo della produzione che della qualità della stessa, come testimoniano i risultati raggiunti nel 2008 dai lavoratori della Radicifil rispetto agli altri stabilimenti del gruppo; i miglioramenti sono anche il frutto di consistenti investimenti (6/8 milioni di euro realizzati fra il 2007 e la fine del 2008) e che nonostante tutto ciò, repentinamente, il Consiglio di amministrazione di Radici Yarn ha deciso di cessare l'attività e di procedere alla chiusura dello stabilimento di Pistoia senza nemmeno che la proprietà si sia resa disponibile ad un serio confronto con le rappresentanze dei lavoratori e quelle istituzionali,

si chiede di sapere se il Governo, esaminata la situazione della Radicifil, intenda attivarsi, anche in considerazione del buon andamento aziendale, ed assumere una iniziativa finalizzata a scongiurare la chiusura dello stabilimento di Pistoia, per favorire un confronto con le rappresentanze sindacali e con il territorio nelle sue articolazioni istituzionali e per utilizzare il ricorso temporaneo agli ammortizzatori sociali previsti dall'accordo sindacale siglato l'8 gennaio 2009 per trovare soluzioni che prevedano il

mantenimento del sito produttivo di Pistoia e la salvaguardia degli occupati.

(3-00720)

MARCENARO, SCANU. – *Ai Ministri degli affari esteri e della difesa.* – Premesso che:

il 6 maggio 2009 un *raid* aereo americano, avvenuto nel distretto di Bala Boluk nella provincia di Farah in Afghanistan, ha provocato, secondo Rohul Amin, governatore della zona e Abdul Ghafar Watandar, capo della polizia della provincia in cui l'operazione militare è avvenuta, oltre cento morti civili;

nonostante le numerose dichiarazioni e gli impegni ripetutamente assunti, continua una conduzione dell'iniziativa militare che determina una quantità insopportabile di vittime tra la popolazione civile,

ciò costituisce non solo un disastro da un punto di vista umanitario ma una delle cause principali del rafforzamento dei talebani fondamentalisti e della possibile sconfitta della missione internazionale;

anche a causa di questa linea di condotta peggiora la situazione generale nel Paese e crescono le tensioni tra la popolazione e i contingenti internazionali presenti in Afghanistan;

tutto questo ostacola e rende sempre più difficile la costruzione di un processo politico che vada nella direzione di una stabilizzazione del Paese;

è sempre più forte il rischio che si smarrisca il senso stesso della presenza del contingente italiano e della comunità internazionale in quella parte del mondo,

si chiede di sapere:

quali siano le iniziative che il Governo italiano intenda assumere, nel quadro delle alleanze dell'Italia, dei suoi impegni e delle sue responsabilità, per non subire passivamente una involuzione tanto grave della situazione e per contribuire a quei mutamenti strategici necessari per non compromettere definitivamente le possibilità di successo della missione internazionale in Afghanistan;

se i Ministri in indirizzo intendano impegnarsi per costruire su questo problema una comune posizione e iniziativa europea nel quadro dell'Alleanza atlantica e della più vasta coalizione internazionale.

(3-00721)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PERDUCA, PORETTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Considerato che:

il Governo ha deciso di trasferire la sede del prossimo G8 dall'isola de La Maddalena alla città de L'Aquila;

i lavori per la realizzazione delle strutture deputate ad accogliere i partecipanti al summit internazionale presentano uno stato di avanzamento superiore al 70-80 per cento;

lo *staff* del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ha abbandonato l'Isola nonostante le disposizioni urgenti avessero stanziato risorse aggiuntive pari a 17.468.000 euro «per accelerare l'espletamento delle iniziative necessarie alla realizzazione del grande evento relativo alla Presidenza italiana del G8, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2007, e per favorire il rilancio turistico e socio-economico dell'arcipelago della Maddalena con particolare riferimento al rilancio della portualità turistica, commerciale e militare degli specchi d'acqua compresi tra Cala Balbiano a Punta Chiara e la sistemazione urbana del corrispondente lungomare»;

considerato inoltre che il precedente Esecutivo conferiva in data 22 marzo 2008 la qualificazione di «riservatezza e segretezza», imponendo di fatto che le ragioni di Stato prevalessero sulle norme che regolano gare d'appalto e vincoli ambientali, permettendo inoltre numerose deroghe a leggi statali e regionali,

si chiede di sapere se:

il Governo non ritenga necessario e urgente revocare gli atti amministrativi che hanno permesso la costruzione di diverse strutture ricettive all'interno del Parco naturale de La Maddalena essendo venuti meno diversi presupposti che li sorreggevano – compresa la segretezza recentemente revocata dalla Presidenza del Consiglio – essendo stata trasferita in Abruzzo la sede dell'evento;

come il Governo abbia intenzione di gestire i diversi contenziosi che coinvolgeranno le imprese che hanno preso parte ai lavori.

(4-01471)

BIANCONI, ALICATA, AMATO, AMORUSO, BALDINI, BETTAMIO, BONFRISCO, BOSchetto, CAGNIN, CARRARA, CASTRO, CENTARO, COLLI, COSTA, COMPAGNA, DE LILLO, DI GIROLAMO Nicola, DI STEFANO, FAZZONE, FIRRARELLO, GALIOTO, GENTILE, GIULIANO, D'AMBROSIO LETTIERI, LICASTRO SCARDINO, MALAN, MONTI, MORRA, MUSSO, PALMIZIO, PASTORE, PICCONE, PICCHETTO FRATIN, PISCITELLI, RIZZOTTI, SALTAMARTINI, SANTINI, SARRO, SCARPA BONAZZA BUORA, SCOTTI, SIBILIA, TANCREDI, VALDITARA, VICARI, VICECONTE. – *Ai Ministri dell'istruzione, università e ricerca e dell'economia e delle finanze.* – (Già 3-00088).

(4-01472)

DONAGGIO, GARAVAGLIA Mariapia. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

secondo i dati diffusi dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca relativi alle preiscrizioni alla classe prima della scuola primaria per

l'anno scolastico 2009-2010, solo il 3 per cento delle famiglie italiane ha scelto l'orario settimanale di 24 ore con il maestro unico previsto dal decreto-legge 1º settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;

dalla stessa rilevazione risulta inoltre che il 7 per cento delle famiglie ha optato per l'orario settimanale di 27 ore, il 56 per cento per quello di 30 ore, mentre oltre il 34 per cento ha espresso la propria preferenza per il tempo pieno di 40 ore;

tale *trend* è stato confermato anche in Veneto, in particolare nella provincia di Venezia, dove la maggioranza delle famiglie ha espresso la propria preferenza per il tempo lungo o per il tempo pieno, optando, in particolare, per i modelli che prevedono un orario settimanale di 30, di 33 ore, o di 40 con la compresenza di due insegnanti per classe;

da tali dati emerge chiaramente non solo la forte contrarietà di gran parte delle famiglie residenti in provincia di Venezia al tempo scuola ridotto e al modello pedagogico del «maestro unico» introdotto dall'attuale Governo, ma anche la preferenza per i modelli scolastici preesistenti alla succitata legge n. 169 del 2008 e per la scuola pubblica rispetto alla privata;

considerato che senza tener minimamente conto delle preferenze espresse dalle famiglie attraverso le prescrizioni all'anno scolastico 2009-2010, per il prossimo anno scolastico gli organici dei docenti sono stati calcolati su classi *standard* da 27 ore settimanali;

inoltre, diversamente da quanto dichiarato dal Ministero, che sostiene di aver accolto tutte le richieste di tempo pieno avanzate per il prossimo anno scolastico, risulta che nella provincia di Venezia, relativamente alla scuola primaria, è stata prevista una riduzione dell'organico di 102 insegnanti a fronte di un incremento di 332 alunni e, inoltre, che l'Ufficio scolastico regionale del Veneto non ha provveduto ad autorizzare l'attivazione di 33 nuove classi a tempo pieno;

è evidente che le suddette decisioni assunte dall'Ufficio scolastico regionale del Veneto, oltre ad incidere gravemente sulla qualità del sistema scolastico dell'intera provincia di Venezia, comporteranno forti penalizzazioni per circa 600 famiglie residenti nel territorio che vedranno compromessa la loro organizzazione familiare e soprattutto la partecipazione al lavoro delle donne,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei motivi che hanno indotto l'Ufficio scolastico regionale del Veneto ad assumere decisioni così penalizzanti nei confronti delle scuole in provincia di Venezia in ordine alla distribuzione delle classi a tempo pieno per il prossimo anno scolastico e quali siano le sue valutazioni in merito;

quali urgenti iniziative, nell'ambito delle proprie competenze, intenda adottare per assicurare che già a partire dal prossimo anno scolastico la distribuzione delle classi a tempo pieno avvenga in modo equilibrato tra tutte le scuole presenti nelle diverse province della regione Veneto e per garantire che l'offerta formativa corrisponda il più possibile alle richieste

e alle esigenze degli studenti e delle famiglie italiane già così provate dalle difficoltà quotidiane derivanti dalla grave crisi economica che l'Italia sta affrontando.

(4-01473)

DE ECCHER. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

l'Istituto comprensivo di Cavalese, nella provincia di Trento, nella predisposizione del progetto illustrativo per le famiglie, ha utilizzato al posto dell'espressione «ore settimanali», l'espressione innovativa «tempi settimanali»;

il «tempo settimanale» avrebbe una durata di 45 minuti e sarebbe sostitutivo dell'«ora settimanale» che, come è noto, ha la durata di 60 minuti;

tale scelta, al di là delle considerazioni di ordine didattico, modificherebbe le modalità di definizione dell'organico che, a seguito della parte residua di 15 minuti per ciascuna ora effettiva, potrebbe risultare fittiziamente incrementato;

considerato che in tale stato di cose, infatti, non appare chiaro se le singole cattedre, al di là di singoli recuperi con attività di varia natura e genere, siano assegnate sulla base delle ore effettive o dei cosiddetti «tempi settimanali»: ad esempio, non è chiaro se l'espressione «18 ore» indichi, nella realtà, 24 «ore settimanali» o 18 «tempi settimanali»,

l'interrogante chiede di sapere:

se risulti al Ministro in indirizzo quanto sopra esposto:

in caso affermativo, se ritenga di dover effettuare una verifica al fine di valutare l'idoneità dei progetti indicati dalla scuola in oggetto;

se ritenga di dover intervenire al fine di ripristinare l'uso corrente delle «ore settimanali»;

se risulti che in altri istituti scolastici, presenti sul territorio italiano, siano riscontrabili innovazioni quali quella citata in premessa.

(4-01474)

MARINO Ignazio, PORETTI, CHIAROMONTE, BASSOLI, COSENTINO. – *Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.* – Premesso che:

il Parlamento ha affrontato più volte la materia riguardante diverse tipologie di danni causati da trasfusioni con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti;

sia le norme contenute nella legge 25 febbraio 1992, n. 210, che l'articolo 33 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2007, prevedono rispettivamente la possibilità di un risarcimento economico ai danneggiati che ne facciano richiesta, nonché la fissazione a 150 milioni di euro per il 2007 dello stanziamento di risorse per transazioni con soggetti danneggiati eventualmente promotori di richieste di risarcimento tuttora pendenti;

in data 4 marzo 2008 il Governo ha costituito una Commissione con il compito sia di indicare la programmazione negli anni dell'utilizzo delle somme stanziata dalle disposizioni legislative sopra richiamate, sia di indicare la platea dei beneficiari dei previsti risarcimenti, nonché di fissare i criteri procedurali e regolatori;

la legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007) ha previsto uno stanziamento decennale di 180 milioni annui con decorrenza 2008, finalizzato alla stipula di transazioni con soggetti danneggiati da trasfusioni «con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie» che abbiano promosso azioni risarcitorie non ancora concluse;

sempre nella stessa legge finanziaria per il 2008, art. 2, comma 362, è stabilita la modalità procedurale secondo cui spetta al Ministro della salute, di concerto con il Ministero dell'economia, l'adozione di un decreto per la fissazione dei criteri a cui attenersi perché si possa procedere a risarcire i soggetti danneggiati;

il comma 363 della legge finanziaria richiamata prevede anche di estendere il risarcimento ai soggetti affetti da talune tipologie di sindrome di talidomide contratta mediante assunzione del farmaco omonimo;

il 24 marzo 2009 è stato sottoposto alla firma del Ministro del lavoro, della salute e politiche sociali lo schema di decreto interministeriale contenente le modalità per le transazioni con i soggetti danneggiati sopra richiamati promotori di azioni di risarcimento ancora in essere;

la bozza di decreto, stando a recenti, qualificate e non smentite notizie di stampa, parrebbe restringere in modo inaudito e inaccettabile il numero dei possibili beneficiari dei risarcimenti previsti;

nella stessa bozza di decreto verrebbe fissato il vincolo secondo il quale sarebbero stipulabili solo transazioni con quei soggetti le cui azioni risarcitorie siano state promosse entro il 31 dicembre 2007 e che risultino inevase alla data di promulgazione del decreto in parola;

per le transazioni varrebbe la norma generale sulle prescrizioni, a giudizio degli interroganti, la scelta del Governo spingerebbe ad assumere atteggiamenti dilatori così da escludere gradualmente un numero via via più ampio di possibili titolari dei risarcimenti;

non tranquillizza affatto, anzi può essere definita un'indiretta conferma, il proposito del Governo di andare oltre le norme tanto del decreto-legge n. 159 del 2007 quanto della legge finanziaria per il 2008, che prevedono analogie e coerenza con la transazione del 2003, cioè con le modalità transattive fissate in quell'anno per i soggetti emofilici con decreto del Ministero della salute nel quale non figura nessun riferimento ai criteri di ascrivibilità né alla prescrizione per decorrenza dei termini temporali;

l'impostazione che il Governo parrebbe prediligere negherebbe di fatto un possibile risarcimento a circa l'80 per cento dei danneggiati;

alle giustificate speranze suscitate dalle scelte del Parlamento si sostituirebbe una sensazione di indifferenza delle istituzioni, in questo caso del Governo, alla sorte di diverse migliaia di persone,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno riconsiderare attentamente il complesso della materia pervenendo a criteri procedurali non punitivi per coloro che hanno già seri motivi di preoccupazione per il proprio stato di salute;

se in questa delicata materia il Governo ritenga di dotarsi non di un criterio meramente contabile ma di una più forte e concreta attenzione alle condizioni psicologiche, fisiche e materiali di tanti pazienti che confidavano in scelte diverse da quelle che paiono profilarsi come punitive;

se non sia opportuno, conseguentemente, procedere ad una riscrittura sostanziale della bozza di decreto, diversa da quella annunciata dalla stampa e anticipata in alcune sue linee essenziali da pronunciamenti di esponenti del Governo.

(4-01475)

Mozioni, ritiro di firme

Il senatore De Eccher ha dichiarato di ritirare la propria firma dalla mozione 1-00129 dei senatori Possa ed altri.

